

RIVISTA STORICA DELLE TERRE ADRIATICHE

5



2026



RIVISTA STORICA DELLE TERRE ADRIATICHE

5

5/2026



Rivista storica delle terre adriatiche

Comitato scientifico: Marcella Aglietti (Università degli Studi di Pisa), Francesco Bonini (Università di Roma Lumsa), Jean Paul Boyer (Université de Marseille-Aix-en-Provence), Guglielmo Cavallo (Università 'La Sapienza', Roma; Accademia dei Lincei), Daniele De Luca (Università del Salento), Giuseppe De Vergottini (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Francesco G. Giannachi (Università del Salento), Thede Kahl (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Österreichischen Akademie der Wissenschaften), † Andreas Kieseewetter (Istituto Storico Germanico di Roma), Matteo Mandalà (Università degli Studi di Palermo), Joachim Matzinger (Österreichischen Akademie der Wissenschaften), Luigi Melica (Università del Salento), Simona Mori (Università degli Studi di Bergamo), Stefano Parenti (Startseite Universität Regensburg, Pontificio Ateneo di S. Anselmo), Eleni Sakellariou (University of Crete), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giancarlo Vallone (Università del Salento), Elena Velkova Velkovska (Università di Siena), Benedetto Vetere (Università del Salento), Pellumb Xhufi (Accademia delle Scienze di Tirana).

Comitato organizzativo: Ubaldo Villani-Lubelli (coordinatore), Vito Luigi Castrignanò, Roberta Durante, Maria Luisa Tacelli, Luigi Galante, Giancarlo Vallone.

Direttore responsabile: Giancarlo Vallone



© 2026 Università del Salento

ISSN: 3035-0182

DOI Code: 10.1285/i30350182n5pi-148

<https://ese-journals.unisalento.it/index.php/rsta/index>

Iscritto al protocollo nr.6 del Registro della Stampa in data 27 aprile 2021.

I contributi sono sottoposti a un processo di revisione paritaria in doppio cieco.

La *Rivista storica delle terre adriatiche* è un periodico a cadenza annuale che si pubblica *online*, per il tramite del Dipartimento di Scienze Giuridiche, sul sito della Università del Salento.

Gli intenti della rivista sono resi evidenti già dalla sommaria spiegazione del suo titolo. Perché 'terre adriatiche'? Non si tratta soltanto di riproporre lo studio storico delle relazioni tra 'sponde' adriatiche, oggetto secolare della riflessione di studiosi benemeriti, di convegni e di tentativi di stabilizzazione tematica affidati a riviste. Terra e mare non costituiscono più, lo sappiamo, spazi contrapposti, salvo che li si voglia considerare secondo recinzioni politiche, e anche secondo una storia, quella politica, che, ad ogni modo, fin dal Medioevo, ha ben ragione di esistere. Tuttavia c'è un'altra storia, ed anche questa di remota datazione, nella quale il mare, e per il mare, si penetra fin oltre le sponde o coste che si affacciano su di esso innervando le terre retrostanti, e le più lontane ancora, di una tessitura connettiva di lingua, di religione, di diritto e anche di sangue. Conservarsi alle origini in un'altra terra è anche unire le terre sia pure attraverso la loro stessa diversità. Il recupero della storia di queste terre unite dal mare è lo scopo della nostra rivista. Potremmo elencare il molto che si offre a *contextio*; ad esempio i diversi e fortemente complessi profili delle immigrazioni da Levante in Italia, e nel bacino adriatico. Non è esempio occasionale perché queste migrazioni avvengono come in un largo spazio costituito da una comune coscienza cristiana, che però poi, all'approdo, si frange in appartenenze; in ogni terra c'è, effettivamente, un ordine delle persone, così come un ordine delle terre: ed ecco affiorare, come questioni positive, cioè da ordinare, e per noi da conoscere, i tanti profili – e diversi rispetto alle terre di provenienza (Dalmazia, Albania, Grecia...) – del diritto di cittadinanza da acquisire, dell'assetto istituzionale (spesso feudale) delle terre da abitare, della gerarchia sociale che si mostra nell'accoglienza e, quindi, dei modi sociali della vita collettiva e della sua disciplina, dalla differenza cetuale all'impianto prosopografico dei ceti. E c'è anche un ordine delle coscienze, in particolare della coscienza religiosa, animata da culti e soprattutto riti diversi, sui quali incombe, regolatrice, e s'intende in Italia, la norma tridentina. C'è la lingua, perché se l'italiano è, fin dentro il Settecento, la lingua franca del Mediterraneo, nel suo stesso corpo si muovono, a maglie larghe, il greco, e l'albanese, e altro ancora; e così nel greco e nell'albanese si affaccia l'italiano come dall'orlo di un ricordo che la vita sostiene. E ugualmente aldilà del mare si mostra la vicenda politica ed anche istituzionale, cioè ancora come precipitato d'ordine, e in particolare di ordine dei territori, della presenza italiana, francese o spagnola nelle terre slave, albanesi o greche, e più in là ancora, in Asia minore. Infine, se il mare unisce può anche dividere, perché percorso dall'immane nemico: il Moro, il Saraceno poi il Turco, con il suo portato di guerre e trattati, di riduzione in schiavitù e commerci, di pirateria e cultura, mentre, a tratti, un potere unitario che frena, una 'compatta potenza terrena', il *kat-echon*, sorge a contrastarlo per conservare queste diversità alla loro unità come, solo in parte – storicamente – è avvenuto.

Indice

<i>Il Marcianus GR. Z 402: Un Michele Glica salentino o cipriota?</i> Roberta Durante	7
<i>The role of party patronage in populist capture of public administration: Evidence from Serbia</i> Jelena Jerinić	43
<i>Una lettura della situazione dell'italofonia in Albania</i> Frosina Londo Qyrdeti	59
<i>Storiografia e cenni su una plausibile analisi storica della Serenissima</i> Luca Rossetto	69
<i>Barones non comprehenduntur appellatione officialium</i> Giancarlo Vallone	83
<i>Defending Democracy in the Western Balkans: European Identity, Security, and Constitutional crises (1990-)</i> Ubaldo Villani-Lubelli	115
Norme per i collaboratori	139

IL MARCIANUS GR. Z 402 (= 1031): UN MICHELE GLICA
SALENTINO O CIPRIOTA? *

Roberta Durante

Riassunto: Il presente contributo prende in esame il manoscritto *Marc. gr. Z 402* (= 1031), raro testimone illustrato della *Χρονική σύντομος ἐπισύναξις* di Michele Glica, databile grosso modo all'ultimo quarto del XIII secolo. Attraverso una nuova valutazione dei dati paleografici e storico-artistici, si ridefinisce l'identità geografica del manoscritto, mettendo in discussione la tradizionale attribuzione al territorio salentino e indicando l'ambito cipriota quale verosimile luogo di copia.

Parole chiave: *Marc. gr. Z 402* (= 1031), Michele Glica, Cipro, Salento

Abstract: This essay examines the manuscript *Marc. gr. Z 402* (= 1031), a rare illustrated copy of Michele Glica's *Χρονική σύντομος ἐπισύναξις*, which can be roughly dated to the last quarter of the 13th century. Through a reassessment of palaeographical and art-historical evidence, the article reconsiders the manuscript's geographical origin, challenging its traditional attribution to the Salento region and identifying Cyprus as its most probable place of production.

Keywords: *Marc. gr. Z 402* (= 1031), Michael Glycas, Cyprus, Salento

0. Premessa

In occasione del Convegno *Dominium Officium*, celebratosi in Galatina e Soleto, sono tornata a occuparmi del manoscritto *Marc. gr. Z 402* (= 1031) (*Diktyon*, nr. 69873), che consegna la *Χρονική σύντομος ἐπισύναξις* di Michele Glica (Corfù, 1125 circa – Costantinopoli, 1204)¹. Il cimelio cartaceo è data-

* Sono grata a Marie Cronier, Santo Lucà e Valentino Pace per il prezioso confronto che ha accompagnato la stesura di questo lavoro.

¹ R. Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402: un Michele Glica italogreco? Noterella di una cronaca d'oltremare che circolò nella «Galatina letterata»', *Aevum* 97/2 (2023) 299-316.

bile grosso modo all'ultimo quarto del XIII secolo², risulta vergato da Γεώργιος ἱερὺς καὶ τάχα ὁ Ἀποστόλης³ ed è animato da numerose iniziali e brevi illustrazioni di soggetto sacro e profano, che ne costituiscono l'aspetto precipuo.

1. IL Marc. gr. Z 402 (= 1031): stato dell'arte e analisi paleografica.

Com'è noto, il manoscritto è piuttosto discusso. In un precedente lavoro mi sono chiesta se il codice sia di origine italogreca, salentina in particolare, come hanno sostenuto a torto, a mio parere, autorevoli studiosi in modo sommario o con rapidi accenni⁴.

Se Guglielmo Cavallo ha prospettato l'ambito siculo come probabile luogo di allestimento del codice⁵, Paul Canart, di contro, ne ha rivendicato un'origine salentina, ma ha fondato il suo laconico giudizio sull'ornamentazione⁶.

Successivamente Italo Furlan, in un contributo di carattere storico-artistico, ha abbozzato un'analisi paleografica del codice:

«il manoscritto è redatto in una minuscola che presenta ad evidenza le caratteristiche calligrafiche del cosiddetto “stile di Otranto” della seconda metà del XIII secolo»⁷.

Quest'ultima proposta è stata accolta da Elpidio Mioni che ha scritto:

«scriptura minuscola recentior, elegans et nitida, regionis Hydruntinae peculiaris»⁸.

² Nota evenemenziale (f. 219v) in *ibid.*, 300: Μῆνι ἰαννουαῖῳ ια' τοῦ ὀσί(ου) π(α)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Θεόδοσι(ου) τ(οῦ) Κῖνοβί(α)ρχ(ου) :- | ἐγεννήθ(η) ἡ θῦγάτηρ κύρου Ἰω(άννου) τοῦ Λαζάρ(ου). ἔτους ςςςη', ἰνδ(ικτιωνος) γ' :- | ἡμέρα, τετάρτη :-

Edizione 'diplomatica' del colofone (f. 219r) in *ibid.*, 299-300: Κ(ύρι)ε βοήθει τῷ σῶ δούλῳ Βάρδα τῷ Τρομαρχοπούλῳ | καὶ λύτρωσαι αὐτὸν ἀπὸ πάσης δαιμονικῆς ἐπειρείας. | γαστριμαργίας. πορνείας. φιλαργυρίας. ὀργῆς. λύπης. | ἀκηδίας. ὑπερηφανίας. κενοδοξίας. ἀλαζονίας. | υἰείσεως. φθόνου. ἔρειδος. ζήλου. Καταλαλιᾶς. κατὰκρίσεως. μνησικακίας. μίσους. καὶ πάσης ἄλλης | ὀργῆς καὶ κακίας. ἅμα δὲ τῷ γράψαντί Γεωργίῳ | ἱερὶ τάχα τῷ Ἀποστόλῃ σὺν τῷ ἀναγινώσκοντι καὶ ἔχοντι | αὐτῷ, φύλαττε αὐτοὺς τριάς ἡ πανολβίως. Δόξα | τῷ θ(ε)ῳ, δόξα τη θ(εο)τ(ό)κῳ + ἀμήν :-

⁴ *Ibid.*, 300-301.

⁵ G. Cavallo, 'La cultura italo-greca nella produzione libraria', in *I Bizantini in Italia* (Milano 1982) 495-612: 584 e fig. 52.

⁶ P. Canart, 'Le livre grec en Italie méridionale sous les règnes normand et souabe: aspects matériels et sociaux', *Scrittura e Civiltà*, 2 (1978) 103-162 ora rist. in Id., *Études de paléographie et de codicologie*, I-II (Città del Vaticano 2008) (Studi e testi, 450-51) I, 419: «l'ornamentation seule trahit l'origine».

⁷ I. Furlan, *Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana*, III (Milano 1980) 49-53: 49.

⁸ E. Mioni, *Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum*. II. *Thesaurus antiquus: Codices 364-414* (Roma 1985) (Indici e cataloghi, n.s., VI, 2) 153-54.

In seguito, l'origine salentina è stata condivisa da Inmaculada Pérez Martín⁹, da Francesco Lovino¹⁰, che ha ripreso, in parte, le osservazioni storico-artistiche di Furlan e, infine, da Niccolò Zorzi¹¹.

Da un esame paleografico più approfondito del codice veneto si evince, come ho già sostenuto, che «il tessuto e gli stilemi della scrittura, sebbene per alcuni versi rievochino alcuni tratti baroccheggianti dello stile salentino “barocco” di XIII-XIV secolo, non ne condividono le peculiarità salienti. La scrittura del codice evoca, infatti, le corsive epirote e cipriote, che più di altre si avvicinano alle scritture salentine; in particolare, la corsiva “chypriote carée” e la “chypriote bouclée”»¹².

Per queste ragioni ho espresso la convinzione che il manoscritto sia stato allestito a Cipro o in Epiro. Ora, a distanza di qualche tempo, dopo aver condotto uno spoglio, sia pure parziale dei manoscritti ciprioti – per lo più già catalogati e oggetto di più recenti lavori¹³ –, sono ulteriormente convinta che il codice sia di origine cipriota, come peraltro suggerisce l'esame della scrittura che presenta: asse tendenzialmente inclinato a destra, *beta* con

⁹ I. Pérez Martín, 'Lectores y público de la historiografía griega', *Estudios clásicos* 121 (2002) 125-147: 144 nt. 66; Ead., *Miguel Atalíates Historia*. Introducción, edición, traducción y comentario (Madrid 2002) (Nueva Roma, 15) LXI.

¹⁰ F. Lovino, 'The Illustrations of Michael Glycas' Βίβλος χρονική in the Marcianus gr. 402', in S.V. Maltseva, E.Yu. Stanyukovich-Denisova (eds.), *Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles*, III, (St. Petersburg 2013) 175-179.

¹¹ N. Zorzi, 'Storia antica e storia bizantina nei manoscritti della Biblioteca di Bessarione', in A. Rigo, N. Zorzi (a cura di), *I libri di Bessarione. Studi sui manoscritti del Cardinale a Venezia e in Europa* (Turnhout 2021) (Bibliologia, 59) 277-305.

¹² Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402' 302; sui codici e le scritture cipriote si vedano P. Canart, 'Un style d'écriture livresque dans les manuscrits chypriotes du XIV^e siècle: la chypriote “bouclée”', in *La paléographie grecque et byzantine*, (Paris 1977) (Colloques internationaux du CNRS, 559) 303-321; Id., 'Les écritures livresques chypriotes du milieu du XI^e siècle au milieu du XIII^e et le style palestino-chypriote «epsilon»', *Scrittura e Civiltà* 5 (1981) 17-76 [= Id. 2008, I, 677-747]; Id., 'Deux témoins de la “chypriote bouclée”: le Vaticanus graecus 578 et le Monacensis graecus 284', in I. Sevcenko, I. Hutter (hrsg.), *Aetos. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998* (Stuttgart – Leipzig 1998) 40-45; F. D'Aiuto, 'Cipro o Rodi (e Cilicia)? La scrittura «α μὲν distendu»', in F. D'Aiuto, C. Pasini (a cura di), *Libri, scritture e testi greci. Giornata di studio in ricordo di Mons. Paul Canart* (Città del Vaticano 2022) (Studi e testi, 554) 105-222, con tavv. 1-72 f.t.; Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402' 302-303.

¹³ J. Darrouzès, 'Les manuscrits originaux de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris', *Revue des études byzantines* 8 (1950) 162-196; R. Browning, C. Constantinides, *Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570* (Washington, DC - Nicosia 1993); M. Cronier, 'Quelques manuscrits médicaux grecs liés à Chypre', in C. Brockmann, D. Deckers, D. Harlfinger, S. Valente (éd.), *Griechisch-byzantinische Handschriftenforschung. Traditionen, Entwicklungen, neue Wege* (Berlin - Boston, De Gruyter, 2020) 131-144, 756-758; M. Fanelli (a cura di), *Cipro nella Biblioteca Marciana di Venezia. Manoscritti, testi e carte. The 24th International Congress of Byzantine Studies Venice and Padua, 22-27 August 2022 The Exhibitions* (Venezia 2022).

l'occhiello inferiore unito al tratto verticale appena oltre la linea d'appoggio, *gamma* maiuscolo con il tratto orizzontale che s'inarca verso l'alto; aste che curvano il tratto finale a sinistra (*phi*, *tau*, *kappa*), *omega* con anse larghe e rotonde; *pi* con i due segmenti paralleli prolungati e leggermente inclinati a destra; *epsilon* di modulo grande arrotondato con lungo tratto mediano, in legatura con *pi*, con *iota* discendente che curva a destra, o di piccolo modulo con *ny* (minuscolo) e *phi* (tavv. 1-3). A ben vedere queste caratteristiche sono peculiari dei manoscritti ciprioti dei secoli XII-XIII (prima metà) e già preludono a forme che si definiranno successivamente.

A sostegno dell'origine cipriota mi ero giovata del confronto con la scrittura del *Vat. Pal. gr.* 367¹⁴ (*Diktyon*, nr. 66099), vergato in «chypriote carrée» e «chypriote bouclée», utilizzate entrambe, come sovente accade nella produzione libraria cipriota. Questa forma di digrafismo è presente anche nel codice marciano, dove il copista Giorgio alterna i due differenti sistemi grafici¹⁵. Richiamo, ancora, l'attenzione sul medesimo manoscritto della Vaticana anche per il sobrio ornato in vermiglione – piccole iniziali con appendici fogliacee e sottili, stilizzati elementi che compongono le linee di separazione testuale – in accordo con l'apparato decorativo del Glica marciano (ff. 91r, 207r) e per la stretta affinità al quale riconduce, peraltro, la somigliante imbarcazione a remi del f. 89r., con scafo affusolato, linea di chiglia curva ed estremità rialzate.

Ulteriori raffronti paleografici con altri codici consentono di escludere un contesto salentino per il manoscritto di Venezia confermando invece, a mio parere, l'origine cipriota. A tal fine e a titolo esemplificativo, segnalo tra gli altri codici certamente ciprioti: il *Paris. gr.* 822 (*Diktyon*, nr. 50407) del XIII-XIV secolo¹⁶; il *Vat. gr.* 212 (*Diktyon*, nr. 66843) copiato negli anni 1337-1340¹⁷; l'*Oxon. Bodl. Barocci* 27 (*Diktyon*, nr. 47313) della metà del XIV secolo (tav. 4)¹⁸ o il *Paris. gr.* 723 (*Diktyon*, nr. 50305), eseguito nel 1368 (tav. 5)¹⁹. La scrittura di questi cimeli presenta un insieme di tratti peculiari²⁰ che oc-

¹⁴ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* 153-165 nr. 11, pls. 45-46, 185a, 236-237.

¹⁵ Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402' 300-302.

¹⁶ Darrouzès, 'Les manuscrits originaux de Chypre' 181; Canart, 'Les écritures livresques chypriotes' 41.

¹⁷ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* nr. 50, 209-212, pls. 81-82; Cronier, 'Quelques manuscrits' 139 nt. 37, 141.

¹⁸ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* 173-176 nr. 36, pls. 54-56.

¹⁹ *Ibid.*, 216-219 nr. 52, pls. 84, 190b.

²⁰ Si osservino i vezzi grafici, quali volute, svolazzi ricorrenti, tratti sottili di singole lettere o segni tachigrafici che si allungano sul margine bianco oltre la griglia testuale; il carattere più o meno arruffato; gli occasionali ingrandimenti di grafemi; la consueta abbreviazione di -ov

corrono nel manoscritto marciano e talvolta si riscontrano anche nei manoscritti salentini, a tal punto che non di rado si è verificato qualche scambio di attribuzione, come peraltro ho già avuto modo di rilevare: «che [...] le grafie delle due differenti aree possano essere anche scambiate o confuse, lo dimostra il caso di un Lezionario dei Vangeli del XIII secolo, l'attuale Ambr. D 108 sup. [...] che, considerato salentino, sarebbe stato confezionato, a parere di Santo Lucà, in ambito cipriota, sebbene esso sia stato poi annotato da un copista cinquecentesco in Terra d'Otranto, dove venne acquistato nel 1606, a Martano precisamente [...] prima di giungere in Ambrosiana. La centralità di Cipro quale punto d'approdo per i pellegrini diretti in Terra Santa o verso il Sinai, così come il ruolo della Terra d'Otranto nell'assorbire e diffondere nuove mode e temi iconografici nel XIV secolo, sono stati del resto più volte evidenziati. Tali dinamiche risultano strettamente intrecciate con eventi storici di grande rilievo, tra cui la caduta di Gerusalemme nel 1244, quella di San Giovanni d'Acri nel 1291 e la dissoluzione del regno latino di Gerusalemme, sopravvissuto unicamente nell'isola di Cipro. Che in questa «diffusione di ritorno» siano stati trasmessi e veicolati non solo influssi artistici, ma anche testimonianze scrittorie, non desta meraviglia come attesterebbe, a mio avviso, il già citato Ambr. D 108 sup.»²¹.

Queste e altre osservazioni sugli scambi culturali tra Cipro e la Terra d'Otranto sono state riprese in un più recente lavoro da Francesco Lovino, ma con l'intento di respingere la mia proposta di assegnare l'allestimento del Glica marciano in area cipriota e di ribadire, al contrario, l'origine salentina²². Lo studioso, d'altronde, aveva abbracciato la tesi greco-pugliese in un precedente contributo di carattere storico-artistico, nel quale il referente iconografico principale è rappresentato dal mosaico idruntino²³. La più recente e, per certi versi, articolata linea argomentativa dello storico dell'arte si rivela, tuttavia, poco chiara e poco convincente, come emerge già dalla trascrizione (parziale) del *colophon* (f. 219r)²⁴, che ripropone, con diverse approssimazioni la versione di Furlan²⁵.

accentato mediante due tratti orizzontali oppure obliqui apposti sopra; *tau* alto «a bandiera» o «a ombrello»; alcune sovrapposizioni di lettere e una generale tendenza all'appiattimento grafico.

²¹ Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402' 303.

²² F. Lovino, *Oltre Bisanzio. Le illustrazioni dei manoscritti italogreci della Biblioteca Marciana di Venezia*, Milano 2024 (Culture artistiche del Medioevo, 4) 73-89.

²³ Id., 'The Illustrations of Michael Glycas'.

²⁴ Cfr. *supra*, nt. 3, per l'edizione 'diplomatica' completa del *colophon*.

²⁵ Furlan, *Codici greci illustrati* 49, trascrizione: «Κύριε βοήθει τῷ σῶ δοῦλῳ Βάρδα τῷ Τρομαρχοπούλῳ ἅμα δὲ τῷ γράσαντι Γεωργίου ἱερεὶ τάχα τῷ Αποστόλῃ σὺν τῷ ἀναγνόνσκοντι καὶ ἔχοντι αὐτῷ, φύλαττε αὐτοὺς τριάς ἀπανολβίως³. 3. Vogel-Gardthausen, *Die griechischen Schreiber*,

Segue la lettura paleografica del codice da parte di Lovino, in cui sono ripresi i caratteri generali del cosiddetto “stile barocco” salentino, enucleati dagli studiosi²⁶:

«Se osserviamo il manoscritto marciano, si notano alcune peculiarità grafiche utilizzate dal copista, analoghe, ma non identiche alle caratteristiche che Jacob aveva riconosciuto tipiche per le scritture barocche e cipriota [...]»²⁷.

In realtà, Jacob nella sua analisi si limitava a osservare la condivisione dell'abbreviazione -ὄν eseguita a mo' del segno matematico per uguale che, come è noto, è presente non solo in Terra d'Otranto, ma nella stessa Cipro e in Epiro²⁸.

Un altro aspetto poco significativo al quale Lovino ricorre per confutare l'origine cipriota del manoscritto è il sistema di datazione utilizzato nella nota evenemenziale del manoscritto marciano (f. 219v)²⁹:

«Un pur minimo indizio contro la provenienza cipriota può essere rilevato anzitutto nell'annotazione al f. 219v [...] che] utilizza infatti la datazione bizantina, che contava gli anni dalla Creazione, contrariamente all'uso invalso a Cipro, che partiva dalla nascita di Cristo»³⁰.

Che si tratti di «un pur minimo indizio» è dato certo, dal momento che se è vero che la modalità invalsa a Cipro è quella di indicare l'anno secondo l'uso occidentale grosso modo dal XIV secolo – si vedano, ad es., il *Vat. gr.* 569 (*Diktyon*, nr. 67200), f. 340r³¹; il *Paris. gr.* 234 (*Diktyon*, nr. 49806), f. 444r³² e così via – è anche vero che numerosi cimeli attestano l'uso bizantino – si vedano, tra gli altri, gli esempi forniti dal *Paris. gr.* 723 (*Diktyon*, nr. 50305), f. 208v³³ o dal *Sinait. gr.* 432 (*Diktyon*, nr. 58807), f. 172v³⁴.

p. 70»; Lovino, 'Oltre Bisanzio' 73, trascrizione: «Κυrie βοηθει τω σω δουλω Βαρδα τω Τρομαρχοπουλω ἅμα δε τω γραψαντι Γεωργιου ιερει ταχα τω Αποστολη συν τω αναγιωσκοντι και ἔχοντι αὐτω, φυλαττε αὐτους τριας ἀπανόλβιως¹. I. Vogel-Gardthausen, 1909, p. 70».

²⁶ A. Jacob, 'Les écritures de Terre d'Otrante', in *La paléographie* (Paris 1977), 269-81; D. Arnesano, *La minuscola «barocca». Scritture e libri in Terra d'Otranto nei secoli XIII e XIV* (Galatina 2008) (Fonti medievali e moderne, 12); S. Maleci, *La Scrittura "Barocca Otrantina" nei Codici Profani della Biblioteca Medicea Laurenziana. Note per uno studio morfologico ed evolutivo della grafia* (Firenze 2024).

²⁷ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 82;

²⁸ Jacob, 'Les écritures' 275.

²⁹ Cfr. *supra* nt. 2.

³⁰ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 82.

³¹ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* 205-209 nr. 49, pls. 79-80, 189.

³² *Ibid.*, 146-148 nr. 28, pl. 40-42 et 184.

³³ V. *supra* nt. 19.

2. IL Marc. gr. Z 402 (= 1031): l'ornamentazione

La relazione del codice Marciano con la produzione libraria cipriota, suggerita dalle caratteristiche della scrittura, trova ulteriore riscontro nell'apparato ornamentale del manoscritto che, ricco e articolato³⁵, si discosta sensibilmente dalle tipicità artistiche salentine³⁶ e si avvicina piuttosto ad altri modelli, come si avrà modo di osservare.

D'altra parte, la più recente lettura storico-artistica proposta da Lovino, a sostegno dell'origine salentina del codice veneziano, non ha offerto confronti sufficientemente stringenti da consentire un'attribuzione sicura in tal senso. Lo studioso osserva:

«Il ciclo di immagini, sebbene le Cronache di Glycas fossero pressoché sconosciute al di fuori di Costantinopoli, sembra strettamente legato al *milieu* salentino, e attinge copiosamente al repertorio artistico che si era sedimentato durante la dominazione normanna sveva in Puglia [...]. Le curiose raffigurazioni di animali lungo i margini dei fogli risalgono al tardo XI secolo pugliese [...], un dialetto artistico che unisce la Capitanata alla Terra di Bari alla Terra d'Otranto, travalicando campanilismi e barriere linguistiche [...]. Due codici pugliesi dell'XI secolo ne recano traccia, uno scritto in latino e il secondo in greco [...] le *Metamorfosi* Neap. IV F 3 [...] il *Physiologus*, E 16 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano [...] Il drago raffigurato nel Glycas al f. 78v ricorda da vicino il serpente al f. 5r del *Physiologus*, dotato di due orecchie e con la coda intrecciata (figg. 83, 84). Ed è un dialetto che con la sua variegata fauna affolla i pavimenti monumentali di Otranto e Trani [...] i portali delle chiese [...], fino ai codici più raffinati nel Duecento meridionale, come il *De arte venandi cum avibus* Pal. lat. 1071 [...]»³⁷.

Questa analisi appare nel complesso piuttosto generica e, in alcuni punti non del tutto persuasiva, come mostrano le osservazioni che seguono. Intanto, non vi è alcun *distinguo* tra le varie aree pugliesi, tra le quali non si registrano relazioni significative; ciò, tuttavia, non incide in modo sostanziale sull'analisi artistica del codice, poiché in assenza di evidenze decisive, né i motivi decorativi né specifiche tipologie figurative possono costituire criteri attendibili per determinare il luogo di origine dei manufatti, largamente veicolati o diffusi in tutto il bacino mediterraneo da vari media. D'altronde, *Le*

³⁴ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* 189-191 nr. 42, pls. 63, 186c.

³⁵ Furlan, *Codici greci illustrati*; Lovino, 'The Illustrations of Michael Glycas'; Id., 'Oltre Bisanzio'.

³⁶ Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402'; *infra* nt. 52.

³⁷ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 74.

Metamorfosi di Ovidio trasmesse dal codice latino *Neap.* IV F 3³⁸ non presentano, a mio parere, affinità con il codice della Marciana.

Il serpente del *Physiologus* salentino (XI sec.?) *Ambr.* E 16 *sup.* (*Diktyon*, nr. 42678), da solo, non può essere assunto come valido termine di paragone così come il profilo di un serpente non può rappresentare di per sé un elemento dirimente per la collocazione di un manoscritto. Nello specifico, il rettile, sinuoso, allungato, talvolta con scaglie ben rilevate, non è peculiare dell'area salentina. Se poi si osservano attentamente il drago alato (f. 78v), l'aspide (f. 43v) e il serpente dell'*Ambr.* E 16 *sup.* si noterà che quest'ultimo, la cui parte terminale della coda curva a formare un anello, ha orecchie triangolari, leggermente proiettate verso il muso a differenza del drago, dotato anche di arti anteriori, che le ha piccole e tonde, mentre l'aspide le possiede più lunghe e rivolte all'indietro.

Del resto, i serpenti, con o senza orecchie, ricorrono praticamente ovunque nell'arte e s'insinuano anche negli apparati decorativi di manufatti librari prodotti a Cipro o che vi transitarono: si vedano, a mo' di esempio, i ff. 6r, 49v-50r del *Paris.* 633 (*Diktyon*, nr. 50214) del 1186³⁹; il f. 140r (fig. 3) dell'*Ambr.* A 95 *sup.* (*Diktyon*, nr. 42206) della prima metà del XIV secolo⁴⁰, ovvero della miscellanea medica che verosimilmente funse da modello per il *Marv. gr.* XI, 21 (= 453) (*Diktyon*, nr. 70657), esemplato verosimilmente a Kikkos dal medesimo copista, dove un altro serpente che curva la coda è disegnato al f. 138v⁴¹.

Si osservino, inoltre, i due altri ofidi, privi di orecchie, che si snodano e strisciano nella parte superiore e inferiore del f. 26v del Glica marciano (tav. 2): essi paiono avere un riscontro nelle turgide figure serpentiformi che avvincano i dannati (fig. 1) nella scena del *Giudizio universale* della *Panagia Phorbiotissa* di Asinou, a Nikitari⁴².

La scena della Crocifissione (f. 151r), nella quale compaiono Longino e *Stephaton*, non trova confronti significativi in ambito figurativo salentino, tanto che non sono stati richiamati paralleli librari o monumentali. Diversamente, questa soluzione iconografica, ben documentata nella tradizione figurativa bizantina – si ricordi, tra gli esempi più antichi, la Crocifissione del Tetravangelo di Rabbula al f. 13r, (an. 586)⁴³ –, ricorre con continuità in varie aree

³⁸ Digital ID <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.4524>

³⁹ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* 90-94 nr. 11, pl. 14-16, 177b

⁴⁰ Descrizione in Cronier, 'Quelques manuscrits' 131-136.

⁴¹ Descrizione in *Ibid.* 136; Fanelli (a cura di), *Cipro nella Biblioteca* 73, 78; tav. 27a;

⁴² A. Stylianus, J.A. Stylianus, *The painted churches of Cyprus* (London 1964) 60 fig. 21.

⁴³ Descrizione e digitalizzazione disponibili online

[<https://tecabml.contentdm.oclc.org/digital/collection/plutei/id/176256>].

dell'ecumene bizantina, in Cappadocia (Karanlık kilise, Göreme)⁴⁴, per esempio, o nella stessa Cipro, dove lo schema sopravvive anche nel XVI secolo (San Michele Arcangelo, Vizakia)⁴⁵; in queste e simili composizioni, posizionati all'estremità dei bracci orizzontali della Croce, sono profilati spesso il Sole e la Luna, secondo un modulo disegnativo adottato qua e là nel codice (si vedano i ff. 11v, 12r [tav. 1], 151r), oppure due piccole figure alate stilizzate, gli angeli della Passione, che compaiono anche nel Glica.

Lovino avanza, tuttavia, un'ipotesi suggestiva:

«la titubanza e lo sguardo smarrito della figura si legano ai pochi versi che [...] Nicola Nettario aveva dedicato a [...] Longino»⁴⁶.

Sull'immagine del *Mandylyon* (f. 208r) l'autore si era già espresso nel 2013:

«[...] the closest example to Glycas' Mandylyon is indeed the Blessing Christ portrayed in the Crypt of Saint Margaret in Mottola, on the Ionian coast of Italy, dating back probably a few years before the making of the Marcianus gr. 402 [14, p. 255 and fig. 211]»⁴⁷.

Nel 2024, il medesimo studioso pone in relazione l'immagine anche con il *Mandylyon* della chiesa di San Giovanni evangelista a San «Cesareo» di Lecce⁴⁸, pur aggiornando la propria analisi stilistica con due referenti artistici, già segnalati⁴⁹, che rimandano, in parte, proprio all'area di origine che egli contesta: Sakli Kilise (Göreme) e *Panaghia tou Arakou* (Lagoudera)⁵⁰.

«Il dettaglio dello sguardo laterale [...] evoca esempi ciprioti [...]. Il Duecento pugliese trovò in Cipro un polo artistico in grado di rinnovare la tradizione artistica "bizantina"»⁵¹.

⁴⁴ E.G. Rivas, Ezequiel Gustavo, 'Narrar y describir: ékphrasis, relato e imagen en el centón Christus patiens', *Anales de Filología Clásica* 33/2 (2020) 111-124: fig. 2.

⁴⁵ A. Stylianus, J.A. Stylianus, *The painted churches of Cyprus. Treasures of byzantine art* (London 1985) 112-113.

⁴⁶ Sul carme in questione v. M. Gigante, *Poeti bizantini di Terra d'Otranto nel secolo XIII* (Galatina 1979) 78-79, 87, 95.

⁴⁷ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 177.

⁴⁸ *Sic, recte* Cesario; si veda anche «Cupertino» (*sic, recte* Copertino) in *ibid.* 88.

⁴⁹ Durante, 'Il Marcianus gr. Z 402', 305 e nt. 42: «[...] non è forse un caso che il *Mandylyon* di f. 208r (Fig. 4), corrispondente a un modulo iconografico già eseguito a Sakli Kilise in Cappadocia tra X e XI secolo, sia stato considerato da Herbert L. Kessler più vicino al modello dell'affresco dipinto nella chiesa *Panaghia tou Arakou* (an. 1192) a Lagoudera, isola cipriota (Fig. 5)».

⁵⁰ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 80.

⁵¹ *Ivi.*

Non sarà, invece, che questa particolarità formale – ampiamente attestata nella produzione cipriota – costituisca, più che una semplice evocazione di modelli, un valido elemento indiziario per ipotizzare l'effettiva origine isolana del codice? Del resto, un riflesso del *Mandylion* e del volto di Cristo con la chioma compatta, modellata in volume, del codice marciano (figg. 5-6), affiora anche negli affreschi della succitata *Panagia Phorbiotissa* di Asinou (figg. 7-9).

Lovino pare cadere in contraddizione, anche quando, sulla base degli studi sullo stile decorativo salentino⁵², afferma:

«Il problema principale risiede nella ricchezza stessa della decorazione del codice marciano, che non è comparabile con la produzione salentina coeva: laddove la maggior parte dei codici presenta principalmente testate ornamentali e qualche rara iniziale zoomorfa, il Marc. gr. Z. 402 si riempie di animali, episodi biblici, eventi atmosferici, scene di cerimoniale bizantino, tutto nei risicati margini lasciati dal testo. Questo *corpus* di immagini può essere considerato una preziosa aggiunta al patrimonio librario salentino, scarsamente illustrato quando non completamente aniconico [...], analogamente ad un altro manoscritto di Terra d'Otranto recentemente studiato, il ms. 922 del Trinity College di Dublino⁵⁰.

50. Crostini 2018, pp. 137-165»⁵³.

Alla luce di queste considerazioni e in assenza di riscontri solidi, risulta difficile continuare a sostenere con sicumera l'origine salentina del codice, tanto più che risulta privo di fondamento il riferimento all'Iliade di Dublino Ms. 922 (*Diktyon*, nr. 13602), copiata intorno al 1290. Si tratta, infatti, di un manoscritto corredato da un esuberante apparato aniconico, per giunta estraneo al Glica marciano, e non dal singolare ciclo illustrativo che muove, invece, i personaggi iliadici nel Breslaviense Rehdiger 26 (*Diktyon*, nr. 72188), manoscritto del 1270 ca⁵⁴.

Ci si chiede in che misura sia coerente la scelta dell'immagine di copertina di *Oltre Bisanzio* – introdotta dal sottotitolo «Le illustrazioni dei manoscritti

⁵² *Résumé* e bibliografia in R. Durante, 'Iniziali e immagini a confronto. Alcuni esempi tratti da codici salentini', in M. Cronier, B. Mondrain (éd. par), *Le livre manuscrit grec: écritures, matériaux, histoire. Actes du IXe Colloque international de Paléographie grecque (Paris, 10-15 septembre 2018)*, Association des Amis du Centre d'Histoire et de Civilisation de Byzance (Paris 2020) (*Travaux et Mémoires*, 24/1) 113-134; mi permetto anche di rinviare a Ead., ΣΑΛΛΕΝΤΙΑ. *Storia religiosa e produzione libraria: XIV-XVI secolo. Il Vaticano Borg.* gr. 7 (Lecce 2025).

⁵³ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 82.

⁵⁴ R. Durante, 'L'Iliade in Terra d'Otranto: il teatro di Omero nell'inedito ciclo illustrativo del Breslaviense Rehdiger 26 Terra d'Otranto', *Aevum* 86/2 (2012) 493-517.

italogreci della Biblioteca Marciana di Venezia» –, che riproduce lo *specimen* (f. 198r) di un codice piuttosto discusso.

Forse non è del tutto fortuito che il manoscritto non sia mai stato citato come scrittura connotante la produzione libraria salentina da André Jacob⁵⁵ o Daniele Arnesano⁵⁶.

In effetti, le illustrazioni del codice possono essere poste in relazione con le pitture e l'ornamentazione di monumenti e manoscritti d'oltremare o d'ambito cipriota. Avevo già rilevato affinità con gli animali, i profili dei volti, le posture delle vivaci figurette, gli angeli o le oscure entità alate che animano il *Vat. gr.* 1231⁵⁷ (*Diktyon*, nr. 67862) copiato agli inizi del XII secolo da Ἰωάννης Ταρσίτης su richiesta del protonobilissimo granduca e *anagrapheus* di Cipro Λέων Νικερίτης⁵⁸.

Si consideri, ora, anche *L'ospitalità di Abramo* del Glica marciano (f. 96r, fig. 10), che appare eseguita secondo un modulo iconografico analogo, sebbene parziale, a quello della medesima scena al f. 40r del Bruxelles, ms. 10175 (anni 1270–1280), latore dell'*Histoire Universelle*, tradizionalmente localizzato ad Aciri e più recentemente ricondotto all'area cipriota⁵⁹ (fig. 11).

Particolarmente significative, a mio giudizio, appaiono le consonanze figurative con il *Paris. gr.* 2294 (*Diktyon*, nr. 51924)⁶⁰, la miscellanea medica che ebbe come modello (ff. 68-97, 99-104) il già citato manoscritto cipriota *Marc. gr.* XI, 21 (= 453). Il codicetto parigino (220 × 140 mm) presenta una fitta ornamentazione marginale di fattura modesta, ma vivace, costituita da motivi fioriti, boccioli saturi di colore, vasellame, figurette, piccoli esseri vertebrati e invertebrati, volti sommariamente abbozzati, radici che paiono assumere fattezze umane (tav. 6). Tale repertorio rivela talune affinità con quello del Glica marciano, al punto da suggerire l'esistenza di modelli comuni circolanti nel

⁵⁵ V. tra gli altri Jacob, 'Les écritures'; Id., 'Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otrante', in P.F. Palumbo (a cura di), *Atti del III Congresso Internazionale di Studi Salentini e del I Congresso Storico di Terra d'Otranto, Lecce, 22-25 ott. 1976* (Lecce 1980) 51-77.

⁵⁶ Arnesano, *La minuscola «barocca»*.

⁵⁷ Durante, 'Il Marcianus' 303-304 e n. 31; M. Vogel, V. Gardthausen, *Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance* (Leipzig 1909) 201; E. Gamillscheg, D. Harlfinger, P. Eleuteri, *Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600*. 3. Rom mit dem Vatikan. A. Verzeichnis der Kopisten. 3 (Wien 1997) 308; Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts from Cyprus* 68-70 nr. 5.

⁵⁸ J. Darrouzès, 'Autres manuscrits originaux de Chypre' *Revue des études byzantines*, 15 (1957) 131-168: 156 nr. 117.

⁵⁹ Sul codice si veda più recentemente *Il manoscritto Saibante-Hamilton 390*. Ed. critica diretta da M.L. Meneghetti, coordinamento editoriale di R. Tagliani (Roma 2019) LXXVIII; il manoscritto è consultabile online [https://uurl.kbr.be/1734439].

⁶⁰ Descrizione del codice in Cronier, 'Quelques manuscrits' 137-140.

medesimo ambiente cipriota o forse, ma meno verosimilmente, un rapporto di dipendenza da quest'ultimo sul piano figurativo.

Emblematici, in tal senso, sono, nell'insieme, alcuni soggetti del ricco catalogo faunistico – quali il granchio, lo scorpione, il gallo, la lepre, e così via, raffigurati singolarmente o in sequenza – nonché i profili dei volti, che presentano stringenti analogie formali con quelli del Glica (figg. 4, 13, 15, 17, 20, 25, 27, 29; tav. 6).

A questi dati si possono aggiungere anche le affinità che emergono dal confronto con altri manoscritti di chiara origine cipriota, determinate da taluni motivi aniconici, come la larga fascia a intreccio geometrico, disegnata nella parte superiore della guardia anteriore (f. [III]r (fig. 30) del *Marv. gr. Z* 402 (= 1031), osservabile anche, ad esempio, al f. 213r (fig. 31) del Menologio *Paris. gr.* 1590 (*Diktyon*, nr. 1590) copiato nel 1063⁶¹, nonché ai ff. 117r e 194v del succitato *Paris. gr.* 633, che trasmette omelie di Giovanni Crisostomo (an. 1186)⁶².

Quanto all'iniziale figurata che ritrae Costantino il Grande nel codice marciano (ὁ μέγας Κωνσταντῖνος, f. 167r, tav. 3), il mancato reperimento in area salentina di immagini, che evocano la testa coronata, provvista di rossi *praependulia*, impone di volgere ancora una volta lo sguardo a est, dove si rintracciano simili effigi: si vedano, tra le altre, le icone della *Panaghia Phorbiotissa d'Asinou*, a Nikitari (fig. 32)⁶³ o del monastero di *Agios Neophytos*, a Paphos (fig. 33)⁶⁴.

Veniamo ora alla lettura iconologica di Lovino che mette in relazione le immagini di Basilio I, Fozio e Leone VI il Saggio con la figura dell'innografo Marco d'Otranto. Sulle argomentazioni attributive dello studioso, piuttosto deboli, è sufficiente riproporre quanto scritto da Antonino Tranchina nella recensione alla monografia *Oltre Bisanzio*:

[...] das Hauptargument liefern zwei Miniaturen, von denen / recte: von den / eine die Wiedereinsetzung des Patriarchen Photios darstellt, die andere hingegen den Mordversuch an Kaiser Leon VI. Laut Lovino wäre die Darstellung des Kaisers Basileios I., der den Patriarchen zurück in Amt und Würden brachte, eine Allusion an die Wiederherstellung der byzantinischen Herrschaft

⁶¹ Browning, Constantinides, *Dated Greek Manuscripts* 49-54 nr. 1, pls. 1, 171.

⁶² V. *supra* nt. 39.

⁶³ O. Perdiki, A. Nicolaidès, 'Sainte souveraine et saintes princesses dans la peinture monumentale des églises byzantines de Chypre', in É. Malamut, A. Nicolaidès (dir.), *Impératrices, princesses, aristocrates et saintes souveraines: de l'Orient chrétien et musulman au Moyen Âge et au début des Temps Modernes* (Aix-en-Provence 2014) 25-36: fig. 2.

⁶⁴ L'immagine è visibile online [<https://www.europeana.eu/it/galleries/24450-the-rapturing-frescoes-of-saint-neophytos-enkleistra>].

in Süditalien. Darüber hinaus deutet er die Miniatur des im Kloster des Hl. Mokios am Boden liegenden Leon als implizite Referenz auf Markos, den Abt des Klosters, der in der Folge die Klostergemeinschaft zu rehabilitieren versuchte. Dieser wurde seit dem 12. Jahrhundert mit einem gleichnamigen Erzbischof von Otranto identifiziert. Zweimal (i.e. im Fall Basileios ' und Leons) würde also Süditalien in den historischen Szenen eine hervorgehobene Rolle spielen. Tatsächlich ist die Schlüsselfigur dieses Arguments, Markos, auf folio 198r nicht dargestellt. Ein solches proleptisches Bild (d.h. die Implikation der späteren Rehabilitation in der Darstellung des Mordversuchs) stimmt nicht mit dem Darstellungskonzept der gesamten Handschrift überein, insofern der Künstler meist sehr wörtlich, manchmal anekdotisch verfährt. Wenn also auch der Glykas der Marciana salentinisch wäre, so harrt eine hinreichend sichere Herkunftsbestimmung weiterhin stärkerer Argumente⁶⁵.

*

D'altra parte, anche sul piano generale le osservazioni di Lovino, sulla fioritura libraria di XIII-XIV secolo e la comunità ellenofona di Terra d'Otranto, sollevano qualche perplessità.

Se le argomentazioni sull'«età dell'oro» salentina – indotta e favorita da circostanze politiche come il ritorno alla pace con gli Angioini, «con la restaurazione dell'Impero bizantino sotto la dinastia paleologa e, infine con l'unione delle due Chiese realizzata al Concilio di Lione del 1274»⁶⁶ – possono apparire opinabili e sono state giudicate «quantomeno discutibili»⁶⁷, pur continuando a mantenere, a mio parere, la loro indubbia validità, certamente non condivisibile è il riferimento di Lovino a un'epigrafe, custodita nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce (inv. 15.), che ho avuto modo di esaminare recentemente⁶⁸.

Nell'esposizione sulla «minoranza ellenica» e l'identità ellenofona salentina, lo storico dell'arte ha incautamente richiamato la suddetta iscrizione per l'occorrenza erronea di un termine: ἐτρός. Come si vedrà, trascrizione e interpretazione sono viziate da patenti errori che negli anni hanno compromesso la corretta esegesi dell'epigrafe. Egli scrive:

«Un'iscrizione funeraria nel museo provinciale [...] recita:

⁶⁵ Byzantine Review 07.2025.055, 346-347, disponibile online [https://ejournals.uni-muenster.de/byzrev/article/view/8907/8940].

⁶⁶ A. Jacob, 'Testimonianze bizantine nel Basso Salento', in S. Palese (a cura di), *Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa* (Galatina 1982) 49-69: 64.

⁶⁷ Lovino, 'Oltre Bisanzio' 88.

⁶⁸ Nel Museo è attualmente in corso l'allestimento della sezione medievale con uno spazio dedicato alle epigrafi. Mi permetto di indicare il mio contributo all'interno del catalogo in c.d.s. R. Durante, 'Le iscrizioni bizantine del museo Sigismondo Castromediano: per una bibliografia ragionata'.

Κ(υρι)ε Ι(ησο)υ Χ(ριστ)ε ο / Θ(εο)ς μ(ου), ο / [φι]λως δεξα / μενος τ(ου) τε / λον(ου) / των / στε/ναγμ[ον] / ...αν / ...ο / ...τα / ...απ. / καμ(ου) τ(ου) [α]μαρτ/ολ(ου) Β/ασηλ/η(ου) τη δ/υναμη τ(ου) τημ/ι(ου) σ(ου) / στα[υρ(ου)] / σκε/πε φ/ρ(ου)[ρησον] / φθλατ[τε] / τον σων / έντι(ου)⁸⁴.

⁸⁴. “Signore Gesù Cristo, mio Dio, tu che hai ricevuto con favore il lamento del pubblicano (Lc, XVIII, 13)... e per me, il peccatore Basilio, per il potere della tua venerata croce, proteggi, osserva, difendi il tuo popolo”. L’iscrizione, forse del XII secolo, proviene da Roca Vecchia, un borgo sulla costa adriatica a nord di Otranto [...].

Si tratta dell’unica attestazione del termine έννός, fra l’altro in forma errata rispetto al corretto έθνός, in tutta l’area salentina; se [...] nel XII secolo il povero defunto Basilio desiderava la protezione di tutto il popolo cristiano, senza alcuna distinzione di rito, un secolo dopo la situazione era radicalmente differente. Il vocabolario greco è specchio fedele di questa deriva nei rapporti. I greci dell’Italia meridionale indicavano gli abitanti che non erano ortodossi, non erano bizantini, e inoltre non erano né arabi né ebrei, col termine Φράγκοι, franchi, e più raramente έθνοι, barbari [...]⁶⁹.

Lo studioso riprende liberamente, privandola della formula cristologica iniziale, l’edizione di Linda Safran⁷⁰, la quale pur condividendo la provenienza (Roca Vecchia), la tipologia testuale (iscrizione funeraria) e la datazione al XII secolo (ma dubitativamente: XII secolo?), presentate da André Guillou⁷¹, ne aveva in parte modificato l’edizione, sostituendo il termine [τ]έκνον con ετνιου, (corr. εθνιου) ovvero con il genitivo di un rarissimo diminutivo della parola έθνος⁷², che non compare in un prezioso disegno (Lecce, Biblioteca provinciale, ms. 292/19, fig. 34) di Luigi Giuseppe De Simone (1835-1902)⁷³. Su questo documento si fonda l’edizione del liturgista e paleografo André Jacob, pubblicata nel 2014 assieme ad altre epigrafi del Museo leccese (inv. 52 + 5219, 55 e 5217, frammento) e probabilmente sfuggita a Lovino. Jacob, dopo aver indicato correttamente il sito di provenienza delle iscrizioni, Torre dell’Orso, ed emendato le passate edizioni, riferisce in dettaglio sui motivi per i quali le iscrizioni citate non possano essere considerate epitaffi, ma suppliche di viaggiatori, rivolte a Cristo (inv. 52 + 5219: invocazione di un certo Basilio e di un certo Kaloritzès) e alla Croce (inv. 55: invocazione del

⁶⁹ Lovino, ‘Oltre Bisanzio’ 86-87.

⁷⁰ L. Safran, *The Medieval Salento. Art and Identity in Southern Italy* (Philadelphia 2014) [Database] 304-305 nr. 104.

⁷¹ A. Guillou, *Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie* (Rome 1996) (Collection de l’École française de Rome, 222) 169 nr. 153.

⁷² A. Jacob, ‘La grotte de San Cristoforo à Torre dell’Orso (province de Lecce) et ses inscriptions byzantines’, *Rendiconti. Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia*, serie III, 86 (2013-2014) 513-536: 522-528.

⁷³ Sul personaggio si vedano Jacob, ‘La grotte’ 516 nt. 10; A. Capone (a cura di) *Luigi G. De Simone dalla Terra d’Otranto all’Italia unita* (Roma 2026).

suddiacono Costantino), prima di imbarcarsi per la Grecia; esse sono databili non al XII secolo, ma all'inizio o alla prima metà del precedente. Di seguito, per una corretta comprensione del testo, l'edizione (inv. 52 + 5219) corretta dell'epigrafe:

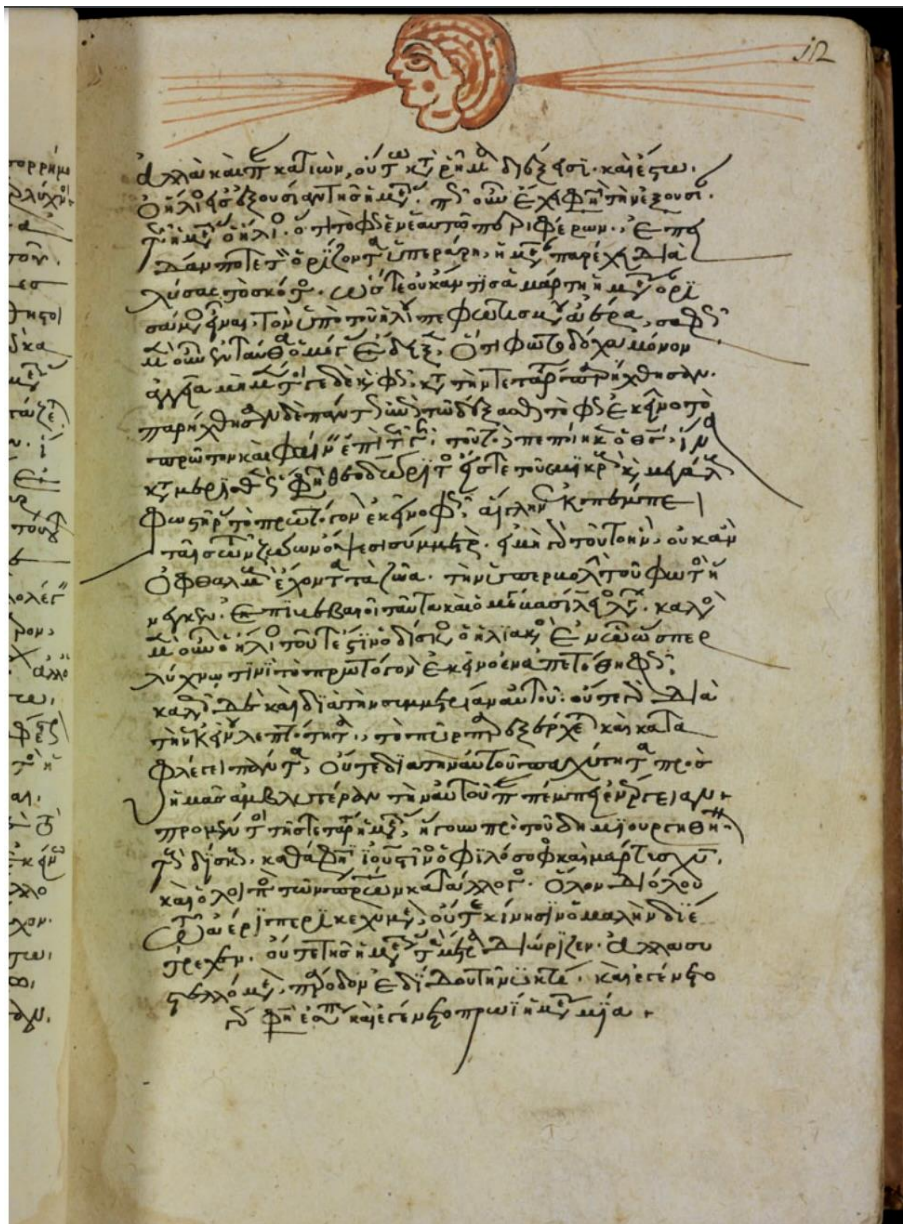
- Ι(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς
ὕ(ιὸ)[ς] [θ(εο)]ῷ
νηκῶ
- 1a Κ(ύρι)ε Ι(ησο)ῦ Χ(ριστ)ῆ ὁ
θ(εό)ς μου ὁ
πρῶς-
δεξιά-
5a μενος
τοῦ τε-
λόνου
τὼν
στε-
10a [ν]αγμ-
[ὸν κ]αὶ
[τῆς] πό-
[ρνης] τὰ δά-
15a [ρόσδεξαι]
1b κάμοῦ τοῦ
[ά]μαρτ-
ολοῦ Β-
ασηλ-
5b ἡου <τὴν δέησιν> τῇ δ-
υνάμει τ-
οῦ τημ-
ίου σου
στ(αυ)ροῦ
10b σκέ-
πε φ-
ροῦρ[η]
φύλαττε
τὸν σὼν (i)-
15b [κ]έτην Καλ-
ορίτζι (lege: Καλορίτζι / Καλεριτζι De Simone)
[π]τέ{ι}σαντ-
α πολὰ ἐν βί-
ω

In conclusione, l'analisi paleografica del Glica marciano – avvalorata da una serie di confronti di carattere decorativo e pittorico, tanto per la loro presenza quanto per la loro assenza – conferma, a mio parere, l'origine ci-

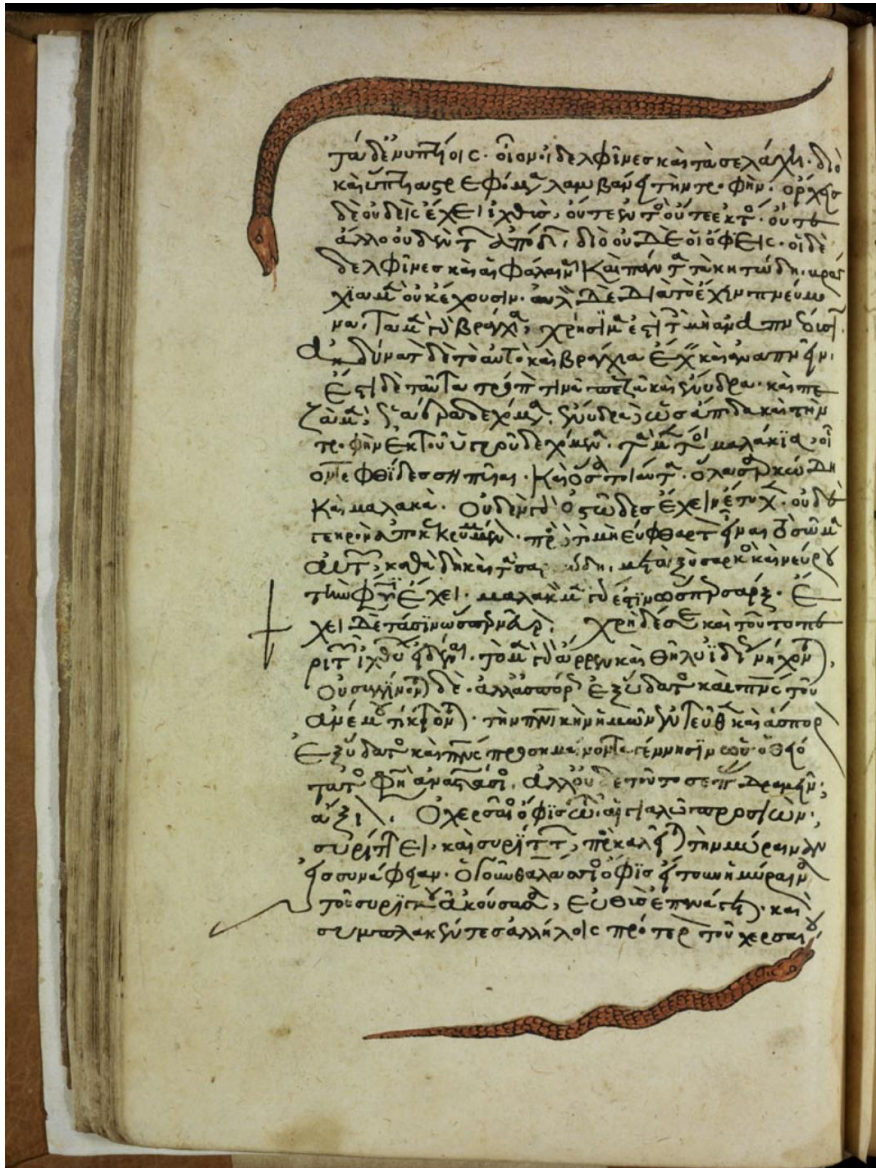
priota del manoscritto, peraltro condivisa anche da Marie Cronier⁷⁴, e impone di rigettarne l'attribuzione al Salento.

rdurante@unime.it
Università degli Studi di Messina

⁷⁴ Comunicazioni scritte del 13 marzo e 20 novembre 2025. La studiosa qualche anno fa osservava: «On ne sait pas grand-chose des manuscrits grecs de contenu profane produits dans l'île de Chypre ou qui y sont passés [...]. De fait, ils apparaissent très minoritaires dans le panorama des manuscrits chypriotes recensés à l'heure actuelle, qui compte essentiellement des livres relevant du domaine religieux, mais une étude exhaustive en la matière demeure encore du domaine des *desiderata*» (Cronier 'Quelques manuscrits' 131).



Tav. 1. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 12r

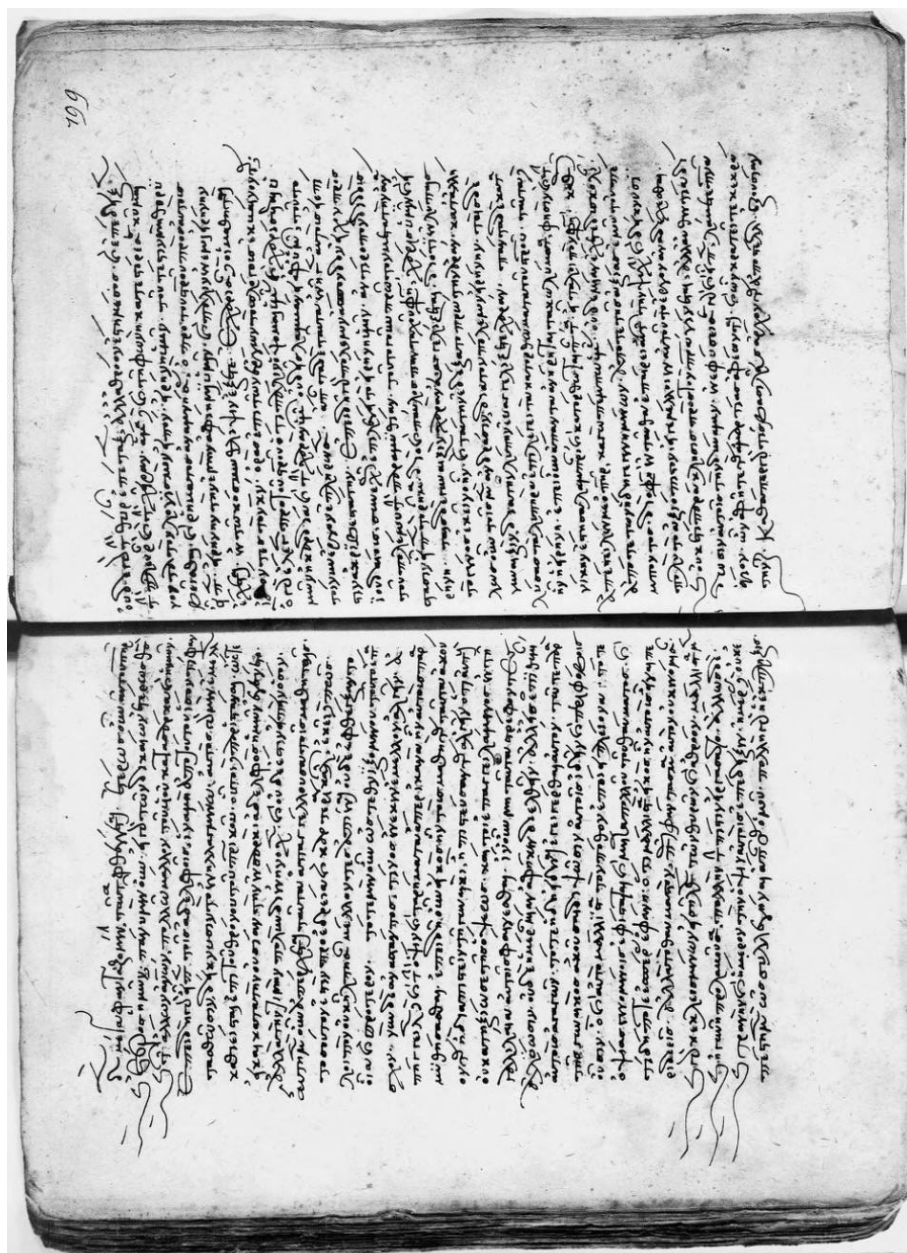


Tav. 2. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 26v.

A diagram of a cross standing in a bowl, with the letters E, P, T, and X around it.



25



Tav. 5. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 723: ff. 198v-199r.



Fig. 1. Nikitari, *Panagia Phorbiotissa* di Asinou: *Giudizio universale*



Fig. 2. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 26v.



Fig. 3. Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 95 sup.: f. 140r.



Fig. 4. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 158r.



Fig. 5-6. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): ff. 208r e 58r.

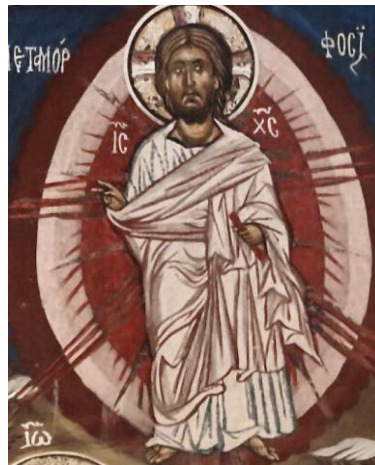
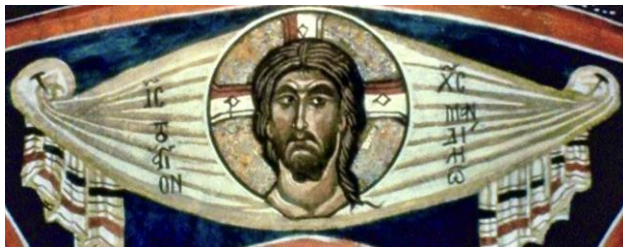


Fig. 7-8. Nikitari, *Panagia Phorbiotissa* di Asinou: *Mandylion*, *Trasfigurazione*.



Fig. 9. Nikitari, *Panagia Phorbiotissa* di Asinou: ciclo cristologico.



Fig. 10. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 96r.



Fig. 11. Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. 10175: f. 40r (*L'Ospitalità di Abramo*).

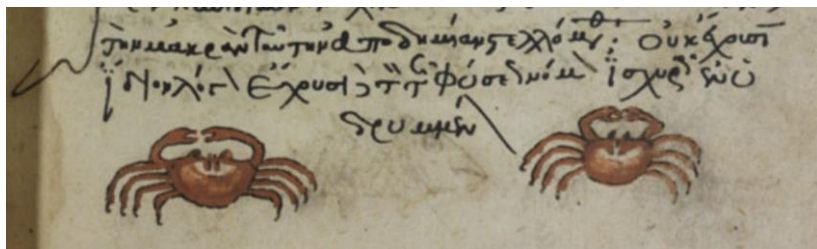


Fig. 12. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 23r.



Fig. 13. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 76v.

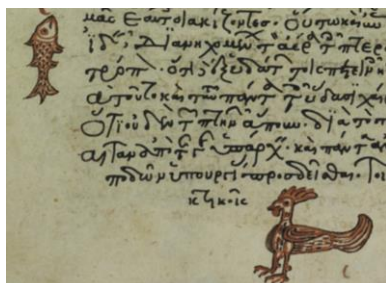


Fig. 14. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 27v.

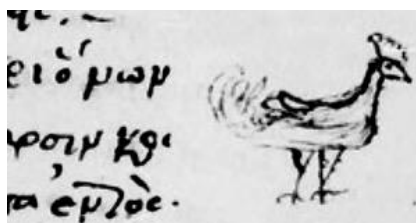


Fig. 15. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 158r.



Fig. 16. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 37r.



Fig. 17. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 83r.



Fig. 18. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 37v.



Fig. 19. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 108v.



Fig. 20. Parigi, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 84v.

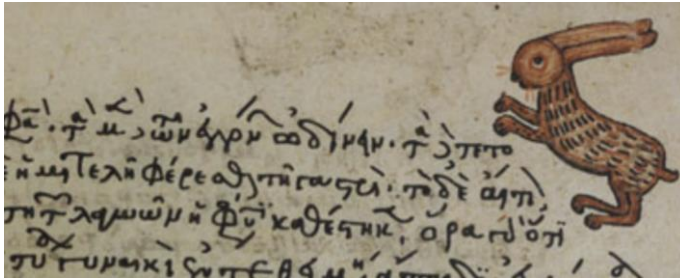


Fig. 21. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 38r.



Fig. 22. Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 95 sup.: f. 144v.

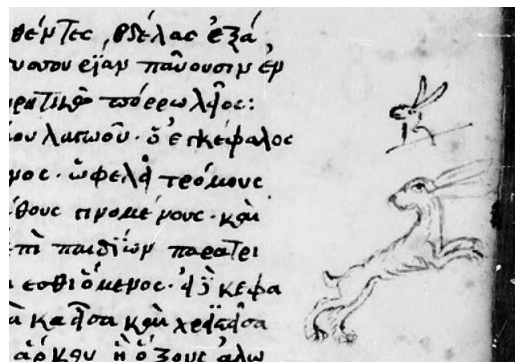


Fig. 23. Parigi, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 164r.



Fig. 24. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. [V]r.



Fig. 25. Parigi, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 72v.



Fig. 26. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 92r.



Fig. 27. Parigi, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 80v.



Tav. 6 . Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: ff. 79v-80r.



Fig. 28. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. 197v.



Fig. 29. Parigi, Bibliothèque nationale de France, gr. 2294: f. 88r.



Fig. 30. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, gr. Z 402 (= 1031): f. [III]r.



Fig. 31. Paris, Bibliothèque nationale de France, gr. 1590: f. 213r.



Fig. 32. Nikitari, *Panagia Phorbiotissa* di Asinou: Costantino ed Elena.



Fig. 33. Paphos, *Agios Neophytos*: Costantino ed Elena.

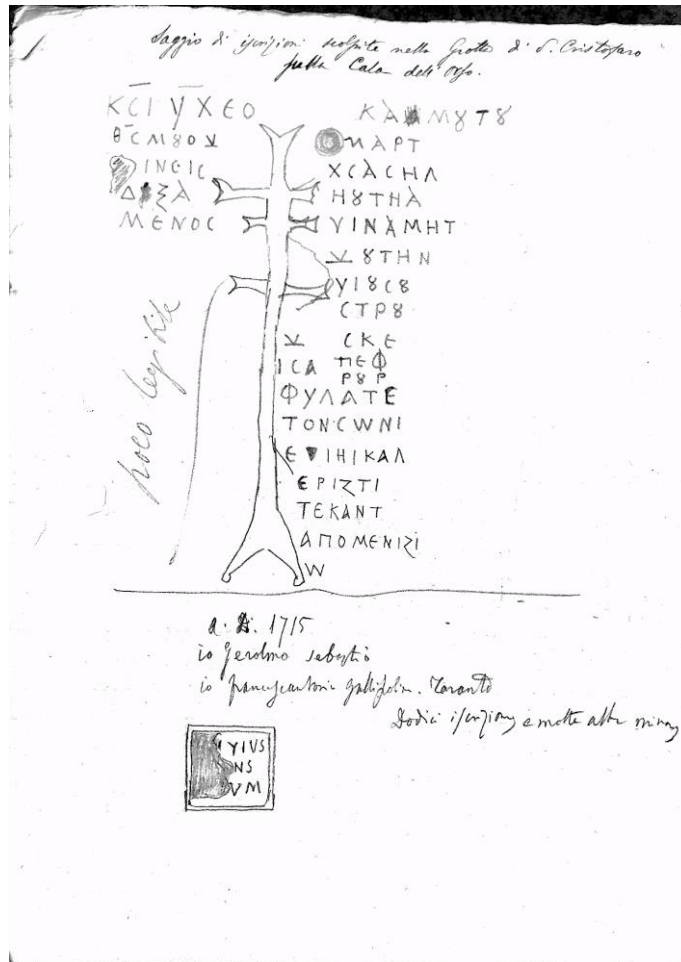


Fig. 34. Lecce, Biblioteca provinciale, ms. 292/19: disegno di L.G. De Sim

THE ROLE OF PARTY PATRONAGE IN POPULIST CAPTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION: EVIDENCE FROM SERBIA*

Jelena Jerinić

Riassunto: L'articolo analizza l'influenza delle agende populiste sulle riforme della pubblica amministrazione nell'ultimo decennio, con particolare attenzione ai Balcani occidentali, assumendo il caso della Serbia come caso di studio. Muovendo principalmente dalla definizione di populismo elaborata da Cas Mudde e richiamando ulteriori approcci sviluppati nell'ambito degli studi sulla pubblica amministrazione, il contributo esamina se determinati modelli di riforma possano essere qualificati come *populisti*.

L'articolo colloca la pubblica amministrazione all'interno dei più ampi processi di regressione democratica, evidenziando la politicizzazione del servizio civile, la centralizzazione del potere esecutivo e l'indebolimento dei meccanismi di controllo e di accountability. Esso intende colmare una lacuna nella letteratura comparata di diritto amministrativo e di pubblica amministrazione, che si è concentrata prevalentemente sulle dimensioni costituzionali e politiche, trascurando la sfera amministrativa. Attraverso un approccio giuridico-dottrinale, l'articolo analizza la prassi di nomina di alti funzionari ad interim in Serbia durante il governo del Partito Progressista Serbo. Si sostiene che il cambiamento istituzionale non sia avvenuto mediante riforme legislative formali, bensì tramite un'applicazione selettiva dei quadri normativi vigenti, contribuendo così all'erosione dello Stato di diritto.

* This article has resulted from the research conducted during a research stay at the University of Salento as a part of the PNRR-TNE International Mobility Programme: Assessing the Impact of Constitutional Crises on Security (IMP-ACCTS) project (Project proposal TNE23-00057 – CUP B61I24000450006). The research was conducted in close collaboration with prof. Ubaldo Villani-Lubelli from the University of Salento. The two articles published in this issue of the journal are the result of joint research efforts.

Parole chiave: Populismo, riforma della pubblica amministrazione, regressione democratica, politicizzazione del servizio civile, Serbia.

Abstract: This article analyses the influence of populist agendas on public administration reforms during the past decade, with a particular focus on the Western Balkans, taking a Serbian example for a case study. Drawing primarily on Cas Mudde's definition of populism, and engaging additional approaches developed within public administration scholarship, it examines whether specific reform patterns can be identified as characteristically populist. The article situates public administration within broader processes of democratic backsliding, highlighting politicisation of the civil service, executive centralisation, and weakening of oversight and accountability mechanisms. It addresses a gap in comparative administrative law and public administration literature, which has largely focused on constitutional and political dimensions while neglecting the administrative sphere. Using a legal-doctrinal approach, the article analyses the practice of appointing high-level acting senior administrative officials in Serbia during the rule of the Serbian Progressive Party. It argues that institutional change has occurred not through formal legislative reform, but through and selective application of existing legal framework, contributing to rule-of-law erosion.

Keywords: Populism, public administration reform, democratic backsliding, politicisation of the civil service, Serbia.

1. Introduction

The main theme of this article are populist tendencies in public administration reforms during the past decade in Europe, and more specifically in the Balkan region, focusing on Serbia. It summarily presents the relevant literature on the topic (predominantly in the fields of administrative law and public administration, but touching upon other fields, such as constitutional law, political science or economy), with a view towards further research, focused primarily on the Balkan countries.

Leaning on Mudde's definition of populism,¹ but also employing other definitions which have been more closely associated to the research of public administration, the article starts by identifying and describing known aspects of influence of populist agendas on public administration, be it in the form of actual public administration reforms or (non)application of existing legislation.

In doing so, it is first necessary to identify what specific measures are a result of a populist agenda or can actually be put into relation to participation of populist actors in government. The existing literature shows that populists are more easily identified as such when still out of power, but that it is not without challenges to try to delineate the measures undertaken by them once in government from measures which could be undertaken by any other (liberal) government.² In other words, are there measures in public administration reform that can be identified as populist and not only taken by a populist government or by a government in which populists are taking part? This gets complicated when populism is combined with authoritarianism, as is the case in some countries of the Western Balkans, including Serbia, which is used here as a showcase. This article does not delve extensively into these dilemmas but rather leans on cases already identified elsewhere in existing and vast literature, using the most influential definitions of populism.

The article singles out party patronage as one of the features of populist government agendas already identified in literature and, using a legal approach, describes a case from Serbia concerning appointment of high-level civil servants. It provides an analysis of existing legislation and the practice of appointments in the period from 2020 to 2025, during which the Serbian Progressive Party had absolute control over the executive and the public administration. The Serbian case will show that rather than exercising legislative changes, the populists in power chose to "bend the rules" to achieve their end, also benefiting from the fact that the general backsliding in the rule of law works in their favour.

The next chapter provides some definitions of populism, as well as a basic overview of literature specifically targeting influence of populist policy agendas on organisation and functioning of public administration, as well as some links between populism and democratic backsliding.³ The third chapter

¹ C. Mudde, 'The populist zeitgeist', in *Government and Opposition*, 4 (2004) 541–563.

² E.g. see James, T. S., 'Democracy, public administration, and democratic backsliding', *Policy Studies*, (2025) 1–26, who recognises that not all reforms are acts of democratic backsliding.

³ See Bermeo, N., 'On Democratic Backsliding', *Journal of Democracy*, 1(2026) 5-9, who provided a critical framework for understanding how democracy erodes in the modern era. Her central thesis is that while "classic" forms of democratic collapse (like military coups) are declining, they are being replaced by subtler, more "vexing" forms of backsliding that are harder

goes further in exploring specific forms of influence on public administration, which have already been identified in academic literature, while the fourth focuses on Serbia. In the fourth chapter, the author provides a background on the current state of affairs in Serbia and offers a case illustrating only one mechanism of establishing party patronage in the highest levels of public administration. In the concluding chapter, the author summarises the findings of this review article and offers directions for further research.

2. Definitions and existing literature

The most commonly cited definition of populism comes from Cas Mudde, first published in 2004 in the now famous article *The Populist Zeitgeist*.⁴ Mudde presented a rather simple construction of the term containing three elements: the people, the elite and the general will. Being a “thin-centred ideology”, populism can easily be combined with other ideologies, from both sides of the political spectrum. It sees the society to *be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus ‘the corrupt elite’, and argues that politics should be an expression of the volonté générale (general will) of the people*.⁵

Many authors, including Mudde, recognise that populism can be both right and left.⁶

Additionally, populist strategies are sometimes employed by actors (political parties, movements or individuals⁷) who cannot be entirely defined as populist and are seen as borderline cases.⁸ Following a similar line of

to detect and resist. She defines democratic backsliding as “the state-led debilitation or elimination of any of the political institutions that sustain an existing democracy.”

⁴ Mudde. See also Mudde, C., Kaltwasser, C. R., ‘Studying populism in comparative perspective: Reflections on the contemporary and future research agenda’, *Comparative Political studies*, 13(2018) 1667-1693; Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017), *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press; and Müller, J.W., ‘Reflections on populism’, *Constellations*, 4(2014) 483-493; or Müller, J. W. *What is populism?* (Pennsylvania 2016).

⁵ Mudde.

⁶ As originally noticed by Mudde, populism as an ideology rarely exists in isolation, but together with other “host ideologies” (see Mudde & Kaltwasser 21 or Verbeek B. & Zaslove A., ‘Contested Issues Surrounding Populism in Public and Academic Debates’, *The International Spectator*, 2(2019), 1-16, who give examples of “borrowed ideologies”).

⁷ Populism is found not only among traditional political actors - political parties and individual politicians, but also civil society and social movements, as well as within the general population (often referred to as *dormant populism*, see Verbeek & Zaslove 5). Examples include the *Occupy Wallstreet* or the *Tea Party* movements in the United States, the Spanish *Podemos* or the *Nuova Destra* in Italy.

⁸ In 2019, during Trump’s first mandate, Verbeek and Zaslove saw him as “half-populist” and find other examples “shown as populist but are not”, such as the Brexit movement or Mark Rutte, former Dutch Prime Minister. In addition, they identify a „difference between being

argumentation Gardbaum's conceptual framework distinguishes between political and structural populism based on their relationship to the existing constitutional order. He describes political populism as a regime that employs populist rhetoric and policies while largely remaining within the inherited democratic framework, even if it frequently challenges or erodes the informal norms that sustain that system. Conversely, structural populism represents a more fundamental departure, characterized by a deliberate and systematic assault on the foundational architecture of constitutional democracy. Rather than merely navigating the existing system, structural populists seek to dismantle its core values and essential elements to achieve a permanent systemic transformation.⁹

Most of the existing literature relies on Mudde's definition, but some point to other definitions as more suitable for the research of populism from specific perspectives. For instance, Michael Bauer introduces Mansbridge and Macedo's definition, as more suitable for public administration research.¹⁰ These two scholars distinguish between core elements (similar to Mudde, the moral battle of the people against the elite), which fit all cases of populisms, regardless of host ideology or territory, but then distinguish additional features, which they treat as non-core and frequently correlated. These include: the people's homogeneity and exclusivity, direct rule, and nationalism, as well as a single leader, vilification of vulnerable out-groups, and impatience with deliberation.¹¹ Bauer finds this influential upon which steps a populist government will undertake towards public administration.¹²

A tremendous volume of literature on populism and populist parties and movements has been developed during the last couple of decades, primarily in political science.¹³ The relationship between populism and democracy is most

populist and being close to the people", often demonstrated through *demoticism*, or the use of popular language of the common people. See Verbeek & Zaslove 4.

⁹ Gardbaum, S., 'The Counter-Playbook: Resisting the Populist Assault on Separation of Powers', *Columbia Journal of Transnational Law*, 59 (2020) 1-64.

For Gardbaum, the US under Trump and Bolsonaro's Brazil belong to the political type, while Hungary, Venezuela, Turkey and Poland represent structural populism.

¹⁰ Bauer, M. W., 'Public Administration Under Populist Rule: Standing Up Against Democratic Backsliding', *International Journal of Public Administration* 15 (2024) 1019-1031.

¹¹ Mansbridge, J. & Macedo, S. 'Populism and democratic theory', *Annual Review of Law and Social Science*, 1(2019) 59-77.

¹² Bauer 1021. In this, he quotes Muller (2016) that the populists' aim is to "rewrite the operational manual of the state in their favour".

¹³ For an overview see e.g. Peters, B. G., & Torfing, J., 'Theoretical Framing of Public Administration Research'. *International Journal of Public Administration*, 5-6(2025) 306-320. Also, Christensen, T. & Laegreid, 'Future Directions of Public Administration Research – Addressing Fundamental Issues and Questions', *Journal of Public Administration*, 5-6(2025) 299-

often analysed as a national level phenomenon, and very often in the context of democratic backsliding,¹⁴ but recently a growing body of research on populism's local dimensions is emerging, since centralisation and top-down command and control by the central government has been identified as one of the effects of populism to public administration.

However, attempting a more balanced view, some also identify that populism, particularly when advocated from the opposition, can have positive potential impacts, such as shaking up traditional party systems and giving voice to the unrepresented and improve political responsiveness. However, when populists are in power, this evaluation often receives a different perspective.¹⁵ Analysing the impact populism can have on the democratisation process Mudde and Kaltwasser stress that this primarily depends on the political power, i.e. a clear difference can be drawn between populists-in-opposition and populists-in-power. While in opposition they typically advocate for more transparency and more democracy, but once they come to power, they tend to adopt a more strategic relationship with democratic norms, frequently using plebiscitary tools like referendums to bypass institutional constraints and entrench their own authority.¹⁶

When it comes to legal scholars, populism has so far been tackled mostly by constitutionalists,¹⁷ but very few by administrative law scholars. As said,

305; Peters, B.G., Torfing, J., 'Theoretical Framing of Public Administration Research, *International Journal of Public Administration*, 5-6(2025) 306-320; Verbeek & Zaslove; Bauer; Peters, B. G., & Pierre, J. 'Politicisation of the public service during democratic backsliding: Alternative perspectives', *Australian Journal of Public Administration*, 81(2022), 629–639.

By the way, Bauer claims that research on the influence of populism to public administration came about in bigger volume with Donald Trump coming to power in 2017.

¹⁴ Some authors equate or put into a direct link populism and democratic backsliding (even though Mudde is reserved in that respect). See e.g. Peters, B. G., & Pierre, J., 'Politicisation of the public service during democratic backsliding: Alternative perspectives.' *Australian Journal of Public Administration*, 81(2022) 629–639; James; or Lotta, G.S, Piotrowska, B. & Raaphorst, N., 'Introduction "Street-Level Bureaucracy, Populism, and Democratic Backsliding', *Governance* 37 (2024) 5–19.

¹⁵ Verbeek & Zaslove (2019), 8-9. On the other hand, they also point to potential influence on policies of mainstream parties, for instance in the field of migration. On the other hand, Mansbridge and Macedo (2019) find that the core elements of populism can be good for democracy, but that the associated characteristics appearing under different circumstance are often dangerous. In their words "populism in opposition can be good for democracy, while populism in power carries great risks."

¹⁶ Mudde & Kaltwasser (2018) 93-94.

¹⁷ Among the most cited works by constitutional law scholars are: Tushnet, M. & Bugarić, B., 'Populism and Constitutionalism: An Essay on Definitions and Their Implications', *Cardozo Law Review* 42(2021) 2345–2393; Walker, N., 'Populism and Constitutional Tension', *International Journal of Constitutional Law*, 2 (2019) 515–535; and Blokker, P., Bugarić, B. & Halmai, B.,

most of the study of influences of populism on public administration comes from political scientists and study of public administration sciences. Even among those, there is an obvious literature gap. For example, as Bauer rightly recognises, the research in public administration has begun examining how democratic bureaucracies change under illiberal populist governments, identifying concerning transformation patterns and offering concepts to analyse them. However, the debate is fragmented - it uses diverse theoretical approaches and relies heavily on case studies from a small number of countries (whom he calls the “usual suspects”). As a result, existing research does not yet provide a solid empirical understanding of the patterns, causes, and consequences of bureaucratic change under populist rule.¹⁸ Much of the literature remains exploratory and often relies on implicit normative assumptions, for example assuming that populist governments intentionally dismantle policies (especially environmental policies, which are the most covered in the existing literature) without fully considering alternative explanations. This can lead to populism being too quickly linked to bureaucratic or policy dismantling. Additionally, the debate rarely considers comparative administrative traditions, even though differences in state structures, bureaucratic cultures, and legal systems likely shape both populist strategies and bureaucratic responses. Thus, the research would benefit from grounding such analyses in established frameworks from comparative public policy and institutional change (e.g., policy dismantling, institutional drift, conversion).

In that vein, this research was undertaken with a view of starting to fill the gap in the existing comparative administrative law and public administration literature concerning the influence of populist government agendas on public

‘Introduction: Populist Constitutionalism: Varieties, Complexities, and Contradictions’, *German Law Journal* 20(2019) 291–295.

¹⁸ Bauer 1025. According to Bauer, the three most usual suspects include Hungary, the United States and Brazil, which may be explained by the “boldness” of their leaders, who did not leave “doubts about their intentions and expressed openly plans to transform their states and bureaucracies, thus eliciting probably more resistance as well as more intellectual attention.” Interestingly enough, he mentions Serbia (alongside Poland and Italy), for being unjustifiably left out, almost jokingly explaining this by the fact that „other populist leaders [in these countries] seem to have been more diplomatic and less outspoken and thus have received much less academic attention.”

Similarly, for case studies from Central and Eastern Europe (namely Hungary, Slovakia and Poland) see Drapalova, E., ‘Thorns in the side: Strategies of populist parties against local public administrations’, *Governance* 37(2024) 83-99.

Bauer also rightly notices that research is not only limited in the geographical sense, but also in terms of and ideological and policy preference, i.e. not much on left-wing populism (Bauer 1025).

administration and its consequences to the ensuing constitutional crisis, particularly in the countries of the Western Balkans, starting from Serbia. Usually analysed through constitutional and democratic theory, these reforms also pose security risks by weakening public institutions, undermining the rule of law, and exposing the state to corruption, mismanagement, disinformation, and foreign interference.

Some of the developments in public administration which go hand in hand with the processes of democratic backsliding seen across Europe include politicisation of the public service, (re)centralisation trends, as well as weakening oversight and accountability. When it comes to democratic backsliding, academic discussion has focused more on political institutions and the courts and less on the influence on public administration. Administrative law literature has still not addressed these issues in a systemic manner, although country case studies (including Italy) and those covering individual aspects of public administration, have been published during the past couple of years. The gap is particularly visible in respect of Eastern European countries, including the Western Balkans and Serbia, with sporadic contributions dedicated to issues such as party patronage.¹⁹

Even though populism is at times identified with authoritarianism, it would be wrong to place an equation mark between the two. Yes, many authoritarian regimes are also led by populists, but not all populists are authoritarian. Also, in the context of public administration, even though the latter seems less frequent, examples can nevertheless be found on either side.²⁰

3. Populists and the public administration

Even though usually originating in opposition, as criticsers of the ruling elites, populists often come to power - on their own or as part of wider coalitions. As Verbeek and Zaslove have noted, even though populist governments are expected to be short-lived, populist parties are regular participants in governments and few of these governments were actually short-lived. In other words, they „do not seem to be punished, neither by coalition partners nor the electorate” and populism as a strategy permits incorporation

¹⁹ E.g. Tomić, S. & Pavlović, D., 'Blatant, not Latent: Patronage in Top-Level Appointments in Serbia', *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 1(2023), 181-209; or Meyer-Sahling, J. H., Schuster, C., & Toth, F., 'Civil service politicisation and party patronage in the Western Balkans: a way of life in public administration?'. In Peters, B.G., Knox, C., Panizza, F., Larraburu, C. R., Staroňová K. (Eds.), *Handbook of Politicization and Political Patronage* (Cheltenham 2025) 278-295.

²⁰ James 18-19 on one hand gives examples of Turkey and Brazil, where the erosion of electoral conditions could have led to erosion of public's empowerment through good public administration, whereas he finds improvement in administration quality in India and China.

of mainstream parties as part of the playing field.²¹ Similarly, Gardbaum notes that populist politics and parties remain on the rise in many parts of the world.²²

When it comes to Italy, researchers have identified several populist political parties which participated in governments since 1994 until the present – from radical right, to liberal, to the so-called maverick parties which combined elements of other types of parties (including *Lega Nord*, *Popolo della Libertà* or the *Five Stars Movement*).²³

This article poses the question what happens when they are in the position to employ reforms in public administration? Does their participation in government dominantly affect public administration and in what direction?

While the politicisation of public bureaucracy is not uncommon, even in well-established civil service systems,²⁴ populist regimes take it a step further – often replacing career civil servants with so-called loyalists, justified under the pretext of ensuring effective governance.²⁵ Populist tactics align well with executive aggrandisement and vertical centralisation.²⁶ Expanding the powers of the executive – especially on the central level – is recognised as a recurring pattern. This includes centralisation of public administration structures and resources,²⁷ as well as limiting local autonomy in different ways.

²¹ Verbeek & Zaslove 10-14.

²² Gardbaum, *op. cit.*

²³ Verbeek & Zaslove. See also: Zaslove, A., *The Re-Invention of the European Radical Right: Populism, Regionalism, and the Italian Lega Nord* (Montreal 2011); Bickerton, C. J., & Invernizzi Accetti, C., 'Techno-Populism' as a New Party Family: the case of the Five Star Movement and Podemos. *Contemporary Italian Politics* 2(2018) 132–150; DiMascio, F., Natalini, A., & Ongaro, E., 'Resilience without resistance: Public administration under mutating populisms in office in Italy'. In Bauer, M. W., Peters G., Pierre, J., Yesilkagit, K. & Becker, S. (Eds.), *Democratic backsliding and public administration: How populists in government transform state bureaucracies* (Cambridge 2021) 47–74; Orsina, G., 'Genealogy of a Populist Uprising. Italy, 1979-2019', *The International Spectator*, 2(2019) 50-66; Dennison, J. & Geddes, A., 'The centre no longer holds: the Lega, Matteo Salvini and the remaking of Italian immigration politics', *Journal of Ethics and Migration Studies*, 2(2022) 441-460; Coletti, P., 'Democratic backsliding: populism and independent regulatory authorities in Italy during the Conte and Meloni governments', *Policy Studies*, 2025.

²⁴ E.g. in the German civil service system, higher levels of public administration host career bureaucrats with party allegiance.

²⁵ See Peters & Pierre.

²⁶ James 14 explains that populist could try to take away power from bureaucracies to put it in the hands of "the people". In that respect, political values and support for the centralisation of power and low confidence in bureaucracies and other state bodies may facilitate such strategies.

²⁷ Bauer, M. W., & Becker, S., 'Democratic backsliding, populism, and public administration', *Perspectives on Public Management and Governance*, 1(2020) 19–31.

Expansion of executive powers is often underpinned with weakening of accountability mechanisms²⁸ and oversight over public administration, as part of the executive, primarily by independent institutions (such as the ombudsperson, independent audit and similar), but in some cases even judicial oversight and parliamentary scrutiny are loosened.

In terms of legal mechanisms applied by populist governments to that end, they can take the form of constitutional amendments, central-level or delegated legislation, or administrative practices carrying novel interpretation or application of existing rules. In this article particular attention is paid to more informal strategies of “rule-bending” and the selective application of existing legal frameworks, particularly from the perspective of democratic backsliding.

Bauer recognises varying patterns of populists’ interaction with public administration including capture, dismantling, sabotage, or forms of incremental reform of the bureaucracy. This can depend on the robustness of the administrative order and on varying ideological positions of populists towards the role of the state (i.e. interventionists or *laissez-faire*).²⁹ However, examples from practice have shown that populists prefer to employ direct control over state administration rather than to generate policy change or change legislation.³⁰

When it comes to politization of public administration, which is the main focus of this article, researchers have noticed that even though politization was not invented by populists, they have their own, different version of populism.³¹ They lack trust in the civil services and its willingness to implement the populist project, which is often the reason why they replace career public servants with loyalists (as we will see is the case in Serbia, as well), suggesting that neutrality (typical for merit-based civil service systems) can be an impediment to effective governance.

In addition to that, populists often advocate unconventional solutions for governance problems and therefore desire more committed personnel. Having in mind the contemporary public administration and civil service systems, this goal can be achieved in three ways: by filling political appointments; by

²⁸ See Wood, M., Matthews, F., Overman, S., & Schillemans, T. ‘Enacting accountability under populist pressures: Theorizing the relationship between anti-elite rhetoric and public accountability’, *Administration & Society*, 2(2022) 311–334.

²⁹ Bauer 1022.

³⁰ Bauer gives examples from the environmental field, such as Trump’s reform of the EPA and Bolsonaro’s deforestation control. Similar examples of capture in the field of environmental protection can also be identified in the Western Balkans, e.g. in relation to building mini hydro plants or mining.

³¹ Peters & Pierre 630.

creating parallel structures and by attempt to change the law. Even though some political appointments can prove to be effective,³² and can even bring about more democratic accountability, they are viewed as forms of political patronage and can lead to loss of autonomy of civil servants which become culpable for mistakes and could even be scapegoats. Research has also seen an increase in the use of special advisers (or SPADs), as a generally legally allowed method of influencing public administration.

4. The case of Serbia: acting senior civil servants

To illustrate the influence of the current government in Serbia on public administration in a specific form of party patronage, this article outlines its practice of appointing acting senior civil servants across the state administration during the period of at least five years (for which accurate data is available).

As a prior issue, coming back to the dilemma posed in chapter 2, on the relationship between populism and democratic backsliding or even authoritarianism, we need to address the question is the current Serbian government populist, authoritarian or both and how does that reflect on the state of public administration reforms?

Over the past 20 years, Serbia's standing in the Varieties of Democracy (V-Dem) indices has transitioned from a promising post-authoritarian democracy to a prominent example of autocratization. After reaching a peak Liberal Democracy Index (LDI) score in 2008, the country began a steady decline that accelerated significantly after 2012. By 2013, V-Dem noted a "backsliding into authoritarianism" driven by deteriorating electoral integrity and restrictions on media and civil society. This downward trend culminated in Serbia being reclassified from an electoral democracy to an electoral autocracy in 2020—making it the first country in the Western Balkans to be firmly placed in this category. As of the 2024 and 2025 reports, Serbia remains one of the world's "top ten autocratizers", with its LDI score reflecting a collapse in judicial independence, freedom of expression, and the quality of the electoral process.³³

In tandem with its democratic decline, Serbia's performance in the Corruption Perceptions Index (CPI) by Transparency International has deteriorated significantly, reaching a 20-year low in the most recent 2025 report. Similar to V-dem, after showing gradual improvement following the

³² *Ibid.* Refer to examples from Latin America.

³³ Nord, M. et al. *Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?* (Gothenburg 2025). All V-dem annual reports are available at <https://www.v-dem.net/publications/democracy-reports/>.

2000 political transition - peaking in 2013 - the country has entered a period of steady erosion. Here, also, Serbia has fallen to the bottom of the Western Balkans region for the first time, now ranking lower than neighbours like Bosnia and Herzegovina and Albania. Besides weakening of independent oversight bodies, reasons are found in non-transparent public procurement, and a lack of judicial follow-through on high-level corruption cases.³⁴

During the past decade, in academic literature, especially in political science, Serbia has become somewhat of a poster child for state capture.³⁵ Additionally, several authors have identified the ruling regime as populist.³⁶ Before coming to power, the now ruling Serbian Progressive Party based its programme on populist messages - tackling anti-corruption and demanding accountability of the powerful elite, abolition of overnumbered state agencies, giving voice to the people.³⁷

However, the question if the measures introduced by the governments dominated by this party so far (basically from 2012 until the present) were populist in their entirety remains open. Some authors have raised doubts to that respect, since they found that in some areas, such as direct foreign investment, these measures do not match those typical for populist regimes.³⁸

³⁴ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2025* (2026).

³⁵ See e.g. Stojanović Gajić, S., & Pavlović, D. 'State capture, hybrid regimes, and security sector reform', *Journal of Regional Security*, 2 (2021); Bieber, F., 'Patterns of competitive authoritarianism in the Western Balkans' In *Rethinking 'democratic backsliding' in central and Eastern Europe* (Routledge 2020) 95-112. Solveig, R. & Wunsch, N., 'Money, power, glory: the linkages between EU conditionality and state capture in the Western Balkans', *Journal of European Public Policy* 1(2020) 41-62.

³⁶ See, e.g. Spasojević, D., 'Balancing on a pin: Serbian populists, the European Union and Russia.' In Ivaldi, G. & Zankina E, *The Impacts of the Russian Invasion of Ukraine on Right-wing Populism in Europe* (Brussels 2023); Zulianello, M., & Guasti, P. (2024, February 6). *From radical to mainstream: the ruling populists in Serbia*. The Loop. [Link: <https://theloop.ecpr.eu/from-radical-to-mainstream-the-ruling-populists-in-serbia>]

³⁷ Spasojević, D., 'Riding the Wave of Distrust and Alienation – New Parties in Serbia after 2008', *Politics in Central Europe* 1(2019) 139–162 or Spasojević, D., 'Transforming Populism—From Protest Vote to Ruling Ideology: The Case of Serbia', In Beširević, V. (Ed.), *New Politics of Decisionism* (The Hague 2019) 125-140; Stojiljković, Z. & Spasojević, D., 'The Populist Zeitgeist in 'Pro-European' Serbia', *Politička misao / Croatian Political Science Review* 3(2018) 104–128; Stojić, M., *Party Responses to the EU in the Western Balkans: Transformation, Opposition or Defiance?* (Palgrave Macmillan Cham 2018); Ugarković, U., 'What Is Parliamentarism to Populists? The Populist Redefinition of the Concept of Parliamentarism in Parliamentary Debates in Post-Milošević Serbia', *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*, 2(2023) 147–164.

³⁸ See e.g. Tomić, S. & Dragičević, O., 'An Unusual Marriage of Deregulation and Populism: The Case of Regulatory Politics in Serbia', SocArXiv 3zt62_v1 (Center for Open Science 2025).

The case presented here concerns only one aspect of the regulation and management of public administration is analysed, in view of its politization, and that is the recruitment and appointment of senior civil servants.

Party patronage not a novelty in Serbia and has been present in public sector employment for decades, but the practice introduced in the recent period demonstrates a particular form of rule-bending or selective application of legislation with an end in creating an order of loyal senior officials across the entire state administration.

In 2005, Serbia introduced a merit-based civil service system, tailored according to models from developed European democracies.³⁹ The Law on Civil Servants sets among its principles the legality, impartiality and political neutrality of civil servants (Article 5).⁴⁰ By this law, senior civil servants are appointed by Government for a five-year term, and can be appointed again, upon fulfilment of conditions set by law, including adequate education and work experience, based on an internal or external call for applications. The five-year period should secure that the appointments do not coincide with every change in government.

Amendments of the Law in 2014 introduced the possibility for the appointment of acting senior civil servants by exception, for a maximum period of six month. The acting civil servant has to fulfil all the conditions for the post, but the appointment is conducted without a call for applications (Article 67a).

In 2022, *Transparency Serbia (TS)* came out to the public with information on how the Serbian government has systematically violated laws governing the appointment of senior civil servants by extensively using temporary “acting” (in Serbian, *vršilac dužnosti*, or *v.d.*) appointments instead of filling positions through legally required public competitions. According to their analysis the then outgoing government led by Ana Brnabic issued 1,258 decisions appointing acting officials in less than two years, covering 290 individuals, and about 77–78% of these decisions were not according to the current Law on Civil Servants because the same people were repeatedly appointed for three-month terms even though the law allows such appointments only once.⁴¹

³⁹ Lilić, S., *Administrative law in Serbia* (Belgrade 2022) 176-177.

⁴⁰ Law on Civil Servants (*Official Gazette of the Republic of Serbia*, No. 79/2025, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020, 142/2022, 13/2025, 19/2025, 109/2025 and 9/2026).

⁴¹ Nenadić, N., ‘Ništavo vršenje dužnosti, probuđeno tužilaštvo i sud kojem „nije jasno“’, *Peščanik*, 2022, https://pescanik.net/nistavo-vrsenje-duznosti-probudjeno-tuzilastvo-i-sud-kojem-nije-jasno/?utm_source=chatgpt.com

The title of the article translates as: *Invalid acting duty, the awaked prosecutor's office and the court which “does not get it”*.

The practice effectively allowed the government to maintain political control over senior administrative positions, since acting officials can be replaced at any time without justification. Transparency Serbia also highlighted other irregularities, such as retroactive appointments in which officials were formally appointed to posts starting on dates that had already passed.

Additionally, TS's report revealed an unusual case in which the Republic Public Prosecutor's Office—prompted by an initiative from Transparency Serbia—challenged one such appointment in court, but the Administrative Court had still not issued a ruling after 15 months and refused to provide access to key documents about the proceedings. The court's procedural responses have been interpreted as potentially obstructive and possibly aimed at hiding the fact that the government may not even have responded to the lawsuit.⁴²

The findings which covered the period from 2020 to 2022 pointed towards widespread reliance on acting appointments, which combined with weak transparency and slow or evasive judicial oversight, undermines the professionalization and legality of Serbia's public administration.

New data, covering the period up to 2025, show the practice was continued.⁴³ Out of a total of 1258 appointments on acting positions, only 274 were conducted according to the law (for the duration of three to six months), while the rest (or 78%) were not according to legal requirements concerning the duration of appointments (due to the fact that the same people have been appointed to the same acting position several times) or that the appointments have been found retroactive.

Similar findings to those of TS have been publicised by other watch-dog civil society organisations,⁴⁴ as well as noted in reports of the European Commission on progress towards accession to the European Union, although the percentage of questionable appointments is somewhat smaller than that reported by TS, but still significant.⁴⁵

⁴² Ibid.

⁴³ Data acquired by courtesy of Transparency Serbia, available on file with the author.

⁴⁴ Đinđić, M. & Mihajlović, M., *The Neverending story of senior civil service depoliticisation in Serbia* (Centre for European Studies, Belgrade 2023), <https://cep.org.rs/en/publications/the-political-grip-on-the-civil-service-in-serbia-does-it-matter-still-and-to-whom/>

⁴⁵ E.g. the 2025 report reads as follows: "Regarding senior civil servants, the lack of transparency in appointing candidates recommended by the High Civil Service Council and legal compliance remain issues of serious concern. Most managerial posts (62% as of September 2025) are still occupied by acting appointments. Moreover, most acting managers are not civil servants, despite there being a legal provision against such appointments. It is crucial to secure clear political will and sufficient resources to run competitions for managerial positions and to monitor the phasing-out of the high number of acting managers to urgently reduce the excessive

Maintaining the same people in acting position ensures their loyalty and undermines both the political neutrality and autonomy in decision-making. Even though the practice is not in accordance with the law, in the way that it uses a legal possibility, but does not respect the time-limits set by it and, possibly the provisions relating to qualifications of the appointed officials, there is no record that such a practice has been challenged before the courts by the very acting officials or other part of the civil services as such (e.g. by career civil servants otherwise eligible for senior appointments).⁴⁶ In that sense, the strategies suggested by some researchers against populist influence on public administration, such as resistance or professionally trained bureaucrats who could act a firewall⁴⁷ are not applicable to the Serbian situation thus far.

5. Conclusions: What's law got to do with it?

The Serbian case demonstrates that populist influence on public administration does not always require formal legislative overhaul. Instead, the ruling Serbian Progressive Party has utilized informal strategies and selective application of existing legal frameworks to achieve its goals. By operating within possibilities generally allowed by the law, but disregarding its crucial aspects (namely, the limitation of duration of appointments), as well as the spirit of the law - specifically through the systemic use of "acting" appointments—the government has successfully bypassed merit-based requirements intended to ensure a neutral civil service. In that sense, the rule of law is being eroded through "rule-bending", demonstrating not only the populist character of the ruling regime, but also its democratic backsliding tendencies.

By maintaining this practice during a prolonged period of time, the regime has succeeded in cultivating a loyalist bureaucracy since some senior civil servants have been in acting position for years, their appointment systematically prolonged every three or six months. The primary mechanism

number of senior civil servants in acting positions." (European Commission, *Serbia 2025 Report*, SWD(2025)755final, 27) https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/6e68ce26-b95b-48e1-921a-c60c12da8f00_en?filename=serbia-report-2025.pdf

Similar references can be found in the Commissions reports for previous years.

⁴⁶ The possibilities of this practice being challenged by other actors who cannot demonstrate an immediate personal legal interest, in the form of an *actio popularis* or a similar legal remedy available to those who would want to call upon a general or a public interest in this matter are extremely limited within the Serbian administrative law framework. On that see e.g. Jerinić, J., 'In the name of the public: Representatives of collective and wider interest of the public in administrative matters in Serbia', *Pravni zapisi*, 2(2020) 504-531.

⁴⁷ E.g. see James 15-16.

of this capture is the institutionalization of party patronage. By keeping senior officials in a permanent state of “acting” status, the executive ensures their absolute loyalty, as these individuals can be dismissed at any time without justification. This practice effectively transforms career civil servants into political instruments, dismantling the “firewall” of professional bureaucracy that should ideally resist populist overreach.

The data from 2020 to 2025 highlights a clear correlation between the decay in public administration realised through selective application of the law on civil servants and broader democratic backsliding. Serbia’s transition from an electoral democracy to an electoral autocracy, as noted by V-Dem, is mirrored in the public administration’s loss of autonomy. The weakening of oversight mechanisms and the lack of judicial follow-through on illegal appointments suggest that the state is no longer merely influenced by populism but has undergone a process of state capture.

Returning to Gardbaum’s framework, the Serbian case appears to have moved beyond mere political populism - which operates within democratic norms—toward structural populism. By systematically undermining the foundational architecture of the merit-based civil service and centralizing executive power, the regime is seeking a permanent transformation of the state apparatus. This points towards the need to further explore the field of public administration, particularly from the legal perspective, which has been largely neglected in legal literature, both in Serbia, but also in the wider region of the Western Balkans. Future academic research could cover other cases showing how captured systems allow for misapplication of existing rules and how populism functions when it is imbedded into the functioning of a captured state – where it is not always possible to distinguish between populist strategies and outright unlawfulness.

jelena.jerinic@pravnifakultet.edu.rs
Union University Belgrade

UNA LETTURA SULLA SITUAZIONE DELL'ITALOFONIA IN ALBANIA

Frosina Londo Qyrdeti

Riassunto: L'italofonia in Albania oggi si sta confrontando con una nuova realtà. Da un lato, l'italiano è considerato un ponte culturale e un contatto linguistico associato alla modernità, alla qualità educativa e alla possibilità di mobilità professionale; dall'altro lato, la lingua inglese sta assumendo un ruolo sempre più dominante come lingua dell'economia globale e delle tecnologie. Le nuove generazioni mostrano oggi un bilinguismo asimmetrico, con una conoscenza passiva o limitata dell'italiano, spesso sostituito dall'inglese nei contesti accademici e lavorativi. Questo lavoro vuole offrire uno sguardo sulla situazione dell'italofonia in Albania oggi e sulle ragioni della sua trasformazione da lingua "affettiva" e di vicinanza a lingua di opportunità e di partenariato europeo. Ci fermeremo in modo più dettagliato sulle questioni della sostenibilità dell'italofonia, la quale richiede un ripensamento delle politiche linguistiche e culturali orientato a valorizzare l'italiano non solo come lingua della memoria storica e dell'emigrazione, ma anche come risorsa contemporanea per la formazione, la ricerca e il turismo culturale.

Parole chiave: italofoonia, contatto linguistico-culturale, politiche linguistiche e culturali

Abstract: Italophonia in Albania today is facing a new reality. On one hand, Italian is considered a cultural bridge and a linguistic contact associated with modernity, educational quality, and opportunities for professional mobility; on the other hand, the English language is assuming an increasingly dominant role as the language of the global economy and technology. Today, the younger generations exhibit an asymmetric bilingualism, with a passive or limited knowledge of Italian, which is often replaced by English in academic and professional contexts.

This paper aims to provide an overview of the situation of Italofonia in Albania today and the reasons behind its transformation from an "affective" language of proximity to a language of opportunity and European partnership. We will focus in greater detail on the sustainability of Italofonia, which requires a rethinking of linguistic and cultural policies aimed at valuing Italian not only as a language of historical memory and emigration, but also as a contemporary resource for education, research, and cultural tourism.

Keywords: Italofonia, linguistic-cultural contact, linguistic and cultural policies

1. Introduzione

L'italofonia in Albania è un fenomeno sociolinguistico che deve tenere conto, prima di tutto, della storia secolare delle relazioni tra Italia e Albania; una storia di intense relazioni politiche, economiche, culturali e sociali. In diversi periodi storici, la lingua e la cultura italiana sono penetrate in Albania, secondo dinamiche ben diverse da quelle di molte realtà su cui si focalizzano gli studi sull'italiano all'estero¹, come mostrano anche alcuni lavori di G. Turano².

2. Momenti salienti della diffusione dell'italiano in Albania

Come indicano chiaramente molti studi³, il periodo degli anni '30 costituisce un primo momento particolare in cui l'italiano e l'albanese sono stati in un intenso contatto. In questo periodo l'italiano si apprendeva nelle scuole albanesi come lingua di cultura. Nelle città più importanti dell'Albania, l'italiano veniva introdotto a scuola come materia obbligatoria. Docenti italiani erano presenti nelle scuole albanesi per insegnare lingua, cultura, arte e scienza. Gli studenti parlavano liberamente l'italiano.

In questo periodo la presenza italiana in Albania riguardava in particolar modo lo sviluppo economico. L'Italia ha costruito in Albania strade, banche, acquedotti, infrastrutture governative, ecc. Molti studiosi, geografi, ingegneri e agronomi hanno svolto missioni in Albania in quel periodo. L'italiano era la

¹ Tra gli altri in C. Bettoni, 'Italiano fuori d'Italia', in A. A. Sobrero (a c. di), *Introduzione all'italiano contemporaneo. II. La variazione e gli usi* (Roma-Bari 1993) 411-460; cfr. anche G. Berruto, M. Berretta, *Lezioni di sociolinguistica e linguistica applicata* (Napoli 1988).

² G. Turano, 'Rapporti storici nell'Adriatico Meridionale: Albania e Italia, una storia antica', in M. Boriani, G. Macchiarella (a c. di), *Albania e Adriatico meridionale* (Firenze 2009) 100-101.

³ I. Montanelli, *Albania una e mille* (Torino 1939).

lingua di comunicazione e di dialogo. Uscirono i primi dizionari italiano-albanese, i giornali bilingui e delle trasmissioni radiofoniche sull'Albania⁴.

Un secondo momento storico riguarda il periodo della stabilizzazione del regime totalitario comunista in Albania, il quale ha interrotto tutti i rapporti politici e culturali con l'Italia. Fu un momento storico buio per l'Albania.

Negli anni '80, quando ho iniziato un corso di studi universitario in Lingua e Cultura italiana, l'Albania era isolata politicamente, economicamente e culturalmente. Non potevamo viaggiare e conoscere da vicino l'Italia, sapevamo poco sul Paese di fronte; tuttavia, per noi giovani studenti l'interesse era così grande che le uniche fonti didattiche erano i pochi libri di grammatica italiana⁵, una professoressa italiana rimasta per motivi familiari in Albania e pochi dizionari di base italiano-albanese. Nella biblioteca universitaria e nazionale erano scomparsi i dizionari e le opere di molti studiosi in lingua italiana. Si trovavano solo dispense universitarie o grammatiche adattate che erano scarse e insufficienti.

Per la popolazione albanese delle grandi città come Tirana, Durazzo, Valona e Scutari, la radio, il cinema e la televisione hanno potuto mantenere vivo l'interesse per la lingua e la cultura italiana. Si sa che, nell'Albania comunista, il regime aveva provocato l'interruzione di tutti i legami con la cultura occidentale. Aveva vietato tutto. Aveva tentato anche di interrompere il segnale televisivo della RAI, ma in Albania si seguiva la radio italiana e, per chi era più fortunato, la televisione italiana. Tramite la musica italiana arrivava la lingua e si riusciva a parlare e capire l'italiano di base. Nei cinema della città, i film italiani erano i più distribuiti, soprattutto le opere del neorealismo, i film sulla mafia o quelli sugli eroi mitologici. Con quei pochi libri italiani che giravano di nascosto si apprendeva l'italiano. La lingua italiana si considerava come lingua di espressione di una grande cultura. In compenso, la letteratura classica italiana era tra le più tradotte in quel periodo in Albania. La radio e la televisione italiana, unico veicolo linguistico-culturale in quell'epoca, hanno influenzato il modo di pensare e di vivere degli albanesi.

⁴ Alcuni aspetti sono ripresi e documentati su vari piani da N. Pedrazzi, 'L'Albania in Europa, l'Europa in Albania: due storie per un futuro rivista', *Il Mulino* 6 (2013) 1035-1043, ma sul piano linguistico si vedano anche le interessanti considerazioni di P. Di Giovine, 'Un millennio di storia linguistica albanese: l'influsso lessicale della lingua italiana', *L'Italia dialettale* LXIX (2008) 107-139. Un discorso articolato sull'importanza della radio nella diffusione di informazioni in vari periodi storici è in vari contributi (cfr. M. Novarino, 'Quando andava in onda l'*Internazionale*. Le trasmissioni di Radio Tirana contro l'imperialismo e il revisionismo', in *Voci Dall'est. Radio e propaganda del blocco sovietico durante la guerra fredda*, a c. di E. Miletto e M. Novarino (Palermo 2024) 237-279).

⁵ Tra questi, G. Battaglia, *Grammatica italiana per stranieri* (Roma 1981).

Siamo arrivati al terzo momento. Negli anni '90, migliaia di famiglie albanesi si sono imbarcate e, in mille modi, sono arrivate in Italia. Con quel poco di italiano che padroneggiavano e con il sogno di costruire una vita migliore, molti albanesi si sono stabiliti lì. La lingua italiana fu principalmente il mezzo di comunicazione che aiutò gli albanesi a essere accettati nella vita italiana. La padronanza della lingua permise loro di integrarsi velocemente nella società. Dall'altra parte, l'italiano divenne non solo la lingua del Paese ospitante, ma un ponte che legò di nuovo i due popoli in un rapporto di amicizia e collaborazione⁶.

3. L'italiano oggi in Albania

3.1. Insegnare italiano negli anni '90

Tornando alla mia esperienza personale, negli anni Novanta mi sono ritrovata a essere una docente di lingua e cultura italiana nella città più "italiana" dell'Albania: Valona⁷. È la città più importante dell'Albania del Sud e il secondo porto del Paese dopo quello di Durazzo. Geograficamente è la città albanese più vicina all'Italia⁸ e a essa affine dal punto di vista linguistico e culturale. A Valona gli italiani si sentono come a casa loro. I visitatori italiani

⁶ Tra i numerosi contributi che descrissero le importanti novità di quel momento storico per entrambi i Paesi ricordiamo M. Colafato, 'Le onde albanesi e la riva italiana', *Il Mulino* 6 (1991) 1072-1081; K. Barjaba, Z. Dervishi, L. Perrone, 'L'emigrazione albanese: spazi, tempi e cause', *Studi Emigrazione* XXIX, n. 107 (1992) 513-538; T. Perna, 'Così vicina, così lontana: economia e società albanese nell'era postcomunista', *Il Mulino* 6 (1996) 1194-1206. Si veda il ricordo di M. T. Totaro, *Migranti, 25 anni fa a Bari lo sbarco di 20mila albanesi. Così arrivarono con "la nave dolce"* (<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/migranti-25-anni-fa-a-bari-lo-sbarco-di-20mila-albanesi-cosi-arrivarono-con-la-nave-dolce/2963013/>) in riferimento alla nave *Vlora*, "nave dolce". Tra l'altro *La nave dolce* è un documentario italiano del 2012 diretto da Daniele Vicari, sul fenomeno dell'emigrazione albanese verso l'Italia (L'aggettivo "dolce" del titolo dipende dal fatto che la nave *Vlora* era usata per trasportare zucchero di canna da Cuba).

⁷ Nella storia della città di Valona si riconosce il fatto storico della presenza italiana già dagli anni 20 del secolo scorso. Pescatori pugliesi, operai italiani, tecnici, ingegneri, militari, ecc. hanno vissuto e lavorato a Valona mettendosi in contatto con la popolazione locale. Abbiamo in questo periodo una situazione di italo-fonia spontanea a Valona. Poi, negli anni '30, a Valona era istituita la scuola italiana elementare che puntava all'insegnamento di tutte le materie in italiano. Tutta questa eredità è stata trasmessa ai valonesi i quali amavano l'italiano e lo parlavano pure.

⁸ Distante circa 70 mila miglia da Brindisi, Valona è sempre stata luogo di scambio e confronto con l'Italia (v. le suggestive riflessioni di C. De Giorgi, *Puglie ed Albania*, conferenza letta in Firenze l'11 settembre 1885 nell'Aula Magna dell'Istituto di Studi durante il 3° Congresso dell'Associazione Meteorologica Italiana, ms. di 28 ff., pp. 45-72 (<https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2Fteca%3A20%3ANT0000%3AN%3ACNMD%5C%5C0000310170&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU>).

non smettono di parlare delle sue bellezze naturali, archeologiche e paesaggistiche, della genuinità della sua cucina, della fiera riservatezza della sua gente e dell'incredibile abilità linguistica dei giovani, soprattutto in italiano.

3.2. *Testimonianze*

Franco Romano⁹, docente di lingua e cultura italiana all'Università per Stranieri di Perugia, ci racconta una sua esperienza personale a Valona:

Quando per la prima volta arrivai, solo e spaesato, a Valona vent'anni fa, era già sera. Volevo comunicare a casa il mio arrivo e, non essendo ancora il cellulare divenuto un aggeggio massificato — anzi, trattavasi senz'ombra di dubbio di un apparecchio affatto alieno — mi aggiravo per le strade semideserte del centro nella speranza di trovare un telefono pubblico. Dall'albergo non mi era stato possibile chiamare: non c'erano cabine e alla ricezione non disponevano di un sistema per il conteggio degli scatti. Quando avevo già iniziato a perdere la speranza di farmi vivo con i miei, ho incontrato nel corso principale un gruppo di uomini a passeggio; mi sono fatto coraggio e ho chiesto dove potessi effettuare una telefonata. Come per magia uno del gruppo, che peraltro capiva l'italiano pur senza parlarlo, ha estratto dalla tasca un... cellulare, mi ha composto il numero, mi ha lasciato parlare e poi, con estrema naturalezza, ha infilato in tasca il suo minuscolo parallelepipedo smussato, non senza lasciar trasparire un pizzico di altezzosa e al contempo compiaciuta sufficienza. L'albanese “telefonizzato”, inutile dirlo, non solo non volle essere pagato, ma declinò persino i miei inviti a bere qualcosa insieme. E con lui i suoi amici. Mi salutò invece cordialmente, raggiunse gli accompagnatori e si dileguò insieme a loro tra le brume serali e la polvere della strada battuta dal vento novembrino.

Altri ricordi più recenti sono quelli pubblicati da Gianluca Virgilio, editore della rivista online *Iuncturae* e docente di Lettere, che riprende anche alcuni passaggi di Ugo Ojetti¹⁰ su “Vallona, nascosta negli olivi dentro un seno fra due colline, con qualche minareto bianco emergente dal verde argento” e di Tommaso Fiore (1960) su Tirana che descrive “Dall'altezza di un grande albergo, il Dajti, [... come] una città giardino”. Virgilio è piuttosto severo nei

⁹ Franco Romano, docente di lingua e cultura italiana a stranieri presso l'Università per Stranieri di Perugia. Presso il suddetto ateneo, nonché in svariate sedi estere, ha tenuto numerosi corsi di aggiornamento e di formazione di insegnanti di italiano come L2. Ha contribuito per un decennio circa (1999–2010) alla stesura delle prove scritte e orali CELI (certificato di conoscenza della lingua italiana), effettuando numerose missioni in Grecia e Albania per la somministrazione dei suddetti esami.

¹⁰ U. Ojetti, *Albania* (Torino 1902), <http://asa.archiviostudiadriatici.it/islandora/object/libria%3A134890#mode/2up>.

confronti di questa città, ma resta ammirato perché, dopo anni di degrado, è tornata a essere “un *locus amoenus*, un giardino fiorito, pieno di alberi verdeggianti, un grande parco all'italiana”.

Arriviamo infatti ai giorni odierni. L'italiano è per gli albanesi uno strumento quotidiano di comunicazione e lavoro. Gli italiani sono stati tra i primi investitori stranieri in Albania. Il Paese è aperto agli italiani in tutti i settori e campi, in particolare alle imprese; va tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza delle imprese, dei negozi e dei vari esercizi commerciali con aziende italiane, rifornendosi dall'Italia di prodotti di vario genere: dagli alimentari agli elettrodomestici, fino alla tecnologia e ai macchinari industriali.

Riguardo al plurilinguismo e all'italiano parlato dagli albanesi, Virgilio¹¹ (2017) esprime giudizi piuttosto *tranchant* e, pur riconoscendo l'affabilità e l'accoglienza dei locali, scrive a più riprese:

A Tirana gli anziani hanno come seconda lingua l'italiano, i giovani l'inglese (...);

Un uomo ci si avvicina [...] È molto gentile nel darci qualche indicazione sui luoghi che potremmo visitare. Parla in un discreto italiano, appreso, ci dice, seguendo le trasmissioni di Italia 1 (...);

Non dimenticheremo il macellaio col coltello in mano che, compresa la nostra difficoltà, aveva lasciato il suo esercizio per darci indicazioni. Si spiegava bene nel suo albanese-italiano-inglese. Ma poi, siccome la strada era davvero intricata, allora quest'uomo corpulento ha dato ordine a un suo dipendente di scortarci col motorino fino all'uscita di Tirana, facendoci imboccare la strada giusta. Ed eccoci all'inseguimento del motociclista senza casco, che percorre tre chilometri davanti a noi, increduli di fronte a tanta gentilezza. Amici miei albanesi, come ringraziarvi? (...).

3.3. *Migrazione industriale e soggiorni turistici*

Negli ultimi dieci anni, in effetti, le cose sono di nuovo cambiate: si è verificato un grande flusso “migratorio” di cittadini italiani nelle città più grandi dell'Albania come Tirana, Durazzo e Valona. Imprenditori che hanno scelto di delocalizzare in Albania le loro aziende e il loro modello di business. Trentacinque anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che i cittadini italiani, in particolare gli uomini d'affari, avrebbero rivolto gli occhi all'Albania non solo per visitarne le attrazioni culturali, le spiagge e le bellezze naturali, ma anche per viverci e lavorarci. Ma quali sono le ragioni? Per chi fa business, l'Albania offre grandi opportunità. L'Albania è uno dei Paesi extra UE (non appartenente all'Unione Europea, anche se i negoziati sono in corso) dove è

¹¹ G. Virgilio, ‘Viaggio in Albania’, *Iuncturae*, 22 dic. 2017 (<https://www.iuncturae.eu/2017/12/22/viaggio-in-albania>).

più conveniente delocalizzare il sistema italiano d'impresa. Si pensi, per esempio, al settore dei call center. Lasciandosi attrarre da un sistema fiscale favorevole e da una manodopera composta in maggior parte da giovani che parlano italiano — quasi sempre meno costosa e meno tutelata dal punto di vista sindacale — i call center gestiti da italiani in Albania sono oggi numerosissimi.

In Albania oggi trovi non solo imprenditori, ma anche medici, tecnici, costruttori, architetti, cuochi, ecc. Io ho contattato alcuni di loro che lavorano e vivono a Valona. Alla domanda “come si sentono a Valona”, rispondono subito con un sorriso che si sono adattati bene e che “Valona è una città semplice in cui vivere”. A qualcuno sembra “di essere nell'Italia degli anni Ottanta”, perché a Valona si trova “un'energia che in Italia ora non si trova più”. Qualcun altro dice di essere “venuto per una sfida”, ma alla fine si è trovato bene. “Qui ci si sente veramente amati”, dice un altro. “Ho comprato un appartamento qui”. “Il paesaggio è quasi simile a quello italiano”.

4. Il programma “Illiria”

L'italiano è una delle lingue più studiate nelle scuole albanesi. L'insegnamento della lingua italiana è stato ed è sostenuto dal Programma Illiria, un progetto del Governo Italiano che dall'anno 2002 promuove e sviluppa l'insegnamento dell'italiano come prima lingua straniera in Albania¹². Tramite questo programma, gli studenti albanesi hanno la possibilità di avvicinarsi, quasi fin dall'inizio del percorso scolastico, alla lingua e alla cultura italiana. Nel Nuovo *Memorandum d'Intesa* tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d'Italia e il Ministero della Scienza e dell'Educazione d'Albania sul “Programma Illiria per l'insegnamento della lingua italiana nel sistema scolastico albanese”, si conviene di estendere e rafforzare l'insegnamento della lingua tramite il suddetto programma, il quale “nel promuovere e rafforzare l'insegnamento della lingua italiana, farà riferimento all'ambito delle politiche europee, utilizzando gli strumenti disponibili come il QCER (Quadro Comune di Riferimento per le Lingue), il Portfolio Europeo delle Lingue, il PEFIL (Portfolio Europeo per la Formazione degli Insegnanti di Lingue) e il Quadro Albanese delle Qualificazioni”¹³.

Il Programma Illiria è risultato efficace e ha migliorato la qualità dell'insegnamento. Secondo i dati del Portale della lingua italiana nel mondo,

¹² *Memorandum Illiria 2012* – ora all'indirizzo https://ambtirana.esteri.it/wp-content/uploads/2023/11/23254_f_memorandumilliria_2012.pdf.

¹³ Articolo 2 del *Memorandum Illiria 2012* (v. n. prec.).

realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, "l'Albania è il Paese con la maggiore presenza di studenti di italiano, distribuiti in particolare nelle scuole locali grazie al Programma Illiria, che a partire dal 2002 ha portato all'attivazione di sezioni bilingui italo-albanesi e corsi di italiano curricolari nelle scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori) e negli istituti secondari superiori."

L'Istituto Italiano di Cultura di Tirana¹⁴ organizza corsi di lingua e cultura italiana e certificazioni per tutti i livelli. Attualmente i corsi dell'Istituto sono suddivisi nei vari livelli di competenza previsti dal QCER (2002)¹⁵. Il numero di studenti per classe va da un minimo di 8 a un massimo di 18. Per il posizionamento degli allievi è previsto un test d'ingresso; alla fine di ogni livello si sostiene un esame di profitto che permette l'ammissione al livello successivo. Su richiesta viene rilasciato un attestato di frequenza. In convenzione con l'Università per Stranieri di Perugia, l'Istituto organizza ogni anno gli esami per il diploma CELI (Certificazione Europea della Lingua Italiana). In convenzione con l'Università per Stranieri di Siena, organizza gli esami per il diploma CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) e DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell'Italiano a Stranieri).

5. Le sfide dell'italofonia contemporanea: un'analisi critica

Nonostante il prestigio storico, l'italofonia in Albania attraversa oggi una riconfigurazione strutturale piuttosto critica dettata dalla globalizzazione. Se l'inglese si è imposto come lingua globale, l'italiano non è scomparso, ma ha subito un mutamento di paradigma: da "lingua idolo" si è trasformata in una lingua funzionale e tecnica. Ciò significa che molti giovani apprendono l'italiano per pura necessità lavorativa, limitandone l'uso a un codice operativo circoscritto a settori specifici come il marketing o il *customer care* a basso costo. Questa transizione rischia di depotenziare la lingua, riducendola a un'interfaccia commerciale o tecnica puramente strumentale, un italiano "veloce" e "arido" privo dei suoi profondi contenuti culturali originari o della sua valenza affettiva e libertaria. È necessario promuovere l'italiano a codice per settori ad alto valore aggiunto come il design industriale, l'architettura,

¹⁴ L'Istituto Italiano di Cultura di Tirana, organismo ufficiale dello Stato Italiano, ha come obiettivo quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Albania attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze.

¹⁵ I "Livelli" del *Common European Framework del Consiglio d'Europa* sono riprodotti in varie sedi accademiche italiane (a questo link si trova, ad esempio, quello dell'Università Politecnica delle Marche: <https://www.csal.univpm.it/it/livelli-council-of-europe>). V. anche *Consiglio d'Europa. Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione*, trad. it. di D. Bertocchi, F. Quartapelle (Milano-Firenze 2002).

l'archeologia, il turismo di qualità, l'espressione culinaria e la medicina, ambiti in cui molti professionisti italiani operano con successo in Albania.

In definitiva, si tratta di una trasformazione che mette in luce tre criticità fondamentali. Prima di tutto, il dominio dell'inglese e il depotenziamento dell'italiano, che rischia di diventare una lingua "di serie B", usata solo in contesti informali o in lavori poco qualificati come i *call center*, perdendo importanza nelle università e nei settori professionali di alto livello. In secondo luogo, un bilinguismo incompleto, che permette ai giovani di capire bene la lingua parlata soprattutto attraverso internet e i social, ma comporta anche il non saperla scrivere o usare correttamente in contesti formali, in ambiti professionali o scientifici di alto livello. Infine, uno strumentalismo che riduce l'italiano da "lingua del cuore" o della cultura a strumento di lavoro, un semplice codice tecnico per il marketing o i *call center*, finendo per perdere tutta la sua ricchezza culturale e la sua anima.

6. Conclusioni

6.1. Prospettive sistemiche e nuove politiche linguistiche

La sostenibilità dell'italofonia richiede un radicale ripensamento delle politiche culturali. Non è più sufficiente fare affidamento sulla memoria storica o sui legami legati all'emigrazione degli anni '90. L'italiano deve essere presentato come una lingua di opportunità e di partenariato europeo. In un momento in cui l'Albania è impegnata nei negoziati per l'adesione all'UE, la padronanza dell'italiano diventa un vantaggio competitivo strategico. Programmi come il Progetto Illiria sono fondamentali perché istituzionalizzano l'italiano nelle scuole, utilizzando strumenti europei come il QCER per garantire una qualità certificata. La sfida è estendere questi standard a tutto il sistema educativo per formare una classe dirigente bilingue. Casi come quello di Valona, dove esiste una situazione di italoфония spontanea risalente agli anni '20, dimostrano che l'italiano è parte integrante dell'identità locale. Questa naturale propensione linguistica non deve essere vista solo come una curiosità storica, ma come una risorsa contemporanea per il turismo culturale. Gli italiani che visitano Valona si sentono "a casa" grazie alla straordinaria abilità linguistica dei locali. Sfruttare questo legame può trasformare l'italiano nel motore di un'accoglienza turistica d'élite, basata sulla vicinanza culturale e sulla qualità dei servizi.

6.2. L'italiano come ponte verso il futuro

Per parafrasare David Benedetti, c'è un paradosso silenzioso che attraversa le aule albanesi: "l'inglese è la materia di tutti, ma non è la lingua di nessuno". L'italiano, invece, è stata in Albania la lingua di molti e proprio per questo la sfida non è impedire l'avanzata dell'inglese nelle istituzioni educative, ma far sì che l'italiano mantenga la sua quota come lingua della modernità e della qualità educativa. La transizione deve essere chiara: l'italiano deve passare dall'essere la lingua del "paese di fronte" che si guardava in TV a essere una risorsa strategica per la formazione, la ricerca e l'economia del futuro. Solo trasformando strategicamente.

frosina.londo@univlora.edu.al
Università Ismail Qemali di Valona

STORIOGRAFIA E CENNI SU UNA PLAUSIBILE ANALISI STORICA DELLA SERENISSIMA

Luca Rossetto

Riassunto: Cosa si intende per ‘mito’ ed ‘anti-mito’ nella storiografia sulla Serenissima? E come decostruirli per ottenere un’investigazione più verosimile possibile? Partendo proprio dalla decostruzione dell’anti-mito e del mito presenti successivamente, ma anche anteriormente, alla caduta della Repubblica, sarà possibile fornire i capisaldi per un’analisi il più possibile attendibile della millenaria storia di Venezia.

Parole chiave: Mito, anti-mito, decostruire, ricostruire, analisi storiografica, spunti, Repubblica di Venezia

Abstract: What is meant by “myth” and “anti-myth” in the historiography of the Serenissima? And how can they be deconstructed to obtain the most accurate investigation possible? Starting precisely from the deconstruction of the anti-myth and the myth present both after and before the fall of the Republic, it will be easier to provide the cornerstones for the most reliable analysis possible of the thousand-year history of Venice.

Keywords: Myth, anti-myth, deconstruct, reconstruction, historiographic analysis, insights, Republic of Venice



Brenno Del Giudice, 1926. Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso¹

1. Introduzione

La verità storica, esattamente come quella processuale, non può mai corrispondere alla verità fattuale, specie in un argomento vastissimo quale codesto trattato nel presente breve contributo (il quale, infatti, sin dal titolo, chiarisce trattarsi di ‘cenni’), che meriterebbe di coinvolgere anche altre discipline: ad esempio la storia dell’arte². Ma le competenze in materia di uno

¹ L’immagine è già stata utilizzata, con tutti i diritti di riproduzione necessari, per il convegno intitolato *Percezioni di Venezia. Prospettive, pratiche e narrazioni in età moderna e contemporanea*, svoltosi presso l’Università Ca’ Foscari il 17 aprile 2024 (nell’ambito del PRIN EURIMPER), i cui atti non sono mai stati pubblicati e quindi questa mi è sembrata la rivista più opportuna e prestigiosa attraverso la quale diffondere per iscritto i contenuti della mia riflessione. L’immagine mi pareva adatta a tale intervento perché la raffigurazione di Palazzo Ducale e, quindi, metaforicamente e *lato sensu* intesa, della Storia della Repubblica, si riflette sull’acqua, proponendo significativamente, per l’ennesima volta, in una sorta di gioco di specchi, il problema tra realtà storica e sua rappresentazione.

² Ne è un modesto, ma significativo esempio, l’immagine inserita in testa a questo breve, ma denso, contributo.

storico delle istituzioni, come lo scrivente, non sono comparabili alla preparazione di colleghi impegnati appunto nello studio delle arti visive³.

Risulta però possibile ricavare un'analisi verosimile del tema combinando tre elementi: le fonti, il procedimento logico abduttivo⁴ ed una metodologia che chiarisca, prima di tutto al ricercatore, e, conseguentemente, ai lettori, la 'tecnica' che sta a fondamento di questa, come di ogni altra investigazione, mettendo così manifestamente al riparo l'autore da eventuali successive interpretazioni generate perfino da nuovi elementi documentari individuati.

Una riflessione plausibile sul periodo moderno della storiografia (e, di conseguenza, assiomaticamente, della storia medesima) della Serenissima sarebbe risultata, fino a qualche anno orsono, molto ardua, per non dire inattuabile.

E tutto ciò, nonostante la quantità di materiale documentario a disposizione, nella sua originaria ripartizione istituzionale⁵, grazie agli Asburgo, su richiesta veneziana, dopo il nefasto intermezzo napoleonico, caratterizzato dallo scarto di una mole impressionante di 'carte', specie giudiziarie, che non potessero più risultare utili per potenziali contenziosi per gli occupanti francesi⁶.

Nello specifico, il 5 dicembre del 1815, durante la visita dell'imperatore Francesco I a Venezia all'Archivio di San Teodoro, Giacomo Chiodo, facente funzioni di direttore, consegnò nelle mani del sovrano una supplica, redatta il mese precedente, in cui proponeva la concentrazione in un'unica sede di tutta la documentazione prodotta nel corso dei secoli dalle magistrature veneziane e dai successivi governi. Accompagnò la sua domanda con un dettagliato elenco, ancor'oggi conservato negli archivi viennesi, delle carte collocate, a quell'epoca, in diversi edifici veneziani. La supplica presentata dal Chiodo ripercorreva le tappe principali dei molteplici tentativi di creare un archivio unico. Già durante il primo governo austriaco era stata valutata l'idea di riunire

³ Le cui opere, però, hanno una primaria e indiscutibile funzione estetica.

⁴ Deduzione, induzione e abduzione sono i tre principali tipi di interferenza logica. La deduzione parte da regole generali per ottenere così conclusioni certe e necessarie. L'induzione osserva casi particolari per generalizzare regole probabili. L'abduzione formula ipotesi plausibili per spiegare un fenomeno, partendo da un effetto noto.

⁵ Che escludeva la presenza di una tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), come si evidenzierà meglio nel prosieguo del presente articolo, affrontando, nello specifico, la figura di Giuseppe Maranini, autore più rappresentativo di una corrente storiografica che, pur preziosa, rimase viziata da evidenti valenze di carattere politico.

⁶ A tale proposito, v. A. Schiavon, M. Naia, E. Evi, C. Selmini, 'Avvenimenti politici a Venezia nell'Ottocento', in AA.VV. (eds.), *Farsi Storia per il bicentenario dell'Archivio di Stato di Venezia 1815-2015* (Verona 2015) 232-247.

gli archivi delle diverse magistrature veneziane in un'unica sede. Sotto il Regno Italico gran parte di questi furono concentrati in un solo stabile, l'ex Scuola Grande di San Teodoro, dando vita all'archivio politico, contenente in particolare le carte della Cancelleria Ducale, della Cancelleria Secreta e del Consiglio dei Dieci. La direzione fu affidata a Carlo Antonio Marin. Il locale però era troppo angusto e non tutta la documentazione venne spostata qui: gli archivi giudiziari trovarono infatti ospitalità nell'ex monastero di San Giovanni Laterano, quelli demaniali a San Provolo, mentre altra documentazione rimase ancora in svariati edifici pubblici o privati. Si iniziò anche a progettare la creazione di un unico archivio individuandone la sede nel Monastero di San Zaccaria, piano abbandonato in epoca austriaca. A tale riguardo, va detto che il Chiodo si era prodigato per anni nella conservazione della memoria della Repubblica e delle sue carte. Nominato compilatore delle leggi ancora all'epoca della Serenissima, nel 1803 era stato incaricato di collezionare tutte le "venete leggi", organizzandole per materia, ed aveva presentato un piano che prospettava anche l'idea della formazione di un archivio centrale, idea mai accolta. Nel 1815, con il ritorno degli austriaci, si fece nuovamente avanti e in febbraio inoltrò una prima supplica ricordando al governo il suo operato, ma ricevette una risposta negativa. Con l'improvvisa morte del direttore di San Teodoro, Carlo Antonio Marin, per il Chiodo ci fu l'occasione di proporsi come suo sostituto, ma nel settembre di quell'anno poco mancò che fosse scavalcato dal collega Agostino Carli Rubbi: infatti un decreto del Governo nominava il Carli Rubbi "quasi direttore", come lo definì lo stesso Chiodo, incaricandolo del riordino degli atti della Repubblica veneta e dello scarto del fondo degli Inquisitori di Stato, rendendo inoltre l'archivio di San Teodoro una semplice sezione della Registratura di Governo (l'archivio governativo) e affidando al Chiodo solamente il compito di amministratore interno e responsabile del personale. Alla fine dello stesso anno, però, appunto l'esibizione di una nuova supplica in cui si invocava l'istituzione di un archivio generale in Venezia e il lavoro preparatorio che l'accompagnava furono valutati in modo completamente differente. Il 13 dicembre 1815, mediante sovrano rescritto, Chiodo fu nominato responsabile dell'istituendo nuovo archivio e del reclutamento del personale reputato più idoneo per lo svolgimento dell'immane lavoro di concentrazione del materiale documentario in un'unica sede fisica, che lo stesso Chiodo avrebbe dovuto rendere nota nel giro di poche settimane. La sovrana determinazione venne trasmessa dalla cancelleria di gabinetto al conte Prokop Lažanský, presidente della Commissione Aulica Centrale di Organizzazione (*Central-Organisierungs Hof-Commission*, conosciuta anche come *COHC*), commissione creata appositamente da Francesco con lo scopo di formulare progetti per

l'integrazione dei territori ex napoleonici, e fu quindi inoltrata al governatore delle Province Venete Goëss ed infine al Chiodo medesimo. Attualmente l'originale giace presso l'*Haus-, Hof und Staatsarchiv* di Vienna in una busta del fondo del *Kabinettsarchiv*, e più precisamente tra i *Kaiser Franz Akten*, assieme ad un'altra serie di incarichi attribuiti dall'imperatore in pari data. Il foglio di nomina individuale riguardante il Chiodo è invece probabilmente andato perduto nel 1927 durante l'incendio del Palazzo di Giustizia (*Justizpalastbrand*), edificio nel quale erano conservate anche carte del Ministero dell'Interno e quindi della *COHC*, ancor'oggi consultabili solo in parte perché molto deteriorate. È evidente che l'aver sbaragliato soprattutto la concorrenza di un altro collega dalle importanti entrate veneziane e viennesi, ma in realtà non altrettanto preparato, il già citato Agostino Carli Rubbi, depone a favore di un criterio di scelta del soggetto interessato ispirato alla necessità di selezionare appunto il funzionario più valente e competente per portare a termine l'impegnativa missione di rendere effettiva la creazione di un istituto archivistico così rilevante. I diversi rapporti informativi di cui si disponeva nella capitale e l'opera dei consiglieri intimi dell'imperatore, nonché una buona dose di decisionismo personale da parte del sovrano (da sempre incline a spendere l'ultima parola sugli affari che gli venivano sottoposti, perfino a costo di frequenti contrasti con lo stesso Metternich), contribuirono ad assicurare l'assunzione della migliore decisione possibile e testimoniano anche, seppur indirettamente e limitatamente ad una circostanza così peculiare, la sussistenza di una certa efficienza, o quanto meno efficacia, ed imparzialità nel funzionamento dei vertici del sistema istituzionale asburgico facente capo a Francesco⁷.

E allora cos'ha ostacolato, interrogativo legittimo e legittimato, siffatta riflessione per oltre 150 anni? Una molteplicità di narrazioni storiche che, sebbene analitiche e meritorie, furono però alterate da influenze (variamente declinabili) presenti sia prima che dopo la caduta della Repubblica ed individuabili, grazie all'opera, multidisciplinare ed interdisciplinare al contempo, di Gaetano Cozzi e, soprattutto, del suo allievo più acuto, competente e promettente, ossia Claudio Povolo⁸.

⁷ A tale riguardo, v. E. Biasiolo, L. Rossetto, 'L'Archivio di Stato di Venezia: l'istituzione e la sede', in AA.VV., *Farsi Storia* 249-250.

⁸ Ancora pienamente e stoicamente attivo all'età di 78 anni, rispetto ad altri studiosi venezianisti 'dormienti'. Suo ultimo contributo, in termini di tempo, C. Povolo, *Gli irriducibili. Inimicizie, violenza e banditismo in età moderna* (Bologna 2026), che indaga, partendo volutamente e a ragion veduta proprio dal caso veneziano, un tema così complesso.

Orbene, entrando subito *in medias res*, va chiarito come una vera e propria storiografia dell'anti-mito sia nata proprio nel corso dell'Ottocento. Si trattava di una storiografia che individuava appunto nella scomparsa Repubblica di Venezia e nella sua storia millenaria una serie di aspetti che venivano considerati negativamente sulla scorta di valutazioni che avrebbero dovuto soffermarsi sia sulla struttura costituzionale della Serenissima, sia sul confronto con altri Stati europei ed italiani.

Mito e anti-mito si confrontarono nel corso dell'Ottocento e del Novecento lasciando chiaramente trasparire più che altro la percezione e le personali posizioni politico-ideologico-sociali dei loro interpreti.

In realtà, si trattava di interpretazioni che, pur traendo molto spesso spunto da alcuni aspetti realistici della storia veneziana, erano prive proprio di una vera analisi dell'assetto costituzionale della Serenissima stessa e di un sostanziale confronto con le altre realtà politiche italiane ed europee medesime.

Di grande rilievo ed importanza l'*Histoire de la République de Venise* di Pierre Daru, apparsa, come sappiamo, a Parigi nel 1819 (in sette volumi). Rapidamente tradotta in italiano, l'*Histoire* suscitò accese polemiche e confutazioni.

In concreto, l'opera rifletteva la particolare percezione di un uomo che aveva rivestito cariche importanti nell'esercito napoleonico e che faceva dunque parte di una struttura gerarchica incardinata nel nuovo modello di Stato francese.

Una percezione di fondo che spinse Daru (nonostante taluni evidenti errori di valutazione e l'utilizzo di documenti apocrifi) a sottolineare alcune debolezze di fondo dello Stato Marciano, anche se, per certi versi, egli non seppe nascondere la sua ammirazione verso un sistema politico che, nonostante tutto, era riuscito a protrarsi per secoli⁹.

L'*Histoire* e altre successive opere contrassegnate dall'ideologia dell'anti-mito traevano comunque ispirazione da una precedente letteratura dell'anti-mito stesso, che aveva cominciato ad apparire già nel corso del Seicento. Una letteratura che, nonostante le apparenze, era sorta ai margini del potere repubblicano, tra quei patrizi che si sentivano esclusi dalle scelte politiche monopolizzate dal gruppo oligarchico dei 'grandi'.

Questi scritti erano per la maggior parte anonimi, anche se avevano goduto di grande diffusione pure in altri paesi europei, come la Francia e l'Inghilterra. Il loro obiettivo era quello di descrivere il potere marciano nei suoi aspetti più

⁹ Sull'*Histoire* e su Pierre Daru, v. C. Povolo, 'The Creation of Venetian Historiography', in E. Dursteler (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797* (Leiden – Boston 2000) 513-542.

reconditi in una prospettiva dichiaratamente machiavellica, nel senso letterale del termine. I dissensi interni al patriziato venivano resi espliciti, così come si sottolineava l'esclusiva gestione del potere medesimo da parte di alcune famiglie ricche e influenti (i 'grandi', appunto). In definitiva, si denunciava in questi scritti la crisi di fondo del repubblicanesimo e la finzione dell'armonia costituzionale (il cosiddetto 'Stato misto', al quale accenneremo in seguito) cui si era rifatta una storiografia cinquecentesca caratterizzata appunto da una visione mitica dello Stato Marciano. Di questo filone letterario anti-mitico si riportano qui i due testi più significativi: l'*Opinione di fra Paolo Servita* (o altrimenti detta '*falsamente ascritta a fra Paolo Servita*') – di cui si enumerano decine di versioni, manoscritte e a stampa – nonché la cosiddetta *Relazione sulla organizzazione politica della Repubblica di Venezia*.

Utilizzate spesso in maniera acritica nel corso dell'Ottocento, queste due opere furono fonte di ispirazione per la storiografia dell'anti-mito. Appare evidente che una vera comprensione della complessa storia della Serenissima può avvenire solo rinunciando agli stilemi più diffusi del mito e dell'anti-mito: in una prospettiva di 'New Realism'¹⁰, si può dunque cercare di cogliere quali elementi sostanziali stessero alla base delle due storiografie e quale fosse, invece, l'opera di 'costruzione' attuata dai loro interpreti. Solo in tal modo sarà possibile giungere a leggere 'onestamente' la storia della Repubblica di Venezia e, soprattutto, si potrà individuare il suo effettivo assetto costituzionale e di potere.

2. Storiografia: dopo la caduta della repubblica

2.1. Il mito debole

Massimo esponente fu Agostino Sagredo (1791-1871), uomo di cultura che partecipò nel 1847 a Venezia al IX Congresso degli scienziati italiani e che fu coautore dell'opera collettiva *Venezia e le sue lagune* in cui pubblicò, nello specifico, il suo *Sommario della storia civile e politica della repubblica veneta* (il saggio sulla giurisprudenza veneta fu, invece, redatto da Daniele Manin); il mito debole può essere definito quale un mito 'esterno' (esattamente come il mito celebrativo e quello forte, che tratteremo a seguire). Per storiografia 'interna' si intende, invece, la storiografia elaborata dalla Repubblica stessa.

All'epoca, tale mito debole non godette di grande fortuna (altri erano gli interessi politici in gioco in quel momento), ma, provenendo il Sagredo da famiglia patrizia ed essendo un grande conoscitore del governo della

¹⁰ A tale proposito, v. J.A. Searle, *The Construction of Social Reality* (New York 1995).

Repubblica medesima, elaborò delle riflessioni eccezionali (come quella sul concetto di 'broglio' derivante in realtà dal termine 'brolo', il frutteto posto davanti a Palazzo Ducale, nel quale avvenivano 'liturgie elettorali' tra le grandi famiglie appartenenti al Maggior Consiglio).

La figura di Sagredo medesimo venne, infatti, non casualmente ripresa e valorizzata nell'opera *Storia della Repubblica di Venezia* del 1986 da quell'indiscusso e inimitabile maestro che fu Gaetano Cozzi. Grande intellettuale veneziano dell'Ottocento, Agostino Sagredo nacque il 29 novembre 1798, solo un anno dopo la caduta della Serenissima. Egli apparteneva, come detto, ad un'antica e prestigiosa famiglia patrizia. Il padre Giovanni (morto nel 1822) aveva ricoperto tra le più alte cariche dello Stato repubblicano, mentre la madre, Elisabetta Renier, discendeva pure da un altro antico lignaggio. Prima ancora che dai suoi studi, Agostino apprese direttamente dai suoi genitori e dalla cerchia di patrizi che avevano in prima persona vissuto le ultime vicende istituzionali e politiche della Serenissima, alcuni degli aspetti più significativi della storia dell'antica Repubblica. È ricordato nella sua commemorazione pubblicata negli Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti.

Agostino Sagredo anche fu professore di Estetica all'Accademia di belle arti di Venezia dal 1846 al 1852 e, successivamente, curatore del Museo Correr e della Fondazione Querini Stampalia. Membro e socio di varie accademie veneziane ed italiane, poco dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, venne nominato senatore del parlamento italiano. Visse i suoi ultimi anni nella villa di famiglia di Vigonovo (nella campagna padovana). Lasciò al Museo Correr i suoi libri e, appunto, l'archivio di famiglia.

Nonostante la sua attività di storico sia conosciuta soprattutto per un fortunato *Sommario della storia di Venezia*, pubblicato dopo la sua morte, in realtà il lavoro più pregevole di Agostino Sagredo è costituito dalla *Storia civile e politica*, il lungo saggio che introduceva i due prestigiosi volumi *Venezia e le sue lagune*, che il comune di Venezia pubblicò precisamente nel 1847, in occasione del IX Congresso degli scienziati italiani.

La *Storia civile e politica* è opera di grande interesse che travalica il semplice dato storiografico e che la colloca nell'ambito dell'imponente produzione sulla storia di Venezia che proliferò nel corso dell'Ottocento. Molte riflessioni ed osservazioni dell'autore (inclusa quella già ricordata sul broglio/brolo) si addentrano difatti in maniera duttile e sicura nella storia delle istituzioni veneziane e, soprattutto, in quel patriziato che per secoli ne resse le sorti politiche. Osservazioni, si può aggiungere, che, in molti casi, non furono che marginalmente riprese nella successiva storiografia, impegnata a celebrare o, all'inverso, a mettere in discussione la storia della Serenissima.

È stato definito mito debole il particolare approccio con cui Agostino Sagredo affronta la storia veneziana: un approccio che non è insensibile al richiamo della grandezza dell'antica Repubblica, ma, che, allo stesso tempo, è in grado pure di segnalare debolezze ed incongruenze delle scelte politiche del suo ceto dirigente. Alcune di queste riflessioni sono state utilizzate da Claudio Povolo (allievo che ha eguagliato, sovente superandolo, appunto grazie ad una commistione vincente di conoscenze e di sensibilità antropologiche, giuridiche e storiche, il suo maestro Gaetano Cozzi e molti altri storici 'venezianisti' illustri, come ad esempio, Gino Benzoni, oramai quasi novantenne, ed il cui ultimo contributo editoriale di rilievo sulla Serenissima, curato dallo stesso, risale a 27 anni fa)¹¹ nel saggio pubblicato in occasione del convegno tenutosi a Syracuse (Stati Uniti) nel 1997¹², o nel convegno¹³ svoltosi a Napoli nel 2010 e dedicato al tema di *Patria, patrie e nazione in Italia tra Sette e Ottocento*¹⁴.

2.2. Il mito celebrativo, il mito forte e le 'narrazioni esterne'

Il cosiddetto mito celebrativo nacque a metà Ottocento in concomitanza con l'apertura, da parte asburgica, come detto, dell'Archivio Generale Veneto, proprio grazie all'imperatore Francesco I. Apertura fortemente osteggiata, nel timore di rendere accessibili al pubblico documenti così preziosi, da Jacopo Chiodo (responsabile dell'istituto). Si pensi che, nel 1829, lo stesso Leopold von Ranke, maestro della storiografia tedesca, per accedervi e svolgere le proprie ricerche, dovette impetrare un permesso *ad hoc* all'imperatore Francesco I in persona.

In realtà, massimo esponente di tale filone del mito furono Samuele Romanin (1808-1861) e, successivamente, Pompeo Molmenti (1852-1928): Romanin, ebreo di Trieste, dalla morte del padre, nel 1820, si trasferì in laguna, ove elaborò la sua *Storia documentata di Venezia*, uscita in 10 volumi tra il 1853 ed il 1861, lavoro che avrebbe influenzato un'altra grande opera ed un altro grande storico, Roberto Cessi (1885-1969), con la sua *Storia della Repubblica di Venezia* del 1944-1946. Per essere più puntuali, questo mito celebrativo aveva

¹¹ Quantomeno sin da quel complesso, ma affascinante e pionieristico capolavoro, al contempo interdisciplinare e multidisciplinare appunto, che è C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento* (Verona 1997).

¹² C. Povolo, 'The creation of venetian historiography', in *Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State*, eds. J. Martin and D. Romano (Baltimore 1997) 491-519.

¹³ C. Povolo, 'Identità frammentate: le appartenenze territoriali nel Veneto del Sette-Ottocento', in *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Sette e Ottocento*, a c. di A. De Benedictis, I. Fosi, L. Mannori (Roma 2012) 125-149.

¹⁴ Entrambi i saggi sono analizzati nell'articolo di Claudio Povolo scaricabile gratuitamente dalla pagina di Academia.edu al seguente indirizzo <https://www.academia.edu/94226865/> (ultimo accesso: 25 giugno 2026).

già cominciato ad evidenziare le prime ‘fessurazioni’ sin dall’unificazione (sabauda) italiana.

Per concludere questa breve, ma intensa, analisi sul mito sviluppatosi dopo la caduta della Repubblica, è d’uopo segnalare il cosiddetto mito forte.

Sorto in periodo fascista, ebbe il suo massimo esponente in Giuseppe Maranini (Genova, 1902 – Firenze, 1969), autore, nel 1931, di *La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio*. L’idea sottesa a quest’opera era di associare l’antico Impero Romano, la Repubblica di Venezia e lo Stato fascista, accomunati dal controllo delle attuali coste slovene, croate e montenegrine. Pur con tutti i suoi limiti ideologici, Maranini ebbe il merito di negare la presenza di una tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario, portato intellettuale di Montesquieu), caratteristica peculiare della Repubblica stessa e di fornire un testo, anche se politicamente orientato, che resta fondamentale perché offre il primo ampio sguardo del sistema costituzionale veneziano¹⁵.

Inoltre, ‘narrazioni esterne’ sono state argutamente definite da Claudio Povoletto tutte le narrazioni appunto rappresentate da quella sorta di *guide books* per i viaggiatori inglesi o di altri ‘europei’ (francesi e tedeschi) proprio dal Settecento; e anche americani, come James Fenimore Cooper, celebre autore, tra l’altro, di *L’ultimo dei Moicani*. Cooper nel 1830 giunse in città e azzardò una similitudine istituzionale proprio tra Venezia e gli Stati Uniti d’America, identificabile, in primis, nel comune elemento della plutocrazia quale caratteristica del potere dominante¹⁶.

Al di là di questo, è necessario rimarcare, invece, come la storiografia francese non abbia potuto non dirsi fortemente ispirata dal già citato lavoro di Pierre Daru e dalla sua interpretazione di una Venezia arretrata, perfettamente in linea con il pensiero di un funzionario dell’esercito napoleonico-burocrate¹⁷.

3. Storiografia: prima della caduta della repubblica

E prima della caduta della Repubblica era già esistita una storiografia definibile mitica? Ed una anti-mitica?

Per quanto concerne il mito appunto, senza dubbio il più celebre era quello che esaltava lo splendore delle leggi, la tranquillità sociale, la pace e l’armonia della Serenissima, concepita costituzionalmente come ‘Stato misto’ soprattutto

¹⁵ Esattamente, v. G. Maranini, *La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio* (Venezia 1931).

¹⁶ Più precisamente, v. J. Fenimore Cooper, *The Bravo: A Tale* (Philadelphia 1803).

¹⁷ Nello specifico, v. P. Daru, *Histoire de la République de Venise* (Parigi 1821).

da Gasparo Contarini¹⁸ nella sua opera *De magistratibus et Republica Venetorum* del 1530-1540 circa. La Repubblica stessa, in tale concezione, pareva assommare in sé sia la forma monarchica (con la figura del doge), sia quella aristocratica (incarnata dalle grandi magistrature), sia una base più allargata (rappresentata plasticamente dal Maggior Consiglio).

Dopo la disfatta contro la Lega di Cambrai¹⁹, con la cosiddetta ‘politica di raccoglimento’ volta a difendere i confini esistenti più che a continuare ad espandersi, da parte della classe dirigente lagunare si era dunque sentita la necessità politica di elaborare un mito come contrappeso politico e forma di autorappresentazione; ci pensò, però, Jean Bodin, il giurista francese (1529-1596) a demolirlo, definendo Venezia semplicemente una repubblica aristocratico/oligarchica.

Ma l’anti-mito si abbeverò anche ad altre fonti.

Effettivamente, soprattutto verso la fine della Serenissima, più ‘invadenti’ si fecero le azioni degli Inquisitori di Stato: in realtà, ciò era uno dei sintomi appunto della crisi irreversibile del sistema repubblicano, di per sé debole, e che si vedeva costretto a ricorrere necessariamente, per perpetuare la propria esistenza, agli Inquisitori di Stato, creando, in tal modo, una sorta di ‘regime di polizia’.

Già dal Seicento un coacervo di testi icastici e critici (però, in realtà, apocrifi), come cronache e diari, erano apparsi sulla scena politica veneziana.

In primis, la sopracitata *Opinione del Padre Paolo Servita, come debba governarsi la Repubblica Veneziana per havere il perpetuo dominio*, del 1681. Quest’opera ispirò, successivamente, il Daru. La storiografia recente ha attribuito lo scritto (del 1670) ai contrasti presenti nel patriziato veneziano medesimo: tra patrizi ricchi e potenti, da una parte, e poveri e decaduti (da qui la denominazione di *Opinione falsamente ascritta al padre Paolo Servita*), dall’altra.

Inoltre, veniva annoverata una *Relazione sulla organizzazione politica della Repubblica di Venezia al cadere del secolo decimosettimo*. Il presunto autore, nel 1677, sarebbe stato Francesco Ulderico Della Torre, rappresentante imperiale a Venezia: l’opera, di per sé, non risultava contraddittoria, ma ironica e volta a

¹⁸ 1483-1542, cardinale, rampollo di uno dei lignaggi più importanti del patriziato veneziano e, nello specifico, del ramo della famiglia Contarini della Madonna dell’Orto: per una sintesi breve, ma filologicamente ineccepibile, v. G. Fragnito, ‘Contarini, Gasparo’, *Dizionario biografico degli Italiani* 28 (Roma 1983) 172-192.

¹⁹ Formata principalmente dal Sacro Romano Impero, dalla Francia, dalla Spagna, dal Papato e da Ferrara nel 1508 che inflisse a Venezia la terribile sconfitta ad Agnadello, nel cremasco, il 14 maggio 1509, con la terraferma veneta quasi completamente invasa. Dal 1510, però, temendo che la Francia nella penisola italiana potesse diventare più pericolosa di Venezia stessa, si sfilarono da tale Lega il Papato, la Spagna, l’Impero e venne creata, invece, la Lega Santa, anche con la presenza dell’Inghilterra, appunto contro la Francia medesima.

disvelare la vera natura del potere repubblicano, sostanzialmente appannaggio di pochi 'grandi' patrizi. È probabile, invece, che l'autore sia stato un veneziano, quasi certamente patrizio egli stesso, interessato: ce lo rivelerebbero anche qualche voluto errore di dettaglio e qualche inesattezza (inserita ad arte), volti a stornare la propria identificazione. Si tratterebbe, allora, quasi di una sorta di 'esame di coscienza' interno, di una denuncia dal di dentro del patriziato medesimo.

E poi ancora, *ad abundantiam*, il *Capitolare degli Inquisitori di Stato*, testo palesemente falso (anch'esso utilizzato da Daru) poiché non esisteva un vero e proprio capitolare di tale magistratura, bensì solo una serie di norme che la regolavano. Ovviamente, in siffatta visione, gli Inquisitori erano descritti come autori di efferati delitti, causa di profondi dissensi interni al patriziato stesso²⁰.

4. *Spunti per un'analisi storica verisimile*

Come procedere, pertanto, con un'analisi storiografica che cerchi di cogliere quali elementi sostanziali stessero effettivamente alla base delle due storiografie, del mito e dell'anti-mito e quale sia stata l'opera di 'costruzione' attuata dai loro interpreti e che necessita, appunto, di una decostruzione per giungere ad una verosimiglianza storica, ribadendo che una verità di questa natura, esattamente come quella processuale, non potrà mai collimare esattamente con quella fattuale?

Innanzitutto, va compiuto lo sforzo di approcciare l'argomento in modo multidisciplinare e, soprattutto, interdisciplinare.²¹ Si pensi solo al possibile ausilio dell'antropologia giuridico-politica²² per comprendere a fondo le dinamiche interne ai gruppi di potere ristretti e, cioè, nella fattispecie, al patriziato dominante²³. Secondariamente, non va mai dimenticato che, per tutta la durata della sua lunga esistenza, la Serenissima è stata un sistema

²⁰ Tale magistratura, nata nel 1539 come 'costola' del Consiglio dei Dieci, sarebbe appunto divenuta preminente, quasi invadente, solo nel XVIII secolo. Per un'analisi più approfondita delle tematiche qui, giocoforza, accennate solo per spunti, si rimanda al saggio già indicato in nt. 9.

²¹ E qui primariamente, ma non solo, e senza tema di smentita, sta il superamento del maestro (Gaetano Cozzi) da parte dell'allievo (Claudio Povolo), a sua volta caposcuola per tante generazioni di studenti, sottoscritto, umilmente, compreso.

²² Per lo più estranea sia agli storici, che, aggravante, agli stessi antropologi.

²³ Soprattutto, si segnala il testo N. Rouland, *Antropologia giuridica* (Milano 1992).

costituzionalmente repubblicano²⁴ e ciò comportò, fondamentalmente, l'assenza di una corte a palazzo²⁵.

Tre conseguenze derivanti da questo stato di fatto aiutano, ancor meglio, a delineare, da un punto di vista storico-istituzionale appunto, la sostanza dell'ordinamento costituzionale delle autorità della Serenissima: la presenza di un corpo paritario di potere, incarnato dal patriziato; la figura del Doge, ammissibile esclusivamente come un *primus inter pares* all'interno di tale corpo; la totale assenza di 'moduli gerarchici' che, appunto, avrebbero potuto aiutare a coinvolgere nell'esercizio del potere stesso anche le aristocrazie di Terraferma (e/o dello Stato da Mar) ed il ceto dei 'cittadini'²⁶.

L'antropologia giuridica risulta fondamentale anche per scandagliare correttamente un tema che risulta basilare per comprendere il sistema giuridico²⁷ della Serenissima: appunto il tema dell'onore tra i grandi lignaggi nelle sue molteplici sfaccettature e ripercussioni.

Non va poi mai dimenticato che, al di fuori della Dominante²⁸, non esisteva un vero e proprio Stato, ma, più esattamente, una serie di comunità, animate da dinamiche di molteplice natura, non solo con Venezia medesima, ma anche al loro stesso interno.

Esclusivamente in tal modo può essere calibrata la difficile relazione tra giurisdizionalismo e religione, foriera di concetti altrettanto complessi, quali, ad esempio, almeno per ciò che riguarda i 'domini da mar', la complicazione rappresentata dalla presenza della confessione ortodossa²⁹.

Concludendo questa breve, ma, ci si augura, accattivante disamina, è grazie ai già evocati raffinatissimi, e per nulla agevolmente assimilabili, studi di Gaetano Cozzi e, soprattutto, di Claudio Povolo (avido lettore e conoscitore

²⁴ La formazione giuridica di Gaetano Cozzi applicata alla storia ha indubitabilmente esercitato tutto il suo peso su Claudio Povolo, e, a cascata, molto più indegnamente, sui suoi pupilli.

²⁵ Con tutte le conseguenze del caso, compresa la fatale mancata integrazione della nobiltà, in primis di terraferma, nel governo dello Stato.

²⁶ Le cooptazioni seicentesche e le successive, specie in occasione di onerosi conflitti per lo Stato, non furono sufficienti a mutare la struttura medesima del potere, che continuò a identificarsi col patriziato veneziano e che rimase, pertanto, sempre paritaria. Per quanto concerne i cittadini, essi erano per lo più impiegati negli 'uffici burocratici' della Repubblica.

²⁷ Ossia, semplificando (e conseguentemente, almeno in parte, banalizzandolo) il rapporto tra diritto e società.

²⁸ Due concetti che ci porterebbero inevitabilmente 'alla deriva' sarebbero quello di concepire Venezia come una vera e propria 'capitale' e di immaginarla come un 'centro' contrapposto ad una 'periferia' (i suoi 'domini da Tera e da Mar').

²⁹ Con l'incredibile cosiddetta 'politica del doppio livello' (benevola nei confronti delle popolazioni locali, ma avversa sia nei confronti delle medesime gerarchie ortodosse, sia delle mire di 'evangelizzazione espansionistica' della Chiesa cattolica romana).

di altrettante ricerche di multiforme natura, anche di origine internazionale, tra le quali vanno annoverate, ad esempio, quelle sagaci dello statunitense Edward Muir³⁰) che un'analisi storiografica innovativa della Repubblica Serenissima è stata inoculata nelle menti di giovani brillanti studiosi, diventando non solo attuabile, ma, in primis, inestimabile fonte di ispirazione per taluni potenziali esponenti delle migliori generazioni a venire.

luca.rossetto@unive.it
Università Ca' Foscari Venezia

³⁰Ad esempio, v. E.W. Jr. Muir, *Mad Blood Stirring: Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance* (Baltimore 1993), senz'ombra di dubbio il suo libro più conosciuto nel quale la microstoria intreccia alcuni temi storici di più ampia portata, esaminando simultaneamente il ruolo della vendetta e delle fazioni nella politica della Dominante, le caratteristiche di una rivolta contadina, la natura dello Stato di Terraferma veneziano, l'abbandono della vendetta stessa a favore del duello, la cultura popolare e il Carnevale.

BARONES NON COMPREHENDUNTUR APPELLATIONE OFFICIALIUM

Giancarlo Vallone

Riassunto: Questo saggio esamina la formula giuridica ‘barones dicuntur regii officiales’, inventata all’inizio del secolo XVI dal giurista e magistrato napoletano Matteo d’Afflitto. La formula viene da lui usata per estendere ai feudatari e baroni del Regno di Napoli la disciplina molto rigida degli ufficiali e magistrati di nomina regia. Vengono indicati molti testi di giuristi coevi che dimostrano tutto questo, e si critica quindi la tendenza storiografica che vuole interpretare quella formula come se i baroni e gli ufficiali avessero la stessa natura e lo stesso regime giuridico nell’assumere il loro rispettivo potere.

Parole chiave: uffici di giurisdizione, poteri feudali, diritto feudale

Abstract: This essay examines the legal formula ‘barones dicuntur regii officiales’, invented in the early sixteenth century by the Neapolitan jurist and magistrate Matteo d’Afflitto. He used the formula to extend the very strict discipline of royally appointed officials and magistrates to the feudal lords and barons of the Kingdom of Naples. It cites several texts by contemporary jurists that demonstrate this, and then criticizes the historiographical tendency to interpret the formula as if barons and officials had the same nature and the same legal regime when assuming their respective powers.

Keywords: jurisdictional offices, feudal jurisdictions, feudal law

1. *Matteo d'Afflitto inventore di formule.**

Il grande giurista Matteo d'Afflitto (1447/1450 - ante aprile 1528) difensore intransigente della magistratura regia contro l'espansione delle giurisdizioni feudali, fu il primo, forse, che giunse al conio della formula *barones dicuntur regii officiales*: un'idea respinta da altri giuristi, ma anche riproposta da alcuni (e fuori dal Regno forse anche - per un tratto - da Bodin¹), ma al fine, già evidente in d'Afflitto, di disciplinare la giurisdizione feudale e, tendenzialmente, in modo restrittivo², dopo le profonde intensificazioni costituite all'avvento della dinastia Angioina e dopo il celebre Parlamento di San Lorenzo (1442-1443). Si tratterebbe dunque d'una formula dottrinale in qualche modo da misurare sull'altra, d'uso francese, «autre chose est le fief, autre chose est la justice», ma assai meno intensa e radicale di quest'ultima, perché sprovvista d'eguale *vis a tergo*, e meno capace, dunque, di incidere nella relazione tra poteri, se il paragone non fosse ora prematuro³. Alcuni autori hanno inteso la formula latina non certo per quello che è, e cioè costruita per estendere, in via di interpretazione analogica, il regime giuridico dell'ufficio a quello del feudo, al fine di limitare il potenziale eversivo del potere di questo, ma ritenendola invece significativa, per l'età vicereale dell'Italia meridionale, d'un fondamento monista della costituzione, e di una specie di identificazione strutturale e istituzionale tra feudi e uffici, con la susseguente improvvisa trasformazione in espansione burocratica e addirittura in assolutismo pieno e maturo della straripante intensificazione delle vendite delle giurisdizioni ai feudali, imposta e anche dominata dalla preponderanza spagnola. Questo particolare processo

* Questo primo paragrafo, qui appena ripensato, è stato edito, col titolo *Prospettive meridiane*, come parte finale in G. Vallone, 'La costituzione feudale di Montesquieu' (2014) in *Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani*, a c. di G. De Giorgi Cezzi, G. Greco, G. Morbidelli, P.L. Portaluri, F. G. Scoca (Napoli 2018) II, 1597-1625: 1619- 1625.

¹ Non è da escludere che nella sua incerta teorica delle «*personnes publiques*», Bodin si rifacesse anche a questa formula o a quest'idea; ne tratto in G. Vallone, 'Una costituzione per Bodin', in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, a c. di P. Aimo, E. Colombo, F. Ruggie (Pavia 2014) 395-407: 405 e nt. 66. Naturalmente neanche con tale teorica Bodin riesce a celare la natura corporata della costituzione di Francia, cioè la 'cosa' che è costituzione.

² G. Vallone, *Iuridictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento* (Lecce 1985) 154-155, 159-160 e all'indice, *s.v. baro regius officialis*. Aggiungo che questo mio antico volume riguarda quasi per intero la questione della *cobaerentia territorii iurisdictionis* e in particolare il pensiero di Andrea da Isernia. Sviluppo qui nel terzo paragrafo il punto più argomentato del pensiero dafflittiano.

³ Lo definisco prematuro, perché ritengo provvisori i materiali da me indicati nell'opera citata alla nota precedente; ma ne ho individuati molti altri che sarà opportuno, prima o poi, pubblicare; così come nei paragrafi seguenti anticipo uno studio sulla formula baroni/officiali e sulle giurisdizioni feudali, per i quali ho raccolto materiali fin troppo ampi.

di «rifeudalizzazione», alcuni decenni fa era stato pensato - io credo erroneamente- da R. Villari, come un «diroccamento dell'apparato statale» nel Viceregno meridionale. Più di recente, invece, con eccesso opposto, e, come ho detto, per applicazione arbitraria di quella antica formula già indicata, ogni tanto si è scritto, rinnovando in lungo e in largo più remoti errori⁴, di feudi come «organi dello Stato dotati di poteri delegati», di una giurisdizione feudale e d'una teoria della sua inerenza al feudo come realtà cinquecentesca (mentre risale ad Andrea da Isernia [† 1316]), o di «preburocratizzazione del feudo» ed altre analoghe affermazioni che sono state proposte al pubblico⁵, e come se, a iniziare dall'ombra paterna di Weber, o Gierke, o Hintze, o altri, o, in Italia, Vaccari, tutti costoro avessero elaborato teorie insignificanti per la storia costituzionale di quella parte d'Italia, e superabili poi, per semplice omissione. In Francia, ad un certo punto, ci si è accorti di tutto questo, e, sorpresi soprattutto dalla dichiarazione, priva di precedenti, che il potere feudale, in forza della semplice asserzione che i baroni sono regi ufficiali, costituirebbe «un'ulteriore affermazione dei poteri assoluti del sovrano» (quando s'è sempre pensato che i feudali ne fossero l'avversario interno alla comune unità politica⁶), ci si è affrettati a dire che, senza dubbio, «l'évolution de la société et de la monarchie françaises au cours du XVI^e siècle se distingue du chemin

⁴ Vedine un primordio in S. Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento* (Firenze 1965) 56, con rinvio errato ad un'opera dell'Alianelli. Lascia opportunamente la formula alle fonti, senza farne un criterio storiografico, V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna* (Firenze 1974) 171 (qui c'è la prima indicazione del d'Afflitto come portatore della formula).

⁵ Intendo lo scritto corposo di A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli. 1505-1557* (Napoli 1983), in due volumi con numerazione continua di pagine. In un saggio successivo A. Cernigliaro, 'Giurisdizione baronale e prassi delle avocazioni nel Cinquecento napoletano', *Archivio storico per le province napoletane* 104 (1986) 177-241, ora in *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali nel Cinquecento napoletano* (Napoli 1988) 365-453, ha ribadito le sue convinzioni, sempre basandole sui medesimi fondamenti o altri analoghi (e riprendendo spesso alla lettera larghi brani dell'opera precedente), ma anche facendo proprie riflessioni e tematiche altrui.

⁶ È utile ricordare che in un famoso libretto su Montesquieu (1964) Althusser sosteneva che il conflitto, pienamente accettato, tra monarchia e feudalità (e l'alleanza del re con la borghesia) 'mascherasse' invece un rapporto organico tra i tre ordini contro l'ascesa del popolo basso. Contro (apparentemente) questa impostazione, Giuliana d'Amelio (†1976) scrive 'Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo' [in *Quaderni storici* 26 (1974) 337-350] che tenta di esaminare il rapporto meridionale «tra Stato [*officia principis*] e feudo» puntando sui caratteri 'originali' del feudo e del diritto feudale napoletano (almeno per quanto apparivano alla feudistica preabolitativa), ben diversi, dal 'diritto romano e dalla dottrina feudale comune', e dunque, secondo lei, non pienamente omologabile (per tratti di tipicità) nell'indistinta 'maschera' proposta da Althusser.

emprunté par Naples»⁷. Senonché, le idee sopra indicate non esprimono affatto la realtà della storia meridionale e non sono state comunemente condivise né sono state prive di obiezioni ispirate da un'altra e diversamente fondata, e starei per dire 'classica', prospettiva storiografica⁸. Indubbiamente, per una serie di condizioni culturali preesistenti, la storia politica tende ad essere pensata in Italia, a differenza di quel che avviene anzitutto in Germania, come guisa della stessa storia costituzionale, ch'è di suo sempre fraintesa e ridotta a semplice «storia del diritto» e deducibile, da qui, ad altra categoria. Eppure, anche dal seno della storiografia politica meridionale, illustri storici, esaminando le relazioni tra il «ministero togato», costituito dai titolari degli *officia Principis*, e la feudalità, hanno sostenuto che tra queste istituzioni v'è rapporto di «mediazione» o addirittura di «convenzione», o anche di «blocco storico» e, certamente, un tal tipo di relazione definisce non solo il movimento politico, quanto anche, più a fondo, la «costruzione», o il modo stesso (binario o plurale) della costituzione d'una società d'ordini, dato che la mediazione presuppone, per esistere, posizioni iniziali di diversità e prescinde del tutto da equazioni identificanti. Perciò, paragonando, com'è stato fatto, il conflitto tra «ordini» avvenuto in età aragonese (re contro baroni), e quello che, per varia storiografia, è, in età successiva, l'accordo tra «ordini» ritenuto fonte di conflitto sociale e dell'insorgenza masanelliana, si comprende bene che il conflitto e l'insorgenza avvengono sempre e soltanto nel movimento politico e sociale, senza necessariamente una più profonda mutazione d'assetto istituzionale, intendo dire senza sottrarre le strutture, nelle quali si forgia e si mostra la forza - i feudi, gli *officia Principis* -, alla loro differenza 'naturale'. Certo, nel caso della rivoluzione masanelliana, l'affermazione dell'Impero ha relegato ormai il Regno a provincia, e ne ha inglobato per intero l'antica costituzione, però irradiandone di potenza esterna la parte, diciamo così, superiore d'ufficio e determinando molte serie di effetti, e tra questi almeno uno ne va ricordato, legato appunto alla «preponderanza spagnola», e cioè la effettiva «sottomissione del baronaggio» regnicolo, secondo la tanto antica quanto valida concezione crociana. Però, anzitutto dopo Croce, la storiografia, accanto alla emersione *ex nihilo* di un nuovo soggetto 'costituzionale', il ministero togato, ha notato, o ha calibrato meglio, l'enorme crescita dei poteri feudali, e quella già citata «rifeudalizzazione», che in concreto significa

⁷ R. Descimon, 'Les paradoxes d'un juge seigneurial. Charles Loyseau (1564-1627)', *Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques* 27 (2001) 1-23: 2, 8 (<http://ccrh.revues.org/1333>).

⁸ G. Vallone, *Iurisdictio domini* all'indice, s.v. *baro regius officialis*, e con critica agli scritti già citati di A. Cernigliaro, che è il principale assertore delle idee indicate.

anzitutto potenziamento delle giurisdizioni feudali⁹. Ora è esattamente questa nuova emersione di realtà che ha mosso un largo dibattito, non senza gravarlo di antichi e recenti pregiudizi, tra i quali enumero il tratto meramente anarchico della feudalità, l'idea monista di Stato, l'idea di sovranità come potere politico unico e dunque soltanto delegabile (con i falsi effetti d'omogeneità strutturale¹⁰), l'idea della giurisdizione come potere minore (quando esprime invece l'ossatura della unità politica), un uso del concetto di 'pubblico' incapace di coglierne la ancipite e quasi misteriosa complessità, e così via. Ed ecco, allora, i nodi: chi potrà mai negare, all'avvento di Spagna, l'enorme potenziamento delle giurisdizioni feudali e del potere baronale? ma come affermare questa verità senza pretendere un «diroccamento dell'apparato statale», dato che gli *officia Principis*, per la forza retrostante della monarchia di Spagna, altrettanto indubbiamente si rafforzano politicamente, e cioè si rafforzano nella relazione di potere con la feudalità? E, puntando ancora più in profondità, come intendere questa «rifeudalizzazione» nella sua compatibilità vera con il rafforzamento contestuale degli apparati d'ufficio, senza ricorrere al colpo di mano di trasformare i baroni in regi ufficiali¹¹, o ad altri simili espedienti? Come restituire l'assetto costituzionale alla sua «cosa» reale, ch'è duplice o plurale fin nel fondamento del suo esserci, perché strutturalmente divisa tra feudi e uffici, tra proprietà ereditaria del potere e *officia* di funzione (come nucleo della modernità)? Come spiegare, ad esempio, il divieto ancora nella Sicilia settecentesca di cumulo tra titolo feudale (su terre) e perpetuità (anche a titolo venale) sugli uffici regi¹²? Come individuare un «accordo» tra ordini capace di tanto, cioè davvero in grado di porre tutte queste innovazioni, che non sono certo né poche né marginali, su un saldo e credibile assetto d'insieme? Le monarchie occidentali, per influenza del diritto romano risorto, avevano organizzato la funzione giurisdizionale in base al principio dei

⁹ Unica analisi di merito, che io sappia, è ancora quella in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime* (Roma 1999) 179-244.

¹⁰ L'impossibilità di considerare il potere feudale (ma in genere ogni potere ereditario) come potere delegato, è già chiaramente nell'opera celebre di Brunner; io pure ne ho sostenuto la necessità, ad esempio in G. Vallone, *Iurisdictio domini* all'indice, s.v. *cohaerentia territorii*; e di recente anche la manualistica sembra aderire: E. Tavilla, 'Le radici profonde d'Europa', in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea* (Torino 2016) 1-52: 14-15, 44-45.

¹¹ Tra feudali e regi ufficiali si è proposta una identificazione addirittura «soggettiva» grazie alla metamorfosi dei privilegi da attributivi di giurisdizione in feudo ad attributivi di giurisdizione in ufficio e questo ad opera di una fantomatica «riconversione della causa» attiva di per sé ed *ipso facto* contro il testo stesso del privilegio, e altre simili cose. Si legga almeno *Appendice* nr. 3a e 3b.

¹² Indicazioni in R. Ajello, 'Potere ministeriale e società al tempo di Giannone...', in *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita* (1976), a c. di R. Ajello (Napoli 1980) II, 450-536: 476, 482-483.

tre gradi di giurisdizione, recependolo in vari modi e misure¹³. Però nell'età spagnola, i feudali del Regno, che già avevano -tutti- il primo grado di giurisdizione, iniziano ad avere in concessione, cioè, in genere, per acquisto, quasi sempre anche il secondo grado, e spesso anche il terzo, come fu per i Sanseverino nei loro immensi potentati feudali. In questi casi, tutti i tre gradi di giurisdizione sono di proprietà feudale, e nulla resterebbe alla magistratura regia, applicando rigidamente l'antico principio; ed ecco dunque che parrebbe sorgere in concreto, per pienezza di potere giurisdizionale, una specie di «stato nello stato» capace di sottrarre alla superiorità monarchica ogni contenuto, almeno in tale profilo. Nessun re napoletano del Quattrocento avrebbe potuto resistere a tale impatto centrifugo; invece i magistrati regi provinciali, sorretti dalla forza di Spagna, promuovono una prassi cinica e concreta, attestata già negli ultimi decenni del Cinquecento e rivelatrice del ruolo ambiguo e influente del ministero togato: anche dopo tre sentenze feudali si può appellare nelle corti regie, perché tutte quelle sentenze «iudicantur pro una»¹⁴. E certo, chi vuol avere giustizia fino in fondo, deve allora affrontare non solo tre gradi (o più) di giurisdizione feudale, ma altri due gradi, e a volte tre, di giurisdizione regia, con l'intero percorso nelle corti regie, dalle Regie Udienze provinciali (la cui origine è stata finalmente chiarita¹⁵) fino alla Vicaria e al Sacro Regio Consiglio. È un raccordo istituzionale fondamentale, che avviene all'interno di quello che è ancora il più essenziale tra i poteri -la giurisdizione- e indubbiamente eretto, come dicevano gli osservatori, «sobre la sangre» dei sudditi; perché certamente la guida delle società periferiche diviene ora più direttamente e articolatamente feudale, mentre le magistrature regie si compattano e si rassodano, man mano che si ritirano dai territori, in una esclusiva ed indiscutibile apicalità. Nonostante questo l'unità politica è ormai assicurata attraverso il ripristino forte dell'unità della funzione giurisdizionale: un effetto che non può certo essere prodotto da una confusa identificazione

¹³ Alludo qui alla questione capitale della territorialità delle giurisdizioni, che certo complicano questa costruzione a tre gradi, come avviene nella stessa Francia, oltretutto nel Regno meridionale; ma qui non serve farne cenno, né rinviare ai diversi scritti sul punto.

¹⁴ G. Vallone, *Le decisiones di Matteo d'Afflitto* (Lecce 1988) 81-83, e in altri miei studi che non sto a citare. Dico però che Raffaele Ajello, avendo letto uno di questi miei studi successivi, in una lettera del marzo 2004 a me diretta, e ch'è presso di me, scrive «il tuo lavoro mi è piaciuto, le tue ricerche (specialmente sulla giurisdizione feudale e sulle sentenze delle corti locali) apportano elementi importanti di novità e d'incremento delle mie tesi... ne ripareremo a voce», come spesso avvenne.

¹⁵ G. Vallone, 'Le magistrature superiori del potentato orsiniano e la fondazione delle Regie Udienze provinciali del Regno meridionale in età aragonese', *Rivista storica delle terre adriatiche* 3 (2024) 159-187; edito anche con alcune integrazioni, in *Procedure e scritture giudiziarie nel Regno di Napoli (XV-XVI sec.)*, a c. di G. Bocchetti, D. Passerini e F. Senatore (Napoli 2026) 131-161.

delle strutture assolutamente diverse che partecipano a quella funzione, perché i baroni restano, più che mai, baroni e proprietari del potere, e gli ufficiali regi restano ufficiali ed esercenti un potere altrui. Non sfugga l'impostazione data, già per epoche anteriori, dalla grande storiografia francese ad analoghe situazioni di autonomismo provinciale: si opera per 'construire l'État en jugeot'¹⁶; è un detto incisivo, carico di senso, perché fa ben capire che sono le corti regie di istanza superiore a dire il diritto che uniforma la vita collettiva del Regno, anche oltre, o contro, le costumanze dei luoghi o dei tempi. Però non è tutto qui, perché è proprio l'esistenza di un tribunale regio superiore, ultimo a dire il diritto, che costituisce anche un vertice istituzionale col suo potere soprano, ed esile, così determinando l'unità delle parti come strutture in gerarchia; la Francia lo mostra ad esempio con i casi di Bretagna¹⁷.

Autorevolmente si è scritto: «l'azione antifeudale della monarchia convisse con la sostanziale conservazione dell'apparato feudale cui si aggiunse un'altra struttura inquietante e parassitaria: l'apparato ministeriale togato»¹⁸. È questo raccordo interno e profondo che dà assetto istituzionale a quella ch'è stata definita la «strategia» per «neutralizzare» il potere politico feudale così evidentemente progrediente nelle giurisdizioni¹⁹, o, come diceva Croce, per «sottometterlo», e, vi riesce facendo tutto questo, per così dire, in modo concorde e nel rispetto delle posizioni in gerarchia. Ora, tra le tante idee di «accordo», o di «raccordo», avanzate dalla storiografia, questa è, o così parrebbe, la meno variabile al variare degli orientamenti della storia politica, e forse anche la più essenziale, ma certo anche la più rivelatrice del nuovo modo dell'unità politica, attraverso le antiche (duplici) istituzioni. E certo, come negare che per tutto questo, e per altro ancora, «il dominio spagnolo impedì il

¹⁶ A. Rigaudière, *Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge* (Paris 2003). Sul ruolo 'politico' delle impugnazioni e dell'appello: J. Meyer, *Le poids de l'État* (Paris 1983) 86-87 etc. Però io non so trattenermi dal ricordare una riflessione filangeriana del Pagano nei *Saggi politici* (IV, 2 e 4) che discorre «de' progressivi avanzamenti della sovranità per mezzo de' giudizi».

¹⁷ Sui quali ho scritto un breve saggio che è in stampa.

¹⁸ R. Ajello, *I governi di Carlo (1734-59) cercarono di «ricomporre il popolo abbandonato» per «formarne una nazione»* pp. 1-58: 9. Quest'opera di Ajello è rimasta inedita dopo la sua morte (30 marzo 2020); a me fu data in *word* da lui. Ma Ajello propone la stessa opinione anche in molti scritti precedenti.

¹⁹ A. Musi, 'Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo', *Mediterranea. Ricerche storiche* 4 (2005) 209-220: 212-213: «al di là delle differenze tra i diversi domini della monarchia spagnola, ci fu un elemento di fondo unico nell'elaborazione strategica per il governo dei territori: la ricerca dei mezzi più adatti per neutralizzare il potere politico dell'aristocrazia feudale, ma al tempo stesso la tendenza a mantenere o allargare la sua sfera di giurisdizione, la sua forza sociale ed economica. Questo fu il modello che si affermò in Castiglia. Questo fu il modello che si affermò anche nel Regno di Napoli». L'opinione è ormai diffusa.

formarsi della coesione sociale»²⁰ Comunque, per tornare al punto generale, intendo ribadire che questi «accordi» o «convenzioni» o «mediazioni», per quanto diversamente pensati, hanno almeno un punto in comune: intervengono tra istituzioni espressive di «ordini diversi», che dunque non possono essere ‘strutturalmente’ identiche, ma sono invece necessariamente diverse: *ex diversitate contextio*. In effetti ognuna delle due istituzioni (il feudo, l’ufficio) è potere rilevante nel quadro «generale» dei poteri; è parte della costituzione. E certo, quel che manca davvero, quel che crea confusione per la sua mancanza, è la recezione scientifica (storiografica), anche per il Medioevo quanto meno maturo, appunto di un concetto meditato di ‘costituzione’, capace di esprimere l’insieme degli ordini sociali come ordine unitario, come ‘unità politica’, come ordine degli ordini che sia fonte più che effetto di disciplina giuridica²¹. Al fondo e a fondamento dell’unità resta dunque una diversità intensa che è significata dalla stessa diversità di ciascun modo del potere, o, se si vuole, dalla diversità del diritto al potere di chi lo esercita, o dal diverso regime giuridico di questi poteri, come già ho detto. E se pure ci sono somiglianze tra regimi, che consentono, ed anche questo è stato detto, di trattarne per certi limitati tratti promiscuamente, tuttavia queste argomentazioni, queste migrazioni di disciplina, sono semplicemente la superficie mobile della «cosa» costituzionale²². A volte si è anche meditato su queste somiglianze in sé e per sé considerate, cioè considerate sul mero piano giuridico, finendo per mostrare, dalle difficoltà stesse del meditare, la resistenza che questa superficie giuridica sa opporre allo svelamento dei suoi fondamenti: così, per l’Italia meridionale, si è pensato che sia stata «la mancata definizione (normativa?) del concetto di ufficio» a impedire di «distinguere l’ufficio dal feudo» e a vietare di «separare logicamente» la giurisdizione feudale

²⁰ R. Ajello, *I governi di Carlo 7ss.*; F. Di Donato, ‘Civilizzazione e percorsi di innovazione’, in F. Di Donato, 9871. *Statualità, civiltà, libertà, scritti di storia costituzionale* (Napoli 2021) 53-101: 79-84 (sulle ‘logiche antifeudali’ in particolare francesi).

²¹ Un qualche effetto ha prodotto il rinvio di P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale* (1995) (Bari 2006¹²) 35, alle ‘parole chiarificatrici’ di C. Schmitt e O. Brunner, sul significato di ‘costituzione’.

²² M. Peytavin, ‘Naples, 1610. Comment peut-on être officier?’, *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 2 (1997) 265-291: 276-277, 289-290, dove si coglie bene che il titolo allodiale o feudale sull’ufficio ne muta la disciplina, ma questa mutazione, che avviene pur sempre sulla superficie della cosa, è considerata come prova, «quanto meno a Napoli» (!), d’un connotato sociale indistinto tra feudali e ufficiali e addirittura della «cecità» di chi proponesse tale distinzione. E prova della prova, a scanso di analisi specifiche, sarebbe l’argomento (in realtà una petizione di principio) dei «baroni considerati come regi ufficiali nelle loro terre», proposto come realtà, o, almeno, antica opinione comune napoletana. Quest’ultima affermazione è priva di ogni fondamento: ci mancherebbe soltanto che l’altezza del sapere giuridico meridionale fosse ridotta alle frasi fatte.

da quella regia²³. Fermo restando che la separazione è (o è nelle cose), e che gli antichi giuristi lo sanno bene, e ne hanno cioè anche la «logica», e che conoscono la differente disciplina giuridica delle due istituzioni, che esiste, e fermo restando perciò che non si può estendere la effettiva convergenza nella funzione (e solo qui) di giurisdizione (che viene attuata con le impugnazioni) di feudali e di ufficiali ad una loro indistinzione di regime giuridico, ch'è invece ben chiaro nel suo netto distinguersi²⁴, quel che complica, e aggroviglia, o soprattutto cela, è però anzitutto la mancata attenzione al titolo giuridico sul potere (dal quale discende appunto il regime su di esso)²⁵. Questo regime, è dotato poi di estrema elasticità, perché possono anche esserci feudali che hanno giurisdizione (sul loro feudo) in officio, ch'è poi una prassi attestata sul declinare dell'età angioina²⁶, e forse anche prima, e in tal caso la giurisdizione non entra in successione; mentre il potere d'ufficio, che la modernità impegnerà per ottenere, o tentare di ottenere, il monopolio della forza, può intanto essere esercitato anche a titolo allodiale (come nel caso degli uffici venali) o anche a titolo feudale, e in entrambi i casi si perde completamente il regime proprio e specifico dell'ufficio²⁷. Se invece questo regime c'è, è invece quanto serve, e basta, a definirne la tipicità: e cioè la durata temporanea, pur se rinnovabile, e soprattutto la non ereditarietà, e, in linea di principio (col correre del tempo sempre meno agibile) la libera revocabilità ad opera del Principe. Il titolo sul potere influisce inevitabilmente sul potere; e tuttavia nemmeno questa è cosa che possa inquietare il sapere di uomini come i Grandi Reggenti del Vicereame, o un Francesco Rocco, o la magnifica intelligenza di

²³ Sono spunti discutibili presenti, con molti altri, nell'opera pionieristica, e ricca anche di valide intuizioni, di V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)* 166-172.

²⁴ Indico la possente (come sempre) costruzione dogmatica di O. Montano, *De regalibus tractatus* (1634) (Napoli 1718) § *Potestas constituendum*, che conosce bene la distinzione piena, di regime giuridico, tra feudi e uffici (nr. 14, p. 136a), ma le unifica nella funzione, ch'è effettivamente unica, senza alcun cedimento a identificazioni soggettive: «administratio iustitiae aequaliter ab officialibus Regis et baronum impletur» (nr. 18, p. 138b) con argomentazioni da leggere.

²⁵ Si può intendere per «titolo», l'atto o il fatto che dà diritto al potere, e, in un concreto 'costituzionale', la condizione in forza della quale un potere è presente in un sistema di poteri; tale condizione fissa (è) il regime giuridico nel quale un potere si esercita.

²⁶ G. Vallone, *Iurisdictio domini* 159, nt. 119, e altrove.

²⁷ Il diritto comune ricavava il regime dell'ufficio, com'è ovvio, da fonti romanistiche. Nel Regno continentale perciò si sapeva bene che «in officiis tria requiruntur, scilicet electio, acceptatio et ingressus»: Paride Dal Pozzo, *De syndicatu... tractatus* (1473, 1485) (Venetiis 1555), versic. *De officiis*, c.122rb. Evito però di esporre in largo il regime dell'ufficio (desumibile dai tratti ora indicati) che lo differenzia alla radice dal feudo; ricordo almeno che la nervatura più importante era il potere regio di revocabilità *ad nutum* dell'ufficiale (nel tempo praticabile solo con *insta causa*) e invece impossibile nel feudo, ch'è attestato da tutti i giuristi.

Orazio Montano, che abita in queste difficoltà e in queste sottigliezze come in un grande palazzo. Se, infine, il dubbio si dissolve e le confusioni di regime svaniscono, allora la distinzione tra giurisdizione feudale e giurisdizione dei magistrati regi riemerge, per sua natura, dal fondo, come da un unico campo di tensione. Quando Montesquieu parla di un «corps de noblesse» e di un «état de la robe»²⁸, li pensa entrambi uniti dalla loro diversità, con un pensiero che non possiamo limitare alla Francia. Resta ora da affrontare un'altra questione, dai risvolti più marcatamente metodologici. Certamente, il potere sovrano, come ci è stato insegnato, non dipende dalla mera 'potenza', ma dal percorso della disponibilità ad obbedire, dalla legittimazione: lo sanno tutti²⁹. Questo significa che anche in un contesto (o costituzione) di poteri politici plurali, una sovranità, ch'è, nel Medioevo, soltanto *superioritas* su poteri altri, in particolare, ma non solo, ereditari, può trovare o costruire nel tempo lungo, erodendo l'altrui potenza, una legittimazione capace di riscuotere un'omogenea obbedienza sottratta anche alla 'naturale affezione' (dice Machiavelli) per i baroni. Ma questo sarà sufficiente per sostenere (indubbiamente oltre Weber) l'insignificanza, come qualcuno pretende, delle differenze istituzionali e di regime giuridico tra poteri in ragione dell'effetto d'omogeneità che si produce dalla loro erosione?³⁰

Comunque non tutte le monarchie feudali sono capaci di sviluppare un tal potere, e lo palesa in modo inequivocabile la fine del regno aragonese di Napoli. Ed è evidente, in casi come quest'ultimo, che la diversità dei meccanismi istituzionali (il feudo ereditario, l'*officium Principis*) impedisce, giungendo fino alla ribellione e alla quasi caduta del Re, la formazione di un'opinione pubblica, o di un consenso omogeneo e compatto nel sostegno

²⁸ Nell' *Esprit des Lois*, XI, 8; XX, 22, almeno per la terminologia, presente naturalmente in molti altri luoghi.

²⁹ Per un precoce tentativo di applicazione alla storia meridionale, rinvio a R. Ajello, 'Continuità e trasformazione dei valori giuridici: dal probabilismo al problematicismo', in *Storia e diritto* (Napoli 1986) 357- 404: 387.

³⁰ Quest'effetto è ben difficile da raggiungere: lo mostra la storia politica anche delle monarchie feudali capaci di trovare la via dell'assolutismo, come la Francia, dove comunque anche i poteri avversi sopravvivono, pur se ridotti, con vari metodi (la presenza nell'esercito, la vita di corte), all'impotenza. In tal caso, è stato proposto teoricamente il concetto di 'potere irresistibile' (C. Schmitt). Però anche questo potere non è privo di controvalore: è stata pensata anche come 'folia' dei re di Francia l'eliminazione d'ogni ostacolo al proprio assolutismo, perché li ha esposti, re nudi, ad un'opinione pubblica coesa in spazio per così dire 'nazionale', che li ha divelti. Più che un barlume di quest'idea è già in Tocqueville e si è giunti ad immaginare Luigi XIV o Richelieu come promotori o antenati della Rivoluzione e della democrazia. Ed è un fatto che disporre un popolo intero – o, diciamo, la parte consapevole di esso- di fronte ad un potere unico, tende ad una posizione di critica politica, secondo una postura tipicamente settecentesca: J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962) (Bari 1977) 41-110.

alla monarchia. Già qui l'analisi diversificata dei modelli e delle pratiche istituzionali ha una basilare ragione d'essere; ma deve ancora esser provato che analoghe ragioni non valgano, e siano anzi travolte, nell'analisi di altre monarchie nelle quali l'affermazione statale (che non significa affatto statale³¹) ha mostrato effettivamente la costruzione d'una sfera pubblica (o del pubblico) coesa.

2. I baroni 'magistrati ereditarii'.

Discendere da queste generalissime premesse ai tratti particolari che assume la lotta culturale e giuridica antibaronale, e in questa lotta, esaminare l'uso, non innocente, di certe formule, è in gran parte ancora da tentare con vera consapevolezza. Nella seconda metà del Settecento, se si vuole osservare questo tornante d'epoca estremamente significativo per nettezza di posizioni, il conflitto tra il regalismo, di spirito illuminato o meno, e il conservatorismo baronale, che naturalmente esprimono entrambi posizioni risalenti, divampa; e divampa con argomentazioni molto diverse, anche se di analoga vocazione. Nel Regno napoletano, dopo una lunga lotta di posizione endogiuridica per l'erosione e la limitazione dei poteri feudali, si iniziò sostenere nel Seicento l'esistenza di feudi senza giurisdizione³² al fine di diroccare la teoria della *cobaerentia territorii iurisdictionis*, elaborata da Andrea di Isernia sul corpo della dottrina di diritto comune del *castrum* infeudato, e sullo sfondo del capit. *Item* del 1282; si puntò sulla scadenza dei feudi al demanio per ibernarli in mano regia³³; ma, per tutti, la lotta antifeudale ha come avversario l'apice di quei poteri, cioè la giurisdizione feudale, un potere 'innato' perché ereditario, e che contrasta quella ch'è ormai, anche nei regni periferici, l'ambizione regia al monopolio della forza, al potere unico. Si sa. In Sicilia, il Cutelli sostiene di aver visto in archivio a Barcellona un decreto di re Giovanni, del primo Quattrocento, che abrogava tutti i privilegi di giurisdizione concessi ai feudali siciliani, ma il provvedimento restò inattuato e sospeso a tempo indeterminato,

³¹ La questione è affrontata con chiarezza concettuale, mettendo in chiave anche i risvolti di psicologia collettiva dell'uso del potere, da F. Di Donato, 'La civilizzazione statale. Ordine giuridico e rappresentazioni sociali' (2017), in F. Di Donato, 9871. *Statualità, civiltà, libertà* 105-133: 114-115.

³² Ne tratto in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 216-217, con riferimento al pensiero di N. G. Ageta e di altri. Strumenti giurisprudenziali di contenimento meno radicali, e forse più efficienti, erano la limitazione dell'area dei successibili nel feudo (onde affrettarne la ricaduta al demanio), la denuncia (a fini di esercizio giudiziale) dei *gravamina vassallorum* etc.; tutti strumenti antibaronali, ma non antifeudali, come indicava già la D'Amelio.

³³ A. M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700* (Napoli 1984), che resta un'opera necessaria alla riflessione sui temi istituzionali, grazie anche alle fonti allegazionistiche in uso.

e per animo regalista il giurista aggiunge che se il Re avesse voluto davvero renderlo esecutivo per alleviare l'oppressione del popolo, nessuno gli poteva impedire di farlo³⁴. Dunque quel che fronteggiano brano a brano i regalisti è ovunque lo stesso potere, perché l'abrogazione generale delle giurisdizioni feudali, non sarà davvero attuata da nessuno, non da Luigi XIV in Francia, non da Carlo di Borbone a Napoli, non da Vittorio Amedeo II in Piemonte. Così in Sicilia, se l'obiettivo è lo stesso che altrove, invece il punto d'attacco dell'animo riformatore, fattosi spirito illuminato, è diverso che a Napoli: si aggredisce da parte vicereale (siamo nel 1784) la prassi feudale di scegliere gli ufficiali giudicanti senza 'squittinio', con un riferimento precipuo (non esclusivo) all'antico ed estremamente complesso cap. *Mandamus* del 1296 del re Federico d'Aragona che vietava (salvo privilegio) ai feudali d'intromettersi nella 'electio' degli ufficiali 'universali' dei loro feudi³⁵.

L'abuso era antico: il capitolo 57 del Cattolico³⁶ lo rampognava espressamente, ma certamente proprio quest'abuso era all'origine del divieto imposto dal capitolo del 1296. Ora, più che assecondare una genealogia di leggi, e individuare divieti analoghi, e analoghi rilassamenti, forse è opportuno sondare il terreno di resistenza del fronte feudale. Si tratta di uno studio che non può immediatamente assumere l'abito della storia politica, perché è un terreno necessariamente -cioè per sua natura- giuridico e istituzionale, e se non se ne ha una consapevolezza, molto sfugge tra le dita. Per render l'idea di quest'ultimo pericolo, e della sua insidiosità, e del rapporto spesso inscindibile tra teoria e pratica del diritto e delle istituzioni, farei l'esempio, per restare nell'epoca, di Andrea da Isernia, un feudista al quale nemmeno i giuristi siciliani intendono rinunciare, e che nelle ricostruzioni istituzionali d'intento politico dell'età angioina, viene del tutto oscurato, quando è lui che dà l'abito teorico alle istituzioni feudali di quell'età, ma anche all'abito pratico, perché è

³⁴ M. Cutelli, *Codicis legum sicularum libri IV* (Messanae 1636) 234-235. Lo sa D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico* (Palermo 1847) 191. Si riferisce forse a questo provvedimento impotente l'ambigua citazione di F. Testa, *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum die lata sunt*, r. an. a c. di A. Romano (Soveria Mannelli 1999) I (1741) 75, a commento del cap. *Mandamus*.

³⁵ Il cap. *Mandamus* è in Testa, *Capitula Regni Siciliae* I, 75, col nr. 57 dei capitoli di re Federico III. Affronto i diversi problemi legati a questa legge siciliana in G. Vallone, *Costruzione giuridica dell'unità e ordine sociale da Federico II alla prima età angioina* (relazione letta a Melfi il 27 novembre 2025 nel convegno *Forme e culture della regalità. Il Regno dell'Italia meridionale in prospettiva mediterranea [XII-XVI sec.]*) e di prossima pubblicazione.

³⁶ F. Testa, *Capitula* I, 551-552.

quasi certamente inventore di formule da usare nei privilegi³⁷, ed è poi, con Bartolomeo da Capua, in concreto anche alla guida del Regno, per alcuni tratti brevi (durante le assenze di re Roberto, o in suo appoggio in Provenza). Certamente, c'è una letteratura giuridica, altra dalla trattatistica, e più semplice, almeno in apparenza, cioè più immediatamente rivelatrice di posizioni di ordine politico attraverso il diritto (che in verità le istituisce). Ad esempio la decisionistica, la consulenza, le allegazioni forensi, e di recente, per la Sicilia è stata pubblicata una 'memoria ragionata' (forse d'uso o appoggio forense) in difesa del baronaggio, che è opera anonima di un giurista di non eccelsa levatura e che, anche per questo, dice senza troppi veli o mediazioni culturali le sue (o dei suoi clienti) ragioni contro le riforme filangeriane del Caracciolo³⁸. Ora Caracciolo, sul quale esiste un'importante letteratura, che non sto nemmeno a citare, perché il mio fine è altro, appunto nel 1784, imponeva, riprendendo una circolare (in attuazione di regio dispaccio) del Fogliani al 28.I.1771, e prendendo posizioni contro alcuni feudali «che credono in forza di privilegio poter eleggere senza squittinio gli ufficiali nei loro stati», imponeva, dicevo, «la esatta osservanza delle leggi del regno su tal particolare» vietando altrimenti l'incardinamento in officio e ordinando, nel caso, la proroga degli eletti in precedenza³⁹ in attesa dei nuovi legittimi eletti. Per la verità, è esattamente nella sicurezza di questa attuazione e nella forza esecutiva nelle periferie che consiste la novità; per il resto nemmeno Caracciolo pensa di riservarsi ad esempio la *creatio* (cioè la conferma) degli ufficiali feudali (come pensava l'Imperatore Federico)⁴⁰; pretende solo la osservanza della loro individuazione per 'squittinio', cioè di una rispondenza degli eleggibili a predeterminati requisiti. Ed è esattamente questo che muove a resistenza il fronte baronale (che parrebbe pretendere la scelta diretta, o *electio* diretta, degli ufficiali 'universali'). Ora questa memoria va compresa quanto meno nelle sue nervature fondamentali. La premessa è in apparenza di immediata e generale condivisibilità, e si dice in modo perentorio «il Re è il padrone di tutti, la sua sovranità non ha limiti». Però l'apparenza inganna, perché il tacito (e forse volontario) richiamo all'Imperatore, che si definiva 'dominus personarum'

³⁷ È certamente redatto sotto il suo magistero e alla sua presenza l'articolatissimo privilegio nr. 324 (da Napoli, a 8. IX.1300) P. Egidi, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera* (Napoli 1917) 132-136.

³⁸ La si legge in calce a R. Cancila *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)* in www.mediterranearicerchestoriche.it (1913) 59-112.

³⁹ Leggo i provvedimenti in F. M. Emanuele e Gaetani, 'Diario palermitano da gennaio del 1783 a dicembre del 1784' in G. Di Marzo (ed.), *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, Diari* (vol. XIX, 1886) (r. an. Bologna 1974) 192-208.

⁴⁰ Ne tratto in diversi saggi sulla *const.* I 50 *Cum satis* ora tutti presenti in G. Vallone, *Interpretare il Liber augustalis* (Ariano Irpino 2024) 263-304.

(*const.* III 9 *Quia frequenter*) evoca, non a caso, le radici dominicali del potere (e della libertà); senonché, nel 1784, ormai da un pezzo nessuno fonda una teoria del potere ‘sovrano’ su queste radici proprietarie (l’ultimo grande teorico era stato Loyseau, anche se l’uso si protrae da Grozio a Kant), ma su quelle opposte, o almeno non dominicali, dell’*imperium*, che è, da Bodin in poi, sovranità, o tentativo di sovranità, in senso proprio. La reciproca misura tra i due concetti, e l’evanescenza, ormai, di quello dominicale, che tuttavia era ancora al fondamento del titolo feudale, sono messe in chiaro da molti, e potrei citare, in quel torno d’anni, la magnifica relazione (1801) di Portalis al tema della proprietà nel Codice Napoleone⁴¹. Dunque il nostro anonimo mette sullo stesso piano, e anzi identifica, due regimi giuridici invece ben diversi del potere, uno dei quali è esattamente quello osteggiato nei suoi stessi fondamenti, oltretutto per profili particolari, da Caracciolo e dai suoi amici riformatori. Fatto questo, l’anonimo muove ad un’altra e più rischiosa identificazione: siccome il re non può essere dovunque (questo è un altro diffusissimo tema federiciano: *const.* I, 17), deve ‘destinare’ persone probe nei vari luoghi: «ecco l’origine dei magistrati». Senza colpo ferire, e senza ricusare la teoria dominicale del potere, che viene anzi dichiarata, e quindi sostenendo, con questa modesta serie di artifici, meramente verbali, la decadente pratica dominicale del potere feudale, i baroni sono diventati magistrati. Diciamo pure che sono diventati, a parole, un certo tipo di magistrati: non magistrati temporanei (che sono il tipo comune e naturale di ufficiali) e nemmeno magistrati perpetui, che sono un tipo particolare di magistrati, previsto dalle stesse leggi siciliane⁴², ma osteggiato ad esempio dal Muta⁴³, e poco praticato

⁴¹ Non si tratta naturalmente di un dibattito solo francese; anzi in Francia era stato importato dalla consulenza italiana: G. Vallone, Publicum. *La proprietà del potere* (2022), in *Interpretare il Liber augustalis* 1-14.

⁴² Ad es. il cap. 7 di re Martino (Testa, *Capitula* I, 141), il cap. 205 di Carlo V (Testa, *Capitula* II [1743], 156). Ne scrive R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi* (Napoli 1996) 64-65.

⁴³ M. Muta, *Capitulorum Regni Siciliae... tomus tertius* (Panormi 1614) cap. 10 nr. 13 p. 61a, tiene a specificare che nessun ufficiale dovrebbe avere carica perpetua; sa pure che qualcuno pensava diversamente (con riferimento ripetuto al *consilium* 261 di G. P. Sordi) sostenendo che «possint perpetuo illos creare vel continuare» e recisamente afferma «hoc non puto verum», aggiungendo che l’ufficio perpetuo (cioè a vita) vale o nei casi *ex lege*, oppure nei privilegi che assegnano questa durata specificando «non obstantibus capitulis...». Anche Carlo II, nel 1295, rampogna per il Napoletano gli *iudices* annali prorogati senza soluzione (e quindi perpetui) e non vuole insomma che abbiano il ‘quasi dominium’ della ‘iudicatura’: R. Trifone (ed.), *La legislazione angioina* (Napoli 1921) 131, cap. *Electionem* (edito male, con omissioni).

nel regno continentale⁴⁴; irrompono invece come nuova specie i «magistrati ereditarii... e questi sono i baroni». Mi correggo; non si tratta di una nuova specie: anche i Napoletani e ben prima del 1784, avevano detto qualcosa di simile: nel 1680 il cardinal de Luca (i feudali come «perpetui Officiales a rege deputati», ma dirà anche l'opposto); a metà Settecento il Briganti (il barone sarebbe «Padrone et Officiale regio e perpetuo» della giurisdizione) e poco dopo (1785) il Rogadeo (i baroni «subalterni Uffiziali ereditarj del Principe»)⁴⁵, e se si vuol tessere una più remota genealogia, quanto meno al fine di comprenderla, bisognerà risalire al broccardo 'barones dicuntur regi officiales', che ha già creato non pochi equivoci, e che ogni tanto torna a colpire l'immaginazione. Prima però, è opportuno notare l'uso strumentale e alquanto rozzo della storia elettiva che fa il nostro difensore: re Federico III avrebbe ordinato la *electio* degli ufficiali universali per bussolo (a sorte)⁴⁶; ma derivandone liti ai tempi del re Cattolico si sarebbe imposto lo scrutinio⁴⁷. Poi (ma quando?) un re (ma quale?) avrebbe avvocato a sé il potere di elezione 'universale'⁴⁸. L'autore originario che afferma l'esistenza di tale grande riforma è forse il Testa, ma il Testa non indica alcuna fonte, in specie una legge, a riferimento, né tantomeno ne indica l'anonimo, che ricalca il Testa, ma di suo aggiunge che da allora i Re avrebbero dato in privilegio ai feudali la *electio* senza scrutinio⁴⁹: «questa è la storia del fatto». Invece non è vero che il fatto sia questo, o almeno che questo sia un fatto; o, per meglio dire, l'anonimo

⁴⁴ Qui, l'ufficio attribuito a vita era quasi sempre quello di capitano, giudice in penale di primo grado, e lo si concedeva al feudale giurisdicente in civile, per evitare la ereditarietà della giurisdizione penale in quel feudo. Era prassi non infrequente durante il regno di Giovanna II.

⁴⁵ Indico in breve G. Vallone, 'La terra e il potere: il cardinale de Luca', in AA.VV., *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca, Giureconsulto*, a c. di R. Coppola e E.M. Lavorano (Venosa 2016) 50-91: 89.

⁴⁶ Anonimo, in Cancila, *Aspetti del dibattito* 77. Il riferimento è forse al noto cap. 57 *Mandamus*, che però non afferma nulla di simile, né lo afferma la nota del Testa (*Capitula* I, 75 nt. a) che anzi, sembra indicare lo scrutinio come metodo antico di scelta; ed è comunque tale nota che l'anonimo ricicla senza citazioni.

⁴⁷ Si legga il cap. 57 di Ferdinando in Testa, *Capitula* I, 551.

⁴⁸ Anonimo, in Cancila, *Aspetti del dibattito* 77, 87, che sono fondate in Testa, *Capitula* I, 75 nt. a, dove Testa dice «quae...magistratus municipales creandi ratio, quam scrutinium vocabant, fuit postea sublata, eorumque electio ad Principem traducta»; non è chiaro, o non a me, a cosa e a quando si riferisca il Testa, che se avesse avuto una legge da indicare l'avrebbe certamente fatto. Però è evidente che si tratterebbe, se vera, di una riforma opposta a quella antif feudale e inattuata rivelata dal Cutelli.

⁴⁹ Anonimo, in Cancila, *Aspetti del dibattito* 77-78: sembra che l'anonimo voglia sostenere che da allora (?), i privilegi consentissero non tanto la 'creatio' degli eletti per bussolo dall'*universitas*, ma la diretta scelta ('electio' e 'creatio') dell'ufficiale 'universale' ad opera del feudale. Il doppio passo tra 'electio' universale e 'creatio' baronale sarebbe sopravvissuto nelle città demaniali e forse in quelle infeudate senza privilegio elettivo al barone.

presenta come fatto una regia revoca generale dei diritti (naturali) di ‘electio’ universale, che non sembra esserci mai stata; e questo non sarebbe solo un fatto (falso?), ma soprattutto è un fatto (falso?) già rilevante giuridicamente, perché in ragione di tale revoca acquisterebbero maggior forza i privilegi baronali, anzitutto perché non contrastati da una resistenza di diritti municipali. È invece un fatto (vero) che le giurisdizioni baronali sono «un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re», e ciò avviene attraverso la gerarchia delle impugnazioni, esattamente come per le giurisdizioni in officio, benché questo non implichi per nulla che i baroni siano ufficiali; anzi è anche attraverso questo tipo di dipendenza che si costruisce l’unità politica; una unità dalla diversità. In Francia lo sanno bene e l’ho già detto: è ‘construire l’État en jugeant’, anche se questo, nel Settecento non basta più.

Invece il broccardo ‘i baroni sono regi ufficiali’ o l’altro quasi equivalente, ma ben più rozzo, e ch’è semplice modo di dire, secondo il quale i baroni sarebbero ‘magistrati ereditari’, non sono un fatto, ma puro e semplice diritto; e il diritto ha le sue regole. Così dire che i feudali sono ufficiali è un azzardo giuridico, ma ancor di più lo è dire che sono ufficiali ‘ereditari’; e perché? perché Baldo avverte: «de natura officii non est quod transeat ad haeredem»⁵⁰; ma, si dirà, questa è soltanto l’opinione di un giurista! Perché, quella dell’anonimo (che certo non è un Baldo) che altro sarebbe? Senonché Baldo (e infiniti altri) fa assai più che usare le parole del diritto: indica le regole legate alla parola ‘officio’, e alla sua ‘natura’, consentendoci di riflettere e di domandare: il regime giuridico entro il quale l’ufficiale esercita il suo potere è un regime proprietario? No. E perché no? L’ufficiale può forse vendere il suo ufficio? No. Può darlo in usufrutto? No. Può lasciarlo in eredità a qualcuno? No⁵¹; e insomma quale delle caratteristiche proprietarie ha l’ufficiale nella

⁵⁰ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum... volumen III* (Venetiis 1608) cons. 159 *Super eo* nr 5, c. 44va. Non s’immagini però che l’ereditarietà sia pensata soltanto come istituto giuridico; al contrario, e fino alla fine dell’Antico Regime, costituisce il nerbo delle relazioni di potere e dell’unità politica, e un qualunque ‘ami de la liberté’ dei tempi moderni, non può che auspicare che essa (l’ereditarietà) sia «sans force contre l’autorité»; Benjamin Constant aveva in animo di scrivere ‘des institutions héréditaires’: un intero libro iniziale dei suoi, a lungo inediti, *Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays*, a c. di H. Grange (Paris 1991) 109-143.

⁵¹ Naturalmente, questo principio vale finché l’ufficio è un ufficio, ma se, ad esempio l’ufficio è venduto dal Re, cambia evidentemente natura, ed è esattamente questo cambio di natura, giuridicamente determinato, con effetti concreti di indefinita intensità, che invita a non trattare i temi giuridici semplicemente sulla superficie delle parole. Nello specifico siciliano, la venalità degli uffici è vietata (il che non significa che non si praticasse) ad es. dal cap. 100 del Cattolico (Testa, *Capitula* I, 581).

titolarità del suo ufficio? Nessuna, perché l'ufficio è definito dall'esercizio di un potere che non è *in proprium* dell'ufficiale, ma è altrui⁵². E chi altro dall'ufficiale è costui? Il re; e il re come attribuisce il suo potere all'ufficiale? Per delega. E la delega è proprietà? No; e perché no? perché, il delegato agisce in nome e per conto del proprietario, che resta tale, e nessuno vorrà sostenere che l'acquirente di un terreno è un delegato del venditore: è invece il nuovo proprietario. Il cerchio allora è chiuso, ma si può aggiungere, in sintesi, da analizzare in altra occasione, che il regime giuridico delle istituzioni (senza il quale nessuna istituzione è tale) distingue ufficio e proprietà (del potere) a ragion veduta, per la loro diversa azione nella vita collettiva, oltretutto appunto per il loro diverso regime giuridico. Ma è pur sempre un fatto che questo anonimo scrittore siciliano afferma che i baroni sono magistrati regi, e sarà pur sempre lecito far parlare i testi, e pensare come qualcun altro (l'anonimo), al tempo dei tempi, ha pensato; e, insomma, con buona pace di Baldo (e di infiniti altri), si potrà pur sempre scegliere l'opposta opinione, e ribadire, passivamente, la piena identità del regime proprietario del potere con il regime dell'ufficio, magari limitandosi al diritto siciliano, come se in Sicilia il regime o la natura giuridica di feudi e di uffici mutasse in qualcosa che altrove; e così anche abbandonando (o meno) al suo destino i 'magistrati ereditari', si punti invece all'affermazione convergente, ma più recisa e netta: 'barones dicuntur regii officiales'.

3. *I baroni non sono regii ufficiali*

Ora, *scripta manent*; chi afferma questo, cioè chi in Sicilia afferma: 'barones dicuntur regii officiales', ci mette tanto di firma, ed è uno dei più autorevoli feudisti siciliani, Pietro de Gregorio († 1533)⁵³, con prosecuzione (marcatamente casistica) in un suo pronipote ben noto, Garsia Mastrillo († 1620), di esperienza e formazione anche napoletana (allievo di Pirro Alfano)⁵⁴; e il detto è inequivocabile e doppio: «barones regii officiales ac magistratus dicuntur». Sono anche queste parole? Il contesto dal quale emergono è, come quello dell'anonimo, piatto e meramente constataativo? No, certamente; si

⁵² Lo sanno tutti, e non mi metto a citare testi e autori.

⁵³ Petri de Gregorio *De concessione feudi tractatus* (Panormi 1597) con le *additiones* di Garsia Mastrillo, r. an. a c. di A. Romano (Messina 2002) I, 10 nr. 10-15, p. 30 (= p. 38).

⁵⁴ Garsia Mastrillo, *Tractatus de magistratibus eorumque imperio et iurisdictione* (Venetiis 1676) lib. IV, cap. XV, pp. 233-234; e § *Ad indultum*, cap. XXXVI, nr. 18, p. 445. Nessuna delle affermazioni del Mastrillo è di suo conio; si tratta di un *ensemble* di citazioni da altri autori; così considerare i feudali 'iudices ordinarii' è la celebre teorica di Andrea da Isernia, elaborata sul fondamento del cap. *Item* del 1282, etc. Sia quest'opera del Mastrillo che la precedente del de Gregorio sono citate da R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna* (Palermo 2013) 76-83.

tratta di un detto ricco di implicazioni, e fortemente argomentativo; è per questo che l'ho definito, piaccia o non piaccia la parola (usuale tra i giuristi), un broccardo, cioè un concetto che orienta la argomentazione giuridica, come l'anonimo non è interessato a fare. Ma, a sua volta, l'argomentazione giuridica è interessata a rispecchiare l'assetto reale dei poteri (come si crede *apriori* che faccia) o ha invece altri interessi? Rispondere per bene a queste domande sarebbe lungo, e invece, almeno qui, sarò breve. Definire ufficiale qualcuno che non è ufficiale è un espediente antico; all'epoca delle monarchie nazionali i giuristi di parte imperiale definivano 'ufficiali' dell'Imperatore i re di Francia o d'Inghilterra, ma non saranno molti a credere che lo fossero davvero⁵⁵. La definizione ha già qui l'inclinazione a subordinare il ruolo di chi è detto ufficiale. Nel Regno napoletano il primo ad usare o forse inventare questa formula, che io sappia, e come ho detto in precedenza, è Matteo d'Afflitto, un regalista antif feudale convinto, che vuole contrastare gli esiti del Parlamento di San Lorenzo (sessione del 9.III.1443), quando Alfonso finì per concedere a tutti i feudali del Regno la giurisdizione penale (una richiesta avanzata spesso anche dal baronaggio siciliano); e nelle sue opere la formula serve appunto ad assoggettare i feudali «a maglie disciplinari di contenimento», che sono appunto quelle ben consolidate dei regi ufficiali⁵⁶. Posso aggiungere un rinvio alla *quaestio* di Matteo sulla forgiudica, se proprio si volesse leggere in concreto un punto notevole dell'uso formulare contro la *moderna novitas* dei feudali giusdicenti in penale⁵⁷. L'impostazione del d'Afflitto è di grande forza

⁵⁵ Rinvio agli antichi saggi di Francesco Ercole, nelle due raccolte *Dal Comune al Principato e Da Bartolo all'Alibutio*. Ma qualcosa di simile si afferma anche per l'Imperatore, e Baldo dice «Imperator non est proprietatis Imperii dominus sed potius officialis»: J. Canning, *The political thought of Baldus de Ubaldis* (Cambridge 1987) 236, 241; (ivi 2003³) 55, 86-87.

⁵⁶ Lo si sa da moltissimo tempo: G. Vallone, *Iurisdictio domini* 159-160 (con citazione di vari giuristi che usano la formula, tra i quali il Mastrillo), e all'indice s.v. *baro regius officialis*. Che io sappia, dopo questo mio intervento, nessuno, per circa quarant'anni, ha più pensato o scritto, in adesione, che i baroni fossero regi ufficiali. Ora però, al riprendere della questione, mi sembra opportuno affidare ad una breve *Appendice* le differenti posizioni consolidate sul tema, in modo che le si conosca in sintesi, prima di scegliere tra esse, e soprattutto argomentando nel merito la scelta, com'è necessario nel discorso scientifico. Limite questi riferimenti a quanto ho scritto nel 1985, 1993, 2008, 2016 e 2018, non solo perché la discussione non ha avuto, per quei 40 anni, altri sviluppi, ma perché non può più averne, almeno con uno degli interlocutori, prematuramente scomparso. Però ben altro da dire ci sarebbe.

⁵⁷ Matteo d'Afflitto, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima Praelectio* (Venetiis 1588), nel commento alla *const.* II, 3 *Penam eorum*, vol. II, cc. 9ra (nr. 26) – 11ra (nr. 50): 10rb nr. 42 («appellatione iustitiariorum venit omnis qui a rege habet merum et mixtum imperium sive sit capitaneus Regis, sive baro, qui dicitur officialis regis in hoc»). E anticipo subito, a scanso di equivoci, e di interpretazioni supponenti, che il d'Afflitto sa bene come stanno le 'cose' (estensioni formulari a parte), così nei *Commentaria in feudorum usus* (Francofurti 1629), in L.F. II 10, *Quis dicatur dux* (p. 313b nr. 26) dopo aver ripetuto, a proposito del doppio

argomentativa, ma appunto argomentativa; la formula, tutt'altro che indiscussa, e a volte discussa in modo violento⁵⁸, o talvolta anche recepita passivamente, intende operare l'estensione di regole giuridiche a altri soggetti; si tratta, come si dice espressamente, di una *extensio ad barones* della disciplina di *officiales*, senza determinare affatto, e nemmeno far intravedere, la fondazione di istituzioni; e del resto non conosco alcuna legge, feudale o meno, che istituisca o definisca i feudali come regi ufficiali quanto meno *ad acta*⁵⁹, e mi piacerebbe invece apprendere che c'è⁶⁰. Il piano dunque di ogni discussione non può evadere, o, se lo può, va dimostrato, da quello in cui d'Afflitto l'ha posto: quello della dottrina giuridica e della sua forza argomentativa. Semmai va aggiunto un particolare rilevante: Matteo d'Afflitto usa argomenti di diritto comune, ma li usa per commentare in via estensiva una legge del Regno, la *const.* II, 3 di Federico II, l'Imperatore. Quanto ai feudisti siciliani indicati, è evidente che invece scrivono opere di natura trattatistica, cioè con intenti generalizzanti, e con poche concessioni ai caratteri propri della disciplina feudale siciliana – intendo i caratteri definiti dalle leggi, cioè quei caratteri che fissano qualche tipicità regolativa (ad es. il cap. *Volentes*). In altri termini la recezione della formula del *baro regius officialis* è in questi autori anzitutto teorica e legata a tematiche di diritto feudale comune; ed in questo senso l'anonimo memorialista è assai più spregiudicato (e patetico) di loro, perché la deforma e ripropone per il contesto siciliano e all'alba dell'abolizione della feudalità, quando i teorici stessi, che del resto conoscono perfettamente la distinzione tra feudali ed ufficiali, comprendono che oltretutto non ha senso

imperio ai feudali, che «hodie in Regno isti capitanei vocantur Barones» precisa: «hodie Capitanei proprie sunt illi, qui recipiunt proprie potestariam a Rege in terris demanii, et non dicuntur illas potestarias habere in feudum, sed in officium, quæ officia non habent naturam feudii»; si legga anche l'*Appendice* 3b.

⁵⁸ Ad es. C. Borrelli, *De Regis Catholici praestantia... commentarii* (Mediolani 1611) cap. XIX, nr. 91, p. 125a: il d'Afflitto «dixerit barones dici officiales regios...; hoc dicit... nulla motu lege, ratione, autoritate». Non so trattenermi da indicare, che nello *Aureus et singularis tercentum regularium tractatus* (Neapoli 1525), l'autore Scipione de Gennaro (che dichiara di venerare il d'Afflitto, ancora vivente, 'ut pater et preceptor': c. 48r) scrive di uno «iudicem habentem iurisdictionem ratione proprietatis, ut sunt domini temporales» (c. 120r). Nel Regno la più antica attestazione a me nota, è quella della gl. *Gladii* alla *const. Post mundi machinam* (ch'è quella che apre il *Liber Augustalis*) in una qualunque edizione fornita dell'apparato ordinario: i giustizieri «habent iurisdictionem non propriam... sed potius commendatam».

⁵⁹ Ad es. nel senso accettato oggi in base al combinato disposto degli art. 2703 c.c., 83 c.p.c. e 357 c.p., per cui l'avvocato difensore è pubblico ufficiale nell'atto di autenticazione della firma dell'assistito, e solo in quel caso.

⁶⁰ Ci sono invece *leges* che dichiarano l'opposto; ad es. la pramm. IV (ed altre innumeri) del titolo *de baronibus* nelle usuali raccolte, provvede di norme la feudalità: «audivimus quod quamplures barones et alii utiles domini» (1536).

opporvisi a contrasto delle forze che quella distinzione la stanno in concreto destituendo. Resta però da esaminare definitivamente questo punto: il broccardo del *baro regius officialis*, esprime davvero l'assetto dei poteri, o vuole piuttosto, come fu detto nel remoto 1985, semplicemente inquadrare la feudalità in un disciplinamento normativo? C'è qualche giurista che ripropone l'equazione tra baroni e ufficiali regi spingendola oltre la funzione del disciplinamento? E se pure ci fosse, come farebbe a farlo? come usa davvero il diritto? E poi, con quali poteri? Sarebbe interessante scoprire che tra i poteri della sol argomentazione ci sia anche quello di rifondare gli istituti giuridici e, più ancora, le istituzioni politicamente rilevanti. Così ci viene incontro proprio lui, il Mastrillo, nella qualità di giudice delegato (con l'assistenza di altri giudici) del Concistoro del Regno di Sicilia, in una importante sua *decisio* e di oggetto poi specificatamente siciliano⁶¹. Il dubbio è questo: certamente si può punire (ma con privazione della giurisdizione?) il barone che accoglie *in terra sua*, dove ha giurisdizione, il 'bannitus' (e dovrebbe invece arrestarlo, avendone il potere); ma lo si può punire con la stessa pena se lo accoglie in terra non sua, dove cioè non ha giurisdizione? Uno dei giudici, in riferimento ad una certa legge siciliana, sostiene la punibilità, perché i baroni devono essere considerati (regi) «*officiales ratione iurisdictionis*»; ma gli altri, ed è poi la opinione accolta in sentenza dal Mastrillo, affermano che la legge in questione disciplina gli ufficiali che hanno giurisdizione «*in administrationem*» cioè in officio, e non certo i baroni «*qui habent iurisdictionem iure proprio*». Dunque esattamente il Mastrillo, indicato tra i feudisti siciliani che sostengono l'identità tra baroni ed ufficiali, ne mostra invece, appena sottratto alla vena repertoriale e ripetitiva, la radicale (e vera) diversità; e la differenza sta nell'indicare non una qualche omogeneità disciplinare tra i due ordini, ma il loro diverso diritto al potere, la loro differente posizione 'costituzionale', se si potesse usare quest'altro linguaggio. E posso aggiungere, anche a riprova della larga consapevolezza di certe differenze nei giuristi siciliani, un *consilium* del 1619 di Mario Giurba, per il quale «*certi iuris est gratiam ab eo fieri recte posse cui iure proprio competeret iurdictio; secus si in officio*»⁶². Se poi dovessi indicare il pensiero dei giuristi napoletani (una piccola folla) che rigettano l'equazione tra ufficiali e baroni, dovrei passare dal timore ('vereor') del Frezza alla

⁶¹ G. Mastrillo, *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Consistentiae Regni Siciliae* (Panormi 1619) *dec.* 219 (lib. III, pp. 58-62) nr. 21-22 (p. 61). Segnalo, ma sarà già stato notato, la notevole importanza biografica del *consilium unicum* (*post dec.* 100, pp. 208-230 [lib. I]) a favore di sua madre Luigia Mastrilli e Corbera, marchesa di Tortoreto, con allegazioni a conforto del Marta, del Borrelli, del Gozzadini e adesioni in sostegno di moltissimi, siciliani (Muta, Corsetti), napoletani (il de Ponte, il Rovito) 'et aliorum insignium doctorum Italiae' e di Salamanca.

⁶² M. Giurba, *Consilia seu decisiones criminales* (Messanae 1726) *consil.* 74 nr. 21.

‘repugnantia materiae’ del Follerio, alla ‘divinatio’ del Borrelli, al ‘non video’ del Montano, al ‘vere officiales non sunt’ del Rota, e a tanto altro, ma ora non serve.

Dico in sintesi; essere proprietari (‘iure proprio’) della giurisdizione, o, se si vuole, esserne feudali, non significa affatto essere ufficiali, e la formula ‘barones dicuntur regii officiales’ esprime soltanto e, si badi, ogni volta che viene usata in argomento⁶³, un’azione dottrinale di disciplinamento estensivo della riottosa feudalità attraverso il consolidato regime giuridico degli ufficiali. Ora, non c’è bisogno di letture altolocate da Weber o da Hintze o da Brunner, per sapere che feudo ed ufficio sono due modelli istituzionali coesistenti, ma contrastanti in direzione della modernità; basta leggere, per bene, gli antichi giuristi, e, oltre il Mastrillo ce n’è una legione in accordo, ed è facile perciò riscontrare che, per natura giuridica, «barones nec comprehenduntur appellatione officialium quia barones habent iurisdictionem in dominium non in administrationem»⁶⁴. Poi, per avvicinare il tema agli esiti, e introdurre da vicino il gran periodo delle riforme, mostrando lo spessore concettuale che lo precede, e che ne anima di tradizione la sua stessa forza innovativa, basterà far parlare l’allievo di Vico: «vulgo... invaluit opinio... distinctionem fieri debere inter iurisdictionem concessam in proprietatem et concessam in officium»⁶⁵. Perciò: non si può sostenere a parole che i baroni ‘sono’ ufficiali quando la ragione giuridica dimostra che non lo sono fin dal fondamento del loro essere istituzione. Ed a me sembra anche paradossale che si abbia tanta cieca fiducia,

⁶³ Incluso, naturalmente il de Gregorio che, nel brano notevole (già indicato), sostiene il potere regio di nominare il baglivo nelle terre feudali, nel caso in cui il feudale stesso sia ‘bannitus vel carceratus’ e aggiunge: tanto più che «comites et barones ratione iurisdictionis quam habent in comitatu... dicuntur regii officiales», cioè rafforzando il tratto regio di intervento con la disciplina degli ufficiali. Aggiungo che l’autore forza anche la sua fonte, cioè il *consilium* 272 nr. 11 di Bartolomeo Sozzini (ed. Lione, Giunta, 1545, [Secunda pars], c. 143vb) dove si dice soltanto che s’ordina obbedienza «omnibus officialibus et subditis quorum appellatione [cioè ‘subditis’] de proprietate sermonis veniunt domini feudatarii qui principem in dominum recognoscunt». Non mi trattengo dall’indicare anche Gian Francesco de Leonardis, il quale nella sua *Praxis officialium... Regni Neapolis* (Napoli 1595) nel § 4 de *baronibus* (pp. 37-45), dice chiaramente (nr. 7, p. 38b) che «barones et eorum officiales Regii non dicuntur», ed ammette che la disciplina degli ufficiali regi si estenda ai baroni solo nel caso che una regia prammatica lo indichi espressamente. Dunque, l’estensione disciplinare è per lui possibile non per mera azione dottrinale, ma assai più restrittivamente solo su fondamenti legislativi.

⁶⁴ La definizione, che utilizzo per la sua nettezza, è del canonico C. A. de Luca, nella sua *additio* alla decisio 407 nr. 9 del de Franchis, in una qualunque delle molte edizioni di queste *Decisiones*.

⁶⁵ F. Rapolla, *Commentaria de iure Regni Neapolitani* (1740) I (Neapoli 1778) p. 150b (p. I, lib. II, cap. 13, § 6). Sul rapporto tra Rapolla e Vico: G. Vallone, ‘Pratica forense e regola veri al tempo del Vico’, in AA.VV., *Serta iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a F. Grelle* (Napoli 2011) II, 819-852: 830-831, 841-844.

per decenni, nelle parole del diritto da esibire per evidenza quanto invece contrasta, e bisognerebbe saperlo, il loro stesso significato. Saremmo disposti a credere che lo Statuto albertino è una costituzione liberale solo perché lo afferma il conte di Cavour? O a negarlo perché Metternich ne rideva?

Tuttavia c'è una ragione più profonda per questo apparecchio nominalistico che traveste i baroni da ufficiali; ed è la convinzione pervicace che il potere politico (nella sua antica e strapotente forma storica di potere di giurisdizione) sia stato sempre un potere unico; un potere cioè con una titolarità unica e regia. A questo movimento di pensiero, che ha un'origine nelle pagine di due grandi e consapevoli autori francesi, Ch. Dumoulin e J. Bodin, che si preoccupano (senza significativi risultati) di rimuovere il monolite della proprietà feudale del potere, hanno aderito storici illustri, e molto meno illustri, e i feudali sono così diventati molte cose: burocrati *sui generis*, operatori di una «preburocratizzazione del feudo[?]», o, più spesso, delegati del Re⁶⁶, magistrati ereditari, e molto altro, che del resto, almeno in parte, ho indicato all'inizio di questo scritto. Dico soltanto che per quante acrobazie anacronistiche siano state fatte, e sono molte, per arretrare al Medioevo la unicità del potere di giurisdizione, e la idea moderna di sovranità⁶⁷, interamente acquisita soltanto con le ceneri prodotte dalla Grande Rivoluzione, nessuno mette in chiaro che non si tratta e non può trattarsi della unicità nel titolo o nel diritto al potere, ma, se mai, di unicità nella funzione che è garantita, in tale unicità, dalla gerarchia degli appelli contro le sentenze dei vari corpi intermedi, dotati di un diritto proprio al potere di giudicare, dunque con una sottolineatura possente del tratto unificante dei ricorsi giudiziali all'istanza superiore. Ne ho scritto già molto, ed anche in questo mio attuale intervento, e non sto a ripeterlo. Qui mi resta solo un'ultima considerazione: se si recepisce come oro colato e come sintomo dell'assetto dei poteri, una formula per operazioni dottrinali, proposta poi in tono assertorio in scritti di dubbia levatura, e se insomma si aderisce al

⁶⁶ Bisogna evitare contraddizioni quanto meno stridenti; farò un solo esempio: una celebre *decisio* del de Franchis (la *dec.* 370, notata già dal Comparato, da me, da Miletto e da altri) accoglie molte fonti sul carattere proprietario della giurisdizione feudale, sostenendo ad esempio la distinzione (tratta con qualche forzatura da Antonio da Budrio) tra la giurisdizione che ha 'proprias radices' (ad es. quella in feudo) e perciò è, indubbiamente, originaria, e quella invece delegata (degli *officiales* o di coloro che sono comunque delegati al giudizio). Però se si accetta che la giurisdizione feudale è originaria, non si possono più definire i feudali come attributari di una delegazione di potere pubblico (salvo che abbiano ricevuto la giurisdizione in officio, ch'è il caso di feudali istituiti *capitanei* nei loro feudi per l'esercizio della giurisdizione penale, come ho già detto).

⁶⁷ Mi sembra opportuno ricordare il prudente avvertimento di P. Grossi (*L'ordine giuridico medievale* 48-49) di non usare per il Medioevo (e ancora dopo), parole come 'sovranità' e 'stato'.

convincimento che i baroni sono magistrati (perpetui), si finisce poi, contrariamente alle intenzioni, per disperdere la vera portata del riformismo del Caracciolo e, soprattutto, del suo maestro Filangieri. Questa portata non riguarda soltanto la limitazione del potere feudale di eleggere i giudici 'universali' delle città infeudate, o simili profili concorrenti e minutamente puntuali; e nemmeno può essere limitato all'obbligatoria motivazione delle sentenze imposta dai celebri dispacci tanucciani del 1774, che del resto riguardano espressamente solo le corti centrali di ultima istanza, composte sempre da magistrati regi: questi ultimi sono 'la toga sovrana', l'avversario occulto del trono, secondo l'insegnamento del grande storico del diritto ch'è stato Raffaele Ajello, capace come nessun altro di definire l'oggetto innovativo degli studi istituzionali. Accanto al tratto oracolare della giurisdizione togata di ultima istanza, in posizione ostile alle aspirazioni del trono c'è anche, ed Ajello lo sa, la giurisdizione baronale, che certo non scompare dal novero degli ostacoli alla nuova idea di potere grazie alla nominalistica riduzione dei feudali a magistrati regi. Ed è opportuno pure sottrarsi all'impressione che si tratti di un movimento di rinnovamento e di pensiero (malamente offuscato dalla metafisica delle incomprensioni giuridiche) legato solo al riformismo napoletano (e siciliano), mentre è un tratto vitale in ognuno degli antichi stati italiani (per limitarci ad essi), e che può essere sintetizzato come l'opera di «ammodernamento dell'amministrazione, [e di] un completo asservimento delle magistrature, [e di] una sostanziale riduzione del potere politico... della nobiltà»⁶⁸. E a Napoli il Filangieri, in un brano della sua opera maggiore, proposto da tempo all'attenzione, dice:

«Non confondiamo le idee più diverse tra loro. Alcuni dicono che il Barone non è altro che un magistrato del Principe; ma io domando: si può mai chiamar magistrato un uomo la giurisdizione del quale non si raggiunge ad applicare a' casi particolari le leggi generali che il Sovrano ha dettate, ma ad esercitare i diritti sovrani in quasi tutta la loro estensione?... che non esercita questo potere in nome del Principe, ma colla sua propria autorità; che lo trasmette ai suoi discendenti, che lo dà fino in dote alle sue figlie nel difetto di eredi mascolini, che in alcuni paesi, come in Sicilia, può venderlo e donarlo a chiunque gli aggrada?»⁶⁹. Di più: «la magistratura non è ereditaria, e il potere

⁶⁸ M. Taruffo, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto* (Bologna 1976) 198, 369s.

⁶⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione* (1780) III (Milano 1822) lib. III, 1 § 18, pp. 222-241. Il brano era già stato posto nella giusta intelligenza da G. D'Amelio, 'Polemica antif feudale' 349-350: «il feudo come rapporto reale [cioè nella sua natura proprietaria] e il diritto feudale [in forma specifica napoletana] resta(no) [essendolo già in antico] un polo dell'ordinamento pubblicistico [cioè della costituzione] del Regno». Invece in Cernigliaro, 'Giurisdizione baronale'

del magistrato non è innato. Gli individui di questo corpo sono scelti dal Re. Salendo al trono egli può disfarsi di quelli che il suo antecessore ha creati» e, insomma, il quadro si compie radicalmente e, in modo del tutto nuovo, «reclamando la distruzione delle prerogative feudali»⁷⁰. Anche Delfico, incisivamente, protesta: «la varietà delle giurisdizioni, e specialmente la baronale, forma quasi tanti asili di malfattori... Se la giurisdizione fosse unica... l'esecuzione delle leggi farebbe parte della pubblica educazione»⁷¹. Il reclamo e la protesta sono di tale importanza che non devono sfuggire, perché queste del Filangieri e di altri sono le pagine fondamentali che segnano il superamento dal datato regalismo antibaronale, operato in via endogiuridica con formule di contenimento quali 'barones dicuntur regii officiales'⁷²; e sono appunto queste pagine a costituire il più consapevole manifesto dell'Assolutismo meridionale elaborato direttamente ed esplicitamente in nome di un riformismo istituzionale antifeudale contro la *balance of power* d'Antico regime. Insomma, siamo ben oltre non solo il regalismo antibaronale, ma soprattutto oltre il moderatismo antidispotico espresso in particolare dal celebre capitolo 4 del libro II dell'*Esprit des lois*⁷³: l'idea di abolire la feudalità si

179 [369], questo di Filangieri diviene un 'conturbante e quasi provocatorio quesito' che non dovrebbe indurre ad alterare per i secoli precedenti i termini di una diversa realtà (quella cioè dell'equazione tra feudali e ufficiali). Il mio intervento (che ribadisce l'importanza di questo paragrafo, e di quello precedente [§ 17, pp. 204-222]): G. Vallone, 'Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità', in AA.VV., *Storia del Mezzogiorno* (Napoli 1993) IX, 69-119: 103-104, recupera la convinzione comune e cioè che nei secoli precedenti, la giurisdizione feudale stessa, bel lungi dall'essere pensata in officio, costituiva una anomalia insopportabile del 'governo politico' per l'intera tradizione togata e certo già per Biscardi (†1711); si legga soprattutto R. Ajello, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche* (Napoli 1986) 133-136; e, a riprova di continuità, per Fraggianni (†1763): F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Nicolò Fraggianni...* (Napoli 1996) I, 273-282. Un insieme di autori che fa risaltare la nota assenza, in Giannone, d'un chiaro spirito antibaronale.

⁷⁰ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, lib. III, 1 § 18, p. 224. Durante la Rivoluzione (1791) diversi progetti costituzionali prevedevano che «il potere giudiziario, facendo parte dei poteri pubblici, non può appartenere in proprietà a nessun corpo, né ad alcun individuo»; tutti spunti poi superati dall'adozione del principio elettivo della magistratura (cost. 3.IX.1791).

⁷¹ M. Delfico, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e dei suoi cultori* (Napoli 1791) 252 (e p. 214 dell'ed. di Firenze, 1796).

⁷² Invece i molti autori che sostengono, come ho indicato, la distinzione radicale tra baroni e regi ufficiali, non esprimono, in questo loro rifarsi ai fondamenti istituzionali, una posizione necessariamente antibaronale o, di più, antifeudale; a volte l'intervento è addirittura per sottrarre il barone alla rigida disciplina degli ufficiali.

⁷³ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, lib. III, 1 § 18, pp. 230-231. Forse è opportuno notare che la *memoria* del 1788 di Melchiorre Delfico (edita in A. M. Rao, *L'amaro della feudalità* 349-367, in parallelo con le *Riflessioni* del 1790) nelle parti in cui esamina la 'giurisdizione baronale' e sostiene la necessità di abolirla, si ispira direttamente (e in certi punti alla lettera) al Filangieri.

pone in direzione e in vista del potere politico unico, che sarà frutto soltanto della Grande Rivoluzione.

Appendice

Temi giuridici delle istituzioni feudali*.

1. ***Baro iudex ordinarius***. In ogni ordinamento giusfeudale il feudatario che ha in attribuzione feudale la giurisdizione, è giudice ordinario di tutti gli abitanti del distretto feudale.
 - a) In Cernigliaro, *Sovranità* (1983) si afferma che nell'età di Carlo V, con l'aumento delle attribuzioni di giurisdizione ai feudali [che la storiografia consolidata definisce 'rifeudalizzazione'] il feudatario del Napoletano «venne a considerarsi come *iudex ordinarius loci*» (p. 163); si sa, è vero (pp. 465-466) che già Andrea da Isernia aveva teorizzato il feudale come giudice ordinario in civile, ma si tratterebbe di cosa diversa e si critica Isernia forse perché le attribuzioni di giurisdizione erano più limitate (la sua teoria «risultava strettamente collegata al contemporaneo svolgimento della teorica della *iurisdictio* nel contesto del potere che ne legittimava l'esercizio»[?]). Si dica invece: se il feudale è giudice ordinario nella propria terra, lo è per il fatto di essere stato infeudato per privilegio (anche) della giurisdizione, qualunque ne sia il grado o la quantità. Si ignora inoltre (p. 446 nt. 189) che questa teoria è proposta da Isernia nel commento a LF II 54, 7 *Praeterea*. In Vallone, *Iurisdictio* (1985) 35-38, 115, 134, 137, 187-188, si indica quest'ultimo luogo come essenziale (anche per la *dissensio* di Isernia col Belvisi). In Cernigliaro, *Giurisdizione* (1986) 184-186 [376-378] il luogo testuale di Isernia viene ora (1986) indicato mutuandolo semplicemente da Marino Frezza e sostenendo che il carattere ordinario della giurisdizione feudale avrebbe un carattere precipuo appunto all'epoca del Frezza, divenendo la giurisdizione coerente al territorio («coesione») [v. punto 2].
 - b) In Cernigliaro, *Sovranità* 246 si sostiene che i feudali nel Napoletano sono giudici ordinari nel penale in forza delle statuizioni del parlamento di San Lorenzo (1442, 1443) e di re Alfonso. Invece ogni feudale che aveva avuto il privilegio del doppio imperio era giudice ordinario in penale nel suo feudo, e perciò nel Napoletano fin dal 1303.
 - c) In *Giurisdizione* 179 [370]) si ritiene irrilevante la questione se i feudali del Regno avessero *de iure* il doppio imperio o giurisdizione penale (contro D'Amelio, *Polemica* [1976] 344); ch'è invece, se si prescinde dal privilegio, l'unico modo (ove *de iure* = 'ipso iure' o 'per legge') per attribuire il doppio imperio (ad es. col Parlamento di San Lorenzo). In *Giurisdizione* 231 [440]

* Sintetizzo qui alcune delle criticità essenziali già esposte nei miei scritti del 1985, 1993, 2008, 2016, 2018.

si afferma che concedendo un feudo (in privilegio) la giurisdizione civile viene *de iure*.

- d) In Cernigliaro, *Sovranità* 477-478 (= *Giurisdizione* 232 [441]), si afferma: il feudale che ha nel suo feudo la giurisdizione civile (come ordinario) ottenendo per privilegio la giurisdizione penale, procede «come (giudice) delegato». L'inciso deriva dal Frezza, che leggeva in d'Afflitto: 'nel Regno i feudali che ottengono il privilegio del doppio imperio sono «*officiales regis non ratione feudi* [= non per *cohaerentia territorii*] sed *ratione privilegii*»': il Frezza, seguendo d'Afflitto, coglie il tratto limitativo del termine 'officiales' e per un attimo lo interpreta come se il privilegio avesse attribuito la giurisdizione penale in officio, limitandone la funzione a quella di giudice delegato (Vallone, *Iurisdictio* 154-155). Poi Frezza aggiunge: 'temo però che per entrambe le giurisdizioni il feudale sia giudice ordinario perché entrambe sono attribuite «in feudum et in utile dominium», cioè in proprietà e non in officio. Nonostante questo espresso recupero in Frezza della dottrina dominicale del potere feudale, si scrive che tutto questo «si accordava appieno alla nuova realtà del feudo [ritenuto un officio] entro il recente assetto istituzionale» voluto nel Regno da Carlo V» [p. 480 = p. 233 (442)].

2. ***Cohaerentia territorii iurisdictionis***. La giurisdizione (civile) è inerente al territorio e sussiste anche se non è indicata nel privilegio d'investitura che attribuisce quel territorio in feudo.

- a) In Cernigliaro, *Sovranità* 466-467, 472 e nt. 210, 211 si sostiene che la *cohaerentia* sia un tratto tipico dell'età carolina (1516-1554) e si cita a conforto un brano di Antonio Capece († 1535?) che espone la teoria *de iure communi feudorum*, sulla base della ipotesi classica del *castrum* attribuito in feudo (vers. 'concesso castro vel territorio'). Invece, è bene ricordarlo, per il Regno la teoria della *cohaerentia* è stata elaborata da Andrea da Isernia ancora nel commento a LF II 54, 7 *Praeterea* (citato proprio dal Capece nel brano indicato) in forza della (appena consolidata nel diritto comune) teoria del *castrum*, con un riferimento alla Auth. *Si vero forsan* (Coll. VI, 8 = Nov. 80, 2) e sullo sfondo del cap. *Item* del 1282, e in nesso con la dottrina del *baro index ordinarius*: Vallone, *Iurisdictio* 110-119, 138-141⁷⁴ [oltre le pagine indicate al punto 1].

⁷⁴ Per ampliare la teorica del *castrum* e il contributo di Isernia qui basti il rinvio a G. Vallone, *Iurisdictio* 49-57, 106-121, 134-140, 187-188. Una precisazione notevole in G. Vallone, 'Andrea da Isernia giurista', in Vallone, *Interpretare il Liber Augustalis* 369 (*bodie*).

- b) In *Giurisdizione baronale* 187 [380] si continua a ritenere ‘pressoché incontroverso’ che all’inizio del Cinquecento in ogni feudo del Regno la giurisdizione fosse ‘coerente’ al territorio quando la questione è controversa fin dall’opera di Isernia (1286-1303; 1305-1309)⁷⁵. Si continua a fondare questa coerenza sulla dottrina di diritto comune indicata, come ho detto, dal Capece, ch’è invece un diritto «contrapposto» al diritto feudale del Regno: D’Amelio, *Polemica* 339, 345; Vallone, *Iurisdictio* 140-141 e nt. 61.
- c) In *Giurisdizione baronale* 191 [385] si sostiene che il primo grado di giurisdizione feudale era attribuito «come coerente al territorio secondo il criterio del *forus domicili*»; ma la *cobaerentia territorii* è già un criterio individuativo del giudice naturale che prescinde (in via generale) dal criterio della individuazione della competenza in ragione del foro: Vallone, *Iurisdictio* 164 (per argomento).

3. *Barones dicuntur regii officiales*. I feudali sono considerati regi ufficiali (al fine di estendere a loro [*ad extensionem*] la disciplina degli ufficiali).

- a) In Cernigliaro, *Sovranità* 163-168, 247, 287, 289, 482 nt. 246 la formula dimostrerebbe che nella prima metà del Cinquecento i feudali ‘sono’ regi ufficiali; si trattava di «adeguare la natura [!] dell’istituto» feudale alla nuova situazione dell’età carolina (p. 161); sarebbe «un fenomeno di preburocratizzazione» e «processo di trasformazione... dell’istituto feudale del Mezzogiorno» (p. 167), e di «coincidenza soggettiva di feudali con ufficiali» (p. 255) e di «un’affermazione dei poteri assoluti del sovrano» (p. 258, e almeno pp. 247, 254, 263, 264 etc.).
- b) Cernigliaro, *Sovranità* 160 «nei secoli precedenti [l’età carolina] i poteri dei feudali erano stati concessi non *in officium* ma *in beneficium*»; p. 290 nt. 51 «nel Regno di Napoli nel secolo XVI...la concessione del feudo, quand’anche si trattasse di un *officium*, aveva una sua ben delineata configurazione patrimoniale»; in quell’epoca la gran quantità e intensità di attribuzioni «*in feudum* (de)i diritti giurisdizionali» avrebbe avuto l’effetto [*ipso facto?* o come?] di «riconvertire la causa» dell’attribuzione [non più in *feudum* ma in *officium*], adeguando «la natura dell’istituto alla nuova situazione» (p. 161). Invece si pensi il contrario: se il privilegio dà la giurisdizione espressamente *in feudum*, nessuna interpretazione può sostenere o ‘riconvertire’ ch’è data *in officium*: nessuno dei privilegi indicati

⁷⁵ Questa è la datazione articolata proposta in G. Vallone, ‘Andrea da Isernia giurista’, in *Interpretare il Liber Augustalis* 364-372.

o editi (pp. 715-1025) da Cernigliaro attribuisce potere in *officium*, ma sempre in *feudum*. Vallone, *Iurisdictio* 159 nt. 119: lo stesso d'Afflito, l'inventore dell'equazione tra baroni ed ufficiali, ne conosce bene, a riprova di molte cose, i limiti e dice: «iurisdictio meri et misti imperii concessa in officium [non in *feudum*] per regem... baronibus in terris eorum dicitur concernere ius publicum... et sic erunt officiales regis in terris eorum»; cioè «il feudale che ha (il privilegio di) giurisdizione in *officium*... è [non *dicitur*] *officialis* nella sua terra»; ma se l'attribuzione è in *feudum*, il feudale non può essere ufficiale. La distinzione (cioè una distinzione nella natura giuridica) è nota a tutti i feudisti, tanto ad Isernia che prima di lui: questo saper distinguere è al fondamento giuridico della istituzione.

- c) In Vallone *Iurisdictio* 160 (1985) la formula baroni/ufficiali riguarda semplicemente la «estensione del regime degli *officiales* ai feudali» il che «equivale spesso ad assoggettare costoro a maglie disciplinari di contenimento» (anche pp. 154-155, 159). In Cernigliaro *Giurisdizione*, ora (1986) la formula tenterebbe (anche) «di estendere... il regime degli *officiales* ai feudali» (p. 187 [380]); e a seguire: il cardinal de Luca «definì la diversa (!) natura» dei baroni «rispetto a quella degli ufficiali regi» (p. 225 [431]); «sovranità e feudo... sono... le facce, pur diverse, di una stessa medaglia» (227 [434]); la negazione dell'equazione (i feudali non sono ufficiali) operata dal Filangieri non si adatta ai secoli precedenti, quando i termini della formula esprimerebbero una diversa realtà «espressa solo parzialmente sul piano-giuridico formale» quanto (piuttosto) questi termini esprimerebbero il loro dispiegarsi «in un quadro politico, culturale e sociale indubbiamente nuovo» (p. 179 [369-370]); «si comprende a questo punto la duplice (!) valenza politica di quella ricorrente formula» (p. 186 [378]); l'ampliamento della giurisdizione feudale «...non assunse mai un vero e proprio connotato eversivo d'un sistema entro cui pur si giustificava la stessa funzione feudale» (p. 185 [377])⁷⁶. «Niente di contraddittorio e di ambiguo dunque» (p. 186 [378]).
- d) La mutazione sarebbe avvenuta soltanto in età carolina perché «in una prima fase (?) l'attribuzione dei poteri giurisdizionali [in feudo] si era configurata come eccezionale e complementare rispetto alla concessione del beneficio[feudo]» (pp. 249-250). Questo è il presupposto erroneo che condiziona tutta la costruzione esaminata: prima di Carlo V la giurisdizione

⁷⁶ E simili: «dietro questioni di mera tecnica giuridica si cela(va)... un lungo e vivace dibattito costituzionale» (p. 184 [376]); «poco gioverebbe... mettere solo in risalto la disciplina normativa ovvero le varie posizioni della dottrina senza cogliere gli stretti legami che quelle stesse fonti ebbero con la società» (pp. 184-185 [377]).

sarebbe stata attribuita per privilegio ai feudali solo eccezionalmente. Invece una legge angioina del 1282 la riconosce a tutti i feudali e a ciascuno di essi: Vallone, *Iurisdictio* 166 la «generale diffusione [in ogni feudo] della giustizia civile nella feudalità (è) ufficializzata con il cap. *Item ad inquisitionem* del 1282».

4. Età carolina (1516- 1554) e privilegi tipici.

- a) In Cernigliaro, *Sovranità*, il ‘disegno carolino di integrazione del feudo nella struttura istituzionale della monarchia’ (pp. 254, 447-460) si attuerebbe con la enorme quantità di attribuzioni giurisdizionali ai feudali (pp. 51-52, 162-163) che progressivamente avrebbero trasformato (in ragione di tale quantità) i feudali in ufficiali. Tutto questo agirebbe «in senso completamente opposto all’età ferdinandea» (p. 255), cioè di Ferdinando il Cattolico (1504-1516) allorché si noterebbe «una netta separazione tra baronaggio» e magistrati delle corti regie (p. 42, e 44-45, 118, 157 etc.). A riprova di questa prova sono indicati e pubblicati alcuni privilegi colossali, e in particolare quello del 1516 per Guglielmo de Croy (pp. 234, 244, 254 etc; ed. pp. 740-755; *Giurisdizione*, pp. 197-204 [393-403]) definito tra i privilegi più rivelatori e ‘tipici’ (*Sovranità*, p. 247 nt. 231) dell’età carolina. Senonché, questo privilegio del 1516 è letteralmente e quasi integralmente esemplato da quello del 1507 per il Gran Capitano⁷⁷ (cioè all’esordio dell’età ferdinandea), e, in ragione delle quantità, e di tutto il resto, cade la distinzione tra le età.
- b) In *Sovranità* (p. 258) il potenziamento in età carolina delle giurisdizioni feudali, oltre a spiegare la equazione feudali/ufficiali [*supra* 3a], determinerebbe «un’affermazione dei poteri assoluti del sovrano»; l’istituto feudale è convogliato «entro il nuovo schema statuale» (*Giurisdizione* 182 [373]). Poi però: il privilegio (del 1516) che attribuiva al de Croy anche tutti e tre gradi di giudizio, gli «riconosceva... poteri giurisdizionali sovrani» (*Giurisdizione* 201 [399]) e lo si spiega così: il privilegio è del tutto consono «al dispiegarsi della sovranità nella sua nuova precipua funzione normativa secondo linee di discrezionalità assoluta» (p. 203 [402]); ovvero Carlo V è così sovrano da poter creare nelle sue terre un altro sovrano [abdicando alla sua sovranità?]. Invece in Vallone, *Le decisiones* (1988) 82-83, si ricorda la prassi dei togati «diffusa alla fine del Cinquecento di accogliere nei tribunali regi l’appello (anche) dalla terza sentenza feudale, poiché “omnes

⁷⁷ D. A. De Capua (ed.), *Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)* (Bari 1987) I, 449-465, nr. 99.

illae sententiae iudicantur pro una” e ad esempio il reggente de Ponte († 1616) spiegava «practica hanc fundari in iure superioritatis quod numquam per quamcumque concessionem dicitur a Principe abdicatum». È la gerarchia delle impugnazioni a tessere l’unità politica, e la tessono i togati subordinando la feudalità.

- c) In *Giurisdizione* (p. 186 [378]) si sostiene: «è possibile individuare una paternità sempre più risalente delle mere forme giuridiche», credendo così di toccare gli *apices iuris*, ma questo metodo di «appiattare semplicemente il presente sul passato... non molta strada ancora può far compiere alla conoscenza storica». Perciò per fare più strada e conoscere meglio è opportuno non solo ritenere tipizzante e rilevante il privilegio del 1516 e non quello identico del 1507, e continuare a postare, in ragione di esso, l’età carolina ‘all’opposto’ di quella ferdinanda, ma è consigliabile anche conservare al più tardo Grammatico un pensiero del d’Afflitto (p. 239 [451]: Vallone *Iurisdictio* 132 nt. 33); oppure, all’opposto nell’inversione dei tempi, conservare (p. 231 [439]: Vallone *Iurisdictio* 155-156) ad Andrea da Isernia († 1316) un pensiero ch’è invece del Liparulo († 1578?); ed è anche «poco perspicuo» rilevare queste distanze (p. 187 [379]) perché non rilevarle avrebbe a che fare con quell’astuzia della ragione o ‘simulazione formale’ che i giuristi (antichi?) impegnerebbero per mascherare il presente con i panni del passato; si tratterebbe di un «primato del tecnico del diritto» (p. 187 [380]), che va ben compreso e messo in conto, a scanso di errori.

5. Il feudo come *ius in re*

- a) Presentare la rifeudalizzazione come ‘burocratizzazione’ è l’effetto apparente dell’equazione solo verbale tra feudi e uffici, e poggia sui presupposti precedenti appena esposti; produce anche ulteriori effetti. In Cernigliaro, *Sovranità* 162, si propone il feudo come, in origine, uno *ius in re* (fino all’età aragonese: pp. 160, 289), poi, con la crescita delle attribuzioni giurisdizionali (in feudo) durante il ‘regno di Carlo V’ (p. 263), si sarebbe trasformato in *ius propter rem* (quasi che l’attributario assumesse obbligazioni per il feudo). La mutazione determinerebbe una «commistione» o «contaminazione» (p. 290) tra il nuovo contenuto ‘pubblicistico’ (pp. 249, 289: le giurisdizioni) del feudo e la sua vocazione patrimoniale (‘privatistica’) implicita nello *ius in re* (cioè il poter essere ‘in commercio’ del feudo: pp. 161, 168). Una «trasformazione» (p. 162); ma i due aspetti sarebbero solo «apparentemente antitetici» (p. 289) perché se da un canto «si accentua anziché rimuovere» la «natura di *ius in re*» (pp. 161, 168) del feudo, dall’altro le giurisdizioni «per la loro peculiare natura» (quale?) non

sono (sarebbero) ‘coinvolte’ nella «visione dell’istituto come diritto reale» (pp. 161, 263), con una frontale incomprendione della pratica dominicale del potere e in particolare sia della *cohaerentia territorii iurisdictionis*, sia delle rifeudalizzazioni, che implicano costantemente la alienazione (in ‘commercio’ o in eredità etc.) della terra (con il potere inerente) o delle giurisdizioni in sé (cd. *feudum iurisdictionale*).

- b) Se proprio si volesse accettare la natura di diritto reale del feudo (tratta da Brancoli Busdraghi), cioè una sua natura proprietaria avente ad oggetto sia la terra che il potere *cohaerens* ad essa, allora, ed una volta di più, è in base a questa natura che bisogna intendere il modo di essere del feudo e dei poteri feudali nell’insieme delle relazioni di potere (in particolare con gli *officia Principis*) che costituisce l’unità politica. La prova è nel fatto che distaccare il feudo dalla giurisdizione che lo costituisce⁷⁸ non riesce neanche adottando, *ut supra*, una anacronistica distinzione tra diritti, quello pubblico e quello privato, che restano a sgomitare in uno stesso interno (il feudo). È invece necessario riportare il feudo e le giurisdizioni inerenti (per territorio [civili] o per privilegio[penali]) al fondamento (giuridico) del loro essere istituzione, cioè al loro essere, in quanto infeudate, oggetto di regime proprietario, esattamente come sostengono tutti i giuristi (ad es. quelli indicati in questa *Appendice*: il Frezza e il cardinal de Luca) inclusi quelli che usano i feudali come ufficiali. Ciò significa che proprio questo regime sarà nel tempo l’avversario (vero o mascherato) del tentativo di monopolio regio del potere: prima, e durante quel tentativo le giurisdizioni sono oggetto di proprietà, e perciò sono plurali (in proprietà di più titolari) benché si coordinino in funzione unica (attraverso le impugnazioni). E ciò significa anche che il feudo non è un ufficio e che i feudali non sono nel loro essere tali (proprietari), degli ufficiali.

giancarlo.vallone@unisalento.it
Università del Salento

⁷⁸ O, per dire diversamente: la giurisdizione civile, essendo *cohaerens territorii* (fin dal 1282) non accede, ma è, in senso ontico, il feudo stesso: pp. 250, 477-478 nt. 236.

DEFENDING DEMOCRACY IN THE WESTERN BALKANS:
EUROPEAN IDENTITY, SECURITY,
AND CONSTITUTIONAL CRISES (1990-)*

Ubaldo Villani-Lubelli

Riassunto: L'articolo analizza le terre adriatiche post-jugoslave come laboratorio storico-istituzionale in cui l'allargamento dell'UE funge da dispositivo di "difesa della democrazia". Ricostruisce il nesso tra dissoluzione jugoslava, Processo di stabilizzazione e associazione e promessa di Salonicco, esaminando come resilienza costituzionale, costituzionalismo sorvegliato e condizionalità sullo stato di diritto interagiscano con la crescente stanchezza dell'allargamento nei Balcani occidentali.

Parole chiave: Allargamento dell'UE, resilienza costituzionale, Balcani Occidentali

Abstract: The article analyses the post-Yugoslav lands as a historical-institutional laboratory where EU enlargement operates as a device for "defending democracy". It reconstructs the link between the Yugoslav dissolution, the Stabilisation and Association Process and the Thessaloniki promise, examining how constitutional resilience, monitored constitutionalism and rule of law conditionality interact with growing enlargement fatigue in the Western Balkans.

Keywords: Eu Enlargement, constitutional resilience, Western Balkan.

* This article has resulted from the research conducted during a research stay at the Union University Belgrade as a part of the PNRR-TNE International Mobility Programme: Assessing the Impact of Constitutional Crises on Security (IMP-ACCTS) project (Project proposal TNE23-00057 – CUP B61124000450006). The research was conducted in close collaboration with prof. Jelena Jerinčić from the Union University Belgrade. The two articles published in this issue of the journal are the result of joint research efforts.

1. The post-Yugoslav Adriatic Lands as a historical-institutional laboratory between constitutional crisis and the European project

In the recent history of the Adriatic lands, the dissolution of Yugoslavia marks a rupture that simultaneously redefines the internal political equilibria and the international positioning of the entire Western Balkans region. Between 1991 and 1992, with the declarations of independence of Slovenia, Croatia, and Macedonia (now North Macedonia), and subsequently Bosnia and Herzegovina (to which would be added the far more contested and divisive declaration of Kosovo in 2008), the experience of the Socialist Federation came to an end, opening a sequence of conflicts that transformed the Balkans into one of the principal flashpoints of instability in South-Eastern Europe. The birth, in 1992, of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and, subsequently, the processes of state reconfiguration in Bosnia, Kosovo, and Montenegro marked the beginning of a phase in which the construction of internal constitutional orders was closely intertwined with the intervention of external actors— from the United Nations to NATO, from the OSCE to the European Union— called upon to manage, not without divisions and polarisations, not only the end of war, but also the fragility of the new constitutional architectures.

In this context, the Adriatic loses its traditional profile as a space of exchange and mobility to assume the features of an unstable frontier, marked by ceasefire lines, international missions, and contested borders. The Yugoslav crisis produces not only new states: it also imposes the renegotiation of sovereignty, identity, and institutions, often within constitutional frameworks subject to strong international tutelage, as evidenced by the peace agreements and the complex *power-sharing* mechanisms adopted, for example, in Bosnia and Herzegovina and Kosovo. The combination of conflict violence, ethnicisation of representation, and the protracted presence of external actors has generated, along the Adriatic coast and in the Balkan hinterland, what may be defined as a laboratory of *monitored constitutionalism*, in which the formal sovereignty of states confronts conditionalities and constraints that transcend national borders.

From this perspective, the post-Yugoslav lands offer a specific declination of the broader debate on Europeanisation and resilience. While this article uses the notion of *constitutional resilience* to capture the capacity of democratic orders born from war and international tutelage to withstand shocks and avoid illiberal regressions, more recent scholarship on the Western Balkans has widened the lens, speaking of *resilient transformation* in order to em-

phasise the depth, durability and social distribution of accession-driven reforms.¹ Rather than contradicting this approach, the historical-institutional reconstruction proposed here seeks to provide its long-term background, showing how monitored constitutionalism, reinforced conditionality and the promise of enlargement have configured, since the 1990s, a peculiar European grammar of democracy defence in a particularly exposed region.

It is within this framework that the European Union began to redefine its role, gradually moving from observer and crisis mediator to protagonist of a long-term stabilisation project. Already from the late 1990s, with the launch of the Stabilisation and Association Process (SAP)², the EU elaborated a strategy that explicitly links post-war reconstruction, the normalisation of neighbourly relations, and the prospect—albeit conditional and long-term—of accession. The European Council of Cologne in 1999 and, subsequently, the summits in Feira (2000) and Zagreb (2000) sanctioned the recognition of states born from the Yugoslav dissolution as potential candidates for entry into the Union, thereby inserting the implosion of the Federation into a broader European geopolitical strategy of enlargement and continental reunification.

Throughout the first half of the 2000s, this prospect consolidated and was refined: on the one hand, the stabilisation and association agreements introduced a legal framework that prefigured future membership obligations and charted a progressive path of approximation to the Community *acquis*; on the other hand, the still vivid memory of conflicts and massive human rights violations induced the EU to supplement the Copenhagen Criteria with specific conditions linked to cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, regional reconciliation, and respect for borders. In this manner, the enlargement towards the former Yugoslav states assumes peculiar features from the outset: it is not merely a process of economic and legal integration, but a device for managing the legacies of war and transforming political cultures, in which the constitutional dimension - rule of law, protection of rights, institutional arrangements - is inseparable from questions of security and public order.

The promise, clearly formulated at the Thessaloniki summit of 2003, that the future of the Balkans lies within the European Union should therefore be

¹ *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession. The Resilient Transformation*, ed. by Igor Vidačak (London 2026).

² Ch. Pippan, *The Rocky Road to Europe: The EU's Stabilisation and Association Process for the Western Balkans and the Principle of Conditionality in European Foreign Affairs Review*, 9 (2004) 219-245.

read not merely as a political announcement, but as the opening of a new cycle in the institutional history of the post-Yugoslav lands.³ From that moment, the implosion of Yugoslavia and its consequences ceased to be perceived exclusively as a regional problem to become the testing ground for a specific European modality of peacebuilding and democracy defence, founded on the combined use of conditionality, cooperation, and the prospect of full belonging to the EU's community of values (In the cases of Slovenia and Croatia, the defence of democracy has been incorporated into the EU's legal and political framework, primarily in relation to Article 7 of the Treaty on European Union).

This trajectory, which unites the end of a socialist federal experience and the initiation of a long and complex enlargement process, has constituted the historical-institutional background within which today's reflections on constitutional resilience, militant democracy⁴, and the very redefinition of European identity in the Adriatic-Balkan space are situated.

2. *From the Dissolution of Yugoslavia to the European Question (1991–2003)*

The dissolution of Yugoslavia between 1991 and 1992 inaugurates, in the Adriatic-Balkan space, a transitional phase in which the crisis of the federal state and the violence of conflicts immediately intertwine with the European question. The declarations of independence of Slovenia, Croatia, Macedonia (now North Macedonia), and Bosnia and Herzegovina mark the end of the Socialist Federation's experience, but also open a season in which the construction of new political orders is inseparable from the manner in which

³ E. Petrillo, *Ten years after the Thessaloniki Declaration. For the Balkans the worst is not over yet*, in *Centro Militare di Studi Strategici -Quarterly* 1 (2013) 5-12; Wim van Meurs, *The next Europe: South-eastern Europe after Thessaloniki*, in *SEER – South-East Europe Review for Labour and Social Affairs*, 3 (2003) 9-16.

⁴ Cfr. K. Loewenstein, *Militant Democracy and Fundamental Rights*, I, in *American Political Science Association*, 31 (1937) 422-423; A. Di Giovine, *Democrazie protette e protezione della democrazia* (Torino 2005); S. Tyulkina, *Militant Democracy. Undemocratic Political Parties and Beyond* (London 2015); M. Thiel, *The "Militant Democracy" Principle in Modern Democracies* (London 2016); A. Malkopoupou, L. Norman, *Three Models of Democratic Self-Defence: Militant Democracy and Its Alternatives*, in *Political Studies*, 66 (2018) 442-458; R. Tarchi, *Democrazia e istituzioni di garanzia*, in *RivistaAic*, 3 (2018) 994-995; M. Calamo Specchia, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla democrazia "militante" all'autodifesa costituzionale*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 1 (2021) 92-129; A. Gatti, *Liberal Democracies and Religious Extremism. Rethinking Militant Democracy through the German Constitutional Experience*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 1 (2021) 131-152.

these states positioned themselves vis-à-vis the European Community first and the European Union subsequently. The very drafting of new constitutions and the initiation of first democratisation processes occur in a context marked by wars, secessions, military interventions, and progressive forms of international administration, which profoundly affect the configuration of sovereignty and the relationship between internal and external levels of decision-making.

On the institutional plane, the Yugoslav fracture produces a mosaic of differentiated situations. Slovenia and Croatia, though directly involved in the first armed clashes, benefit from relatively more favourable conditions: firmer control of territory, state structures already consolidated at republican level, a clear projection towards Western Europe that soon translates into an explicit orientation towards accession to the European Community. The picture is different in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, and Macedonia, where the combination of ethnic plurality, inherited conflicts from the past, and interference from federal apparatuses rendered far more complex the passage from Yugoslav socialism to stable forms of political pluralism. In Bosnia, the 1992–1995 conflict and the Dayton Accords gave rise to a constitutional settlement strongly conditioned by the international community, in which the Office of the High Representative possesses extraordinary powers of intervention in domestic legislation; in Kosovo, the 1998–1999 war and United Nations Security Council Resolution 1244 determine the establishment of a United Nations civil administration (UNMIK) with extensive legislative and executive competences, designed to create provisional institutions of self-government.

These *exceptional* solutions have contributed to configuring the post-Yugoslav area as a space of monitored constitutionalism, in which the formal sovereignty of states and entities is accompanied by external tutelage over the fundamental contents of political order and inter-group relations. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), established in 1993 with retroactive mandate from 1991, added a further level of conditionality: the definition and prosecution of crimes committed during the conflicts have had not only a criminal justice function, but have also affected the legitimisation of new elites, the public narrative of war, and the conditions set for the normalisation of relations amongst states. Overall, between the late 1990s and the early 2000s, this geographical area became a laboratory in which novel forms of interweaving between international intervention, nation-building, and constitutional reconstruction were experimented, with direct implications for the future relationship with the EU.

From the first passages of the crisis, the European dimension is present, albeit ambiguously. The European Community initially attempts to play a role of political mediation, but divides profoundly on the theme of recognising secessionist states, as shown by the case of Slovenia and Croatia, regarding which Germany pressed for rapid recognition whilst other partners feared the effect of triggering or aggravating conflicts. The decision of 15 January 1992 to diplomatically recognise Slovenia and Croatia, followed by that on Bosnia, did not halt the violence but made evident that the Yugoslav dissolution was no longer perceived merely as an internal matter, but as a problem of European order, with repercussions for the entire continental equilibrium after the end of the Cold War. At the same time, the progressive transformation of the Community into the European Union – with the Maastricht Treaty of 1992 – provides an institutional framework within which the *Balkan question* is reread as a testing ground for the EU's capacity to act as a security actor and to promote democracy beyond its own borders.

The war in Kosovo and NATO's intervention in 1999 represented a further turning point. Security Council Resolution 1244, besides placing Kosovo under UN administration and providing for a NATO-led security force, explicitly invited the insertion of the conflict's resolution into a broader stabilisation strategy for South-Eastern Europe, prefiguring a central role for the European Union in economic support, institutional reconstruction, and the promotion of regional cooperation. In the same period, the EU promoted the Stability Pact for South-Eastern Europe, which sought to coordinate the action of the principal international actors (EU, NATO, OSCE, financial institutions) with the objective of transforming an area perceived as an unstable periphery into a space of political, economic, and security cooperation. The *Yugoslav question* thus intertwines with the nascent European policy towards the Western Balkans, in which the horizon of enlargement begins to emerge as a possible structural response to the fragilities that emerged with the Federation's dissolution.

Between 1999 and 2003, this link between the post-Yugoslav crisis and European prospect consolidated through the definition of the Stabilisation and Association Process (SAP), conceived as a reference framework for all Western Balkan countries, including states born from Yugoslavia's dissolution. The SAP presented itself from the outset as a hybrid policy, halfway between traditional development cooperation and pre-accession: instruments of economic assistance and reconstruction were flanked by stabilisation and association agreements containing obligations for progressive alignment with the Community *acquis* and creating joint institutions for monitoring and political dialogue. In this manner, the *European question* entered directly into the

lexicon and agendas of post-Yugoslav political classes, which were called upon to conceive their reforms not only as responses to internal or international pressures, but also as obligatory passages in a path that, at least on the declarative plane, could lead to EU accession.

The period culminating in the Thessaloniki summit of 2003 was, from this viewpoint, decisive. At Thessaloniki, the Union reaffirmed forcefully that the future of the Balkans lay within the European Union and formally recognised to the countries of the Stabilisation and Association Process a prospect of accession, albeit subordinated to full respect for the Copenhagen Criteria and the specific conditions linked to cooperation with the ICTY, regional reconciliation, and the management of territorial controversies. The *European question* thus ceased to be a mere rhetorical horizon and became a structuring element of the domestic and foreign policy of former Yugoslav states, which had to confront the dual task of consolidating their democratic institutions and demonstrating a credible will to integrate.

In summary, between 1991 and 2003 the trajectory from Yugoslavia's dissolution to the *European question* produced a dual effect. On the one hand, the interweaving of conflicts, international administrations, and supranational criminal justice generated constitutional settlements marked by strong external presence and a novel articulation between levels of government, laying the foundations for a reflection on the monitored character of new post-Yugoslav democracies. On the other hand, the European Union's response – from the recognition of states to the intervention in Kosovo, from the creation of the SAP to the Thessaloniki promise – progressively integrated this experience into a vaster narrative of enlargement and continental reunification, in which accession appeared not only as a long-term objective, but as an instrument for managing the legacies of war and redefining European identity in the Adriatic lands. This dual dynamic will constitute the indispensable premise for understanding, in subsequent years, the evolution of conditionality policies, the centrality of the rule of law, and the progressive emergence of the language of *constitutional resilience* in European discourse on the Western Balkans.

3. Stabilisation, Security, and the Thessaloniki Promise: The European Codification of the Balkans' Future

The phase that opened at the end of the 1990s marked the transition from emergency management of conflicts to the construction of a European framework for long-term stabilisation, in which security and the prospect of accession were progressively welded together. In this context, the Western Balkans – and in particular states born from Yugoslavia's dissolution – cease

to be perceived exclusively as a theatre of crisis to become the testing ground for a new European *grammar* of post-war order, founded on political conditionality, protection of the rule of law, and gradual integration into the Union's space. The region is thus inscribed in a dual narrative: on the one hand, that of pacification and normalisation of neighbourly relations; on the other, that of a possible 'second European reunification', after that with Central-Eastern Europe, through the extension of the *acquis* and EU values to the Adriatic shores and Balkan hinterland.

The Stabilisation and Association Process (SAP), launched in 1999, was the principal instrument through which the Union began to codify this new approach. It presented itself as a tailor-made policy for the Western Balkans, combining financial aid, reconstruction support, promotion of regional co-operation, and, above all, a contractual dynamic founded on Stabilisation and Association Agreements (SAAs). The latter did not merely regulate access to the single market or provide for forms of political dialogue: they delineated a path of progressive alignment with the *acquis*, introducing institutionalised monitoring mechanisms and fixing, in many cases, specific conditions relating to the functioning of democratic institutions, respect for fundamental rights, reform of the judicial sector, and cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. The underlying idea was that the region's lasting stabilisation could not be separated from a profound transformation of internal orders, oriented towards the Union's constitutional model.

In parallel, the SAP intertwined with a series of initiatives more directly connected to the security dimension. The Stability Pact for South-Eastern Europe, promoted at the end of the 1990s, aimed to coordinate the action of the principal international actors – European Union, NATO, OSCE, financial institutions – to address the structural causes of instability in the region: state fragility, economies devastated by war, presence of refugees and displaced persons, transnational organised crime, frozen conflicts. The logic was that of cooperative security which would surpass mere military management of crises and aim to progressively integrate the Western Balkans into the Euro-Atlantic system, making accession to the EU and – for some – to NATO the culmination of a normalisation path. In this perspective, stabilisation was not only military but also institutional: it concerned the manner in which states organised their powers, guaranteed rights, and redefined their place in the region.

Precisely the nexus between stabilisation, borders, and mobility became one of the distinctive features of the European codification of the Balkans' future. On the one hand, the Union insisted on the necessity of recognising

and respecting internationally established borders after the Yugoslav wars, rejecting any hypothesis of territorial redesign on an ethnic basis; on the other, it promoted forms of cross-border cooperation that should attenuate the political and symbolic weight of such borders, transforming them into lines of contact rather than separation. The financial instruments for regional cooperation, programmes supporting transport infrastructure and energy networks, initiatives on border control and visa regimes were integral parts of this design: they aimed to reduce the risk that the Western Balkans would remain a 'pocket of instability' at the Union's margins and, at the same time, to prepare future integration into the European area of freedom, security, and justice.

The Thessaloniki promise of 2003 represented the moment in which this evolution was made explicit on the political and symbolic plane. The summit between the EU and Western Balkan countries, hosted by Greece, sanctioned that the region's future should lie within the European Union and that the SAP countries were destined, once conditions were satisfied, to become full members. In this manner, the Union surpassed the distinction between neighbourhood and potential candidacy and recognised to former Yugoslav states a prospect that, at least in principle, placed them on the same path already travelled by Central-Eastern European states. However, the Thessaloniki promise was not unconditional: it was accompanied by a reinforcement of references to the Copenhagen Criteria, the obligation of cooperation with the ICTY, respect for minority rights, and proper management of bilateral relations. The codification of the Balkans' European future thus passed through a delicate balance between openness and vigilance.

For former Yugoslav states, the Thessaloniki promise produced ambivalent effects. On the one hand, it provided a legitimisation framework and a powerful incentive for reformist elites, who could present constitutional reforms, privatisations, strengthening of independent institutions, and reconciliation policies as necessary stages towards entry into the European club. On the other hand, the temporal distance between political promise and concrete results – in a context of strong competition amongst elites, conflictual memories, and socio-economic fragility – fed the risk of progressive disillusionment, both in societies and ruling classes. This tension was particularly evident along the coast and in the Adriatic internal regions, where traditional projection towards Italy and Central Europe combined with the weight of Yugoslav legacies and high expectations regarding integration's benefits.

On the legal-institutional plane, the European codification of the Balkans' future translated into a dense network of normative and procedural instruments. The Stabilisation and Association Agreements defined in detailed

manner the stages of normative convergence, fixing calendars for commercial liberalisation and establishing joint Councils and Committees charged with monitoring implementation of obligations. At the same time, the Union introduced, from this phase, elements that would become typical of its democracy defence strategy: attention to the functioning of the rule of law, the fight against corruption, judicial independence, protection of media and civil society. Through periodic reports, roadmaps, and European partnerships, the EU reserved the possibility of assessing progress and modulating, accelerating, or slowing the approximation path.

The security dimension traversed these devices transversally. Judicial and police cooperation, the fight against organised crime, control of migratory flows, and management of the Union's external borders were themes that entered fully into dialogue between Brussels and Balkan capitals. In prospect, integration into the Schengen area and access to freedoms of movement were presented as rewards for former Yugoslav states' capacity to transform from providers of insecurity to reliable partners in managing common challenges. Thus, stabilisation was not only a preliminary condition for enlargement, but became its constitutive part: one did not accede to the EU to be stabilised afterwards, but rather one stabilised oneself precisely through a slow accession process.

In this framework, the Thessaloniki promise assumed a profoundly codifying value. It crystallised a nexus between stabilisation, security, and integration destined to mark the entire subsequent history of relations between the Union and the Western Balkans. The region was definitively conceived as a transitional space towards membership, in which constitutional reforms, reconciliation, border management, and judicial cooperation were not separate chapters, but dimensions of a single Europeanisation project. At the same time, the promise introduced an element of open temporality: the European future was certain on the plane of principles, but indeterminate in the times and modes of realisation, leaving space for new asymmetries and possible frustrations.

Viewed from a historical-institutional perspective, the phase running from the SAP's definition to the Thessaloniki promise can thus be read as the moment in which the European Union writes – that is, codifies – the Balkans' future in European terms. Stabilisation and security ceased to be merely technical objectives and were inserted into a framework of values and political belonging; at the same time, enlargement lost its purely economic and legal dimension to assume the features of a policy for managing war legacies and defending democracy in a space perceived as vulnerable. It is against this background that, in subsequent years, there would emerge with

greater clarity both the centrality of discourse on constitutional resilience and the first forms of enlargement fatigue, two phenomena that drew origin precisely from the intrinsic tension between promise and conditionality inscribed in the decisions of this phase.

4. *EU Accession as a Device for Democracy Defence*

In the trajectory of former Yugoslav states, accession to the European Union has never been merely a foreign policy objective or a technical process of alignment with the *acquis*, but has progressively configured itself as a veritable device for democracy defence. In analytical terms, this means that accession cannot be reduced to a sequence of legal transfers or institutional engineering: it must be read in terms of the *depth* of internalisation of democratic norms, the *durability* of reforms across electoral cycles and crises, and the *distribution* of their costs and benefits within societies, dimensions that recent debates on resilient transformation have brought to the forefront⁵. The Thessaloniki promise and the framework of the Stabilisation and Association Process inserted from the outset the European prospect within a language of return to Europe that implied not only economic reconstruction, but also the profound transformation of political orders. In this sense, the EU appeared as the external guarantor of a transition that, in the absence of conditionalities and accompaniment, could easily have slipped towards new forms of authoritarianism and aggressive nationalism. Accession, far from being a mere final goal, became the framework within which to redefine the rules of democratic play and the very political identities of new states, though along trajectories that would later diverge between those ex-Yugoslav countries that became EU members and those that remained in the pre-accession limbo.

From the first phases of the Stabilisation and Association Process, the Union has indissolubly linked the prospect of membership to respect for the Copenhagen Criteria, placing at the centre the existence of stable institutions capable of guaranteeing the rule of law, fundamental rights, and a pluralist public sphere. In the case of states born from the Yugoslav collapse, this framework grafted onto constitutional orders marked by recent wars, strong ethnic polarisations, and forms of monitored constitutionalism, transforming the accession path into one of the principal instruments through which the EU sought to prevent authoritarian regressions and illiberal drifts at its borders. Cooperation itself with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, required as a political condition, was read – and often

⁵ I. Vidačak, *Resilient Transformation in the Western Balkans's EU Accession: An Introductory Framework*, in *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession* 1-14

contested – as part of a broader strategy aimed at defusing the destabilising potential of armed nationalisms and promoting a political culture founded on individual responsibility and condemnation of war crimes. Over time, this logic has produced different outcomes in Slovenia and Croatia, where the “European way” of dealing with the past has been progressively internalised within the Union, and in the other ex-Yugoslav states, where conditionality has remained predominantly external and closely tied to the still incomplete accession process.

The insistence on chapters – and subsequently clusters – dedicated to justice, freedom, and security accentuated this militant dimension of the enlargement process. The conditions set regarding judicial independence, the fight against corruption, depoliticisation of public administration, protection of minorities, and media freedom did not merely require punctual legislative reforms, but aimed to affect internal power balances, reducing the margins for institutional capture by nationalist or clientelist elites. Through continuous monitoring mechanisms – annual reports, action plans, roadmaps – the EU closely followed the implementation of reforms, anchoring their advancement to concrete benefits in terms of opening or closing negotiating chapters. In this manner, accession became a form of soft militant democracy: there was no direct intervention to prohibit parties or limit the operability of certain political forces, but an institutional environment was constructed that could render more difficult the concentration of power and more costly the systematic violation of democratic rules. Yet, as subsequent experience in the Western Balkans has shown, such *soft militant democracy* does not automatically guarantee deep and lasting change: without credible and time-consistent incentives, conditionality risks producing *shallow Europeanisation*, in which rules and institutions are formally aligned with EU standards but remain weakly embedded in everyday governance practices.⁶

After accession, as the Slovenian and Croatian cases suggest, this dense web of conditionality tends to loosen and is replaced by the more general and less intrusive instruments available within the Union, thereby shifting the problem of democracy defence from a pre-accession logic of leverage to a post-accession logic of mutual monitoring among peers.

⁶ Cfr. *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession*. In particular I refer to the articles of D. Phinnemore, *The Evolving nature of EU conditionality: From Copenhagen to fundamental first* 17-28 and E. Akse, *Regulatory impact assessment in the Western Balkans: A Key to sustainable Implementation of EU Standards* 115-130 and T. Antunes, *The ex post rule of Law Conditionality and its Implications for EU enlargement: Lessons for the Western Balkans* 131-144.

A crucial element of this strategy was the temporal anticipation of political conditionality. Unlike what occurred in previous enlargement waves, in the case of the Western Balkans the chapters relating to the rule of law were opened in an initial phase of negotiations and remained open until the end, conditioning the entire process. The logic was linear: without credible progress on justice, fundamental rights, and the functioning of democratic institutions, there was no sense in advancing on economic chapters or the internal market. This conferred upon the EU significant power to direct the constitutional choices of candidate countries, but also rendered more visible the asymmetric nature of the relationship, in which one party set the rules and assessed results, whilst the other was substantially in a position of permanent adaptation. Precisely this asymmetry has fed, over time, both the capacity of pro-European elites to utilise the EU as a reformist lever, and the critical narratives that represented European demands as interferences in national sovereignty. Once a country enters the Union, as in the case of Slovenia and Croatia, that asymmetry is partially reconfigured: conditionality loses its pre-accession character and the defence of democracy must be pursued with instruments – such as infringement procedures, political peer pressure, and rule of law dialogues – that are less direct and, in many respects, less effective than the leverage exercised over candidate states.

The dimension of democracy defence intensified further in light of rule of law crises within the Union, particularly in the cases of Hungary and Poland. The emergence of governments that openly contested certain rule of law principles – judicial independence, media pluralism, protection of minorities – induced the Commission and several Member States to interrogate themselves on the limits of available instruments once a country had already become a member. Faced with these difficulties, the Western Balkans ended up being viewed as the terrain on which to experiment with robust and prolonged conditionality, capable of preventing such involutions at the root. The new methodology for enlargement, applied in the first instance to former Yugoslav states, responded to this concern, placing clusters relating to the rule of law at the centre of the entire negotiating path and reinforcing the idea that the quality of democracy was not a collateral aspect, but the very heart of the process. Against this background, the different position of Slovenia and Croatia – already within the Union and therefore subject to the same, problematic, toolbox as other Member States – highlights the existence of two distinct but interrelated fronts of democracy defence: one external, based on conditionality towards candidates, and one internal, based on the still evolving instruments of the Union's own constitutional order.

For the societies and political elites of the post-Yugoslav lands, all this has had profound and sometimes ambivalent effects. On the one hand, the prospect of accession has provided a legitimisation framework for reforms that, in the absence of external constraints, would have been politically far more controversial: from the revision of constitutional texts to the restructuring of superior judicial councils, from the introduction of independent control authorities to the liberalisation of the media sector. In many cases, the rhetoric of “doing what Europe asks” has enabled reformist governments to overcome internal resistance, presenting changes as obligatory steps in a shared path. On the other hand, the distance between the entity of required reforms and the slowness of advancement in negotiations has contributed to rooting the perception of indefinite surveillance, in which democracy seemed to depend on an external judgement more than on internal consensus. This perception is particularly acute in those ex-Yugoslav states that still remain outside the Union, whereas in Slovenia and Croatia the debate on democracy and the rule of law increasingly takes place within European institutions and procedures, thus re-framing the relationship between national sovereignty and supranational oversight.

From a historical-institutional perspective, the case of former Yugoslav states thus shows how enlargement has been transformed into a laboratory for redefining the relationship between European integration and protection of the constitutional order. The combination of conflict memory, reinforced conditionality, and attention to the rule of law has made of the “European way” a peculiar form of militant democracy: not founded on the prohibition of parties or direct compression of freedoms, but on the prolonged use of incentives and constraints to orient the evolution of institutions and contain the risks of illiberal involution. At the same time, the subsequent experience of Slovenia and Croatia as Member States reveals the limits of this model once the powerful lever of accession is exhausted, and raises the question of how to ensure that democracy defence does not stop at the threshold of membership. Precisely this ambivalence – between tutelage and control, defence of values and power asymmetry, pre-accession leverage and post-accession vulnerability – will be at the base, in subsequent years, of both European narratives on constitutional resilience and the first manifestations of enlargement fatigue, which traverse societies and ruling classes and which constitute one of the central nodes of contemporary debate on the Balkans’ future in the Union’s political space.

In this sense, the accession process in the post-Yugoslav lands can be seen as an early laboratory of the tensions that contemporary scholarship now captures under the heading of *resilient transformation*: the same instru-

ments that defend democracy by constraining illiberal drifts may, if they remain primarily external and unevenly enforced, generate symbolic compliance and fatigue rather than the deep, resilient consolidation of constitutional orders that the Union officially pursues

5. Constitutional Resilience and Enlargement Fatigue in the Adriatic-Balkan Space

In the recent lexicon of the European Union, the notion of constitutional resilience expresses the idea that democracies must be capable of resisting internal and external shocks – economic crises, conflicts, populisms, foreign interferences – without collapsing or becoming denaturing. In the Adriatic-Balkan space, and in particular in the states heir to Yugoslavia, this category has assumed a peculiar meaning: here resilience concerns not only the capacity to withstand contingent pressures, but the very possibility of consolidating a constitutional order born from recent wars, delicate ethnic compromises, and forms of international tutelage. The EU accession process inserts itself exactly on this fracture line, presenting itself at the same time as a factor for strengthening democratic institutions and as a potential source of new tensions, both political and symbolic.

Since the late 1990s, the Union has interpreted post-Yugoslav orders as systems in transition, exposed to risks of relapse into conflict or forms of competitive authoritarianism. The response has been to subject such orders to extended and long-term conditionality, which has concerned not only the adoption of norms aligned with the *acquis*, but also the configuration of constitutional courts, superior judicial councils, independent control authorities, electoral systems, and mechanisms for minority protection.⁷ In this perspective, resilience has been conceived as the product of "institutional engineering" guided also from the exterior, in which the EU has played the role of guarantor and, at the same time, architect of new democracies. In the Bosnian and Kosovar case, this grafted onto already profoundly internationalised settlements; in Croatia, Slovenia, North Macedonia, Serbia, and Montenegro, European influence manifested itself above all through the logic of necessary adaptation to advance in the accession path.

⁷ *The Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU Conditionality?*, ed. by J. Džankić, S. Keil, M. Kmezić (New York 2019); F. Bieber, *Building Impossible States? State-Building Strategies and EU Membership in the Western Balkans* (London 2013).

This dynamic has undoubtedly contributed to strengthening certain rule of law bulwarks. Reforms of criminal procedure codes, the creation of autonomous judicial councils, the introduction or strengthening of constitutional courts, the establishment of ombudsmen and authorities for data protection or media regulation have often been the direct fruit of dialogue with the Union. In many cases, the prospect of accession has offered reformist forces instruments to balance the weight of elites rooted in apparatuses inherited from the socialist era or consolidated during conflicts, gradually constructing a fabric of guarantees and counterbalances. The very European rhetoric on the community of values has favoured the emergence of public discourses centred on fundamental rights, minority protection, condemnation of corruption and clientelism.

However, precisely the prolonged and asymmetric nature of conditionality has also produced more ambivalent effects. On the one hand, constitutional resilience has often been conceived in prevalently formal terms: the adoption of laws, strategies, institutions apparently aligned with European standards has not always coincided with an effective transformation of governance practices. There have derived phenomena of normative mimicry, in which constitutional and legislative texts appear fully Europeanised, whilst their implementation remains selective or distorted. On the other hand, the perception that internal equilibria depend on assessments and reports coming from Brussels has fed, in non-negligible segments of elites and public opinions, a sentiment of dependency and subtle resentment. In this context, resilience sometimes appears as a virtue imposed from the exterior more than as a fully internalised objective.

Against this background is situated the progressive emergence of *enlargement fatigue* in the Adriatic-Balkan space. If in the first phases accession was perceived as a relatively near horizon and as a reward proportionate to required efforts, with the passing of years the distance between adopted reforms and concrete results in terms of negotiating advancement has widened. The repeated postponements of opening or substantial conduct of negotiations – due as much to internal resistances within the EU as to bilateral conflicts and real delays in reforms – have fed a sense of diffuse frustration. At the elite level, this translates into the temptation to use European rhetoric in a selective manner: emphasising the European Union as a symbolic resource when it serves to legitimate unpopular reforms, but denouncing *bureaucratic Brussels* when it is necessary to discharge externally the responsibility for failures or slownesses.

In societies, enlargement fatigue assumes even more complex forms. The initial enthusiasm for the *return to Europe* gives way, in broad strata of the

population, to a more disenchanted attitude: massive emigration of young people towards Member States, perception of persistent economic inequalities, slowness in resolving identity and territorial controversies contribute to undermining the idea that accession represents an inevitable and desirable destiny. In this climate, the rhetoric on constitutional resilience can be perceived as abstract, distant from daily concerns, and sometimes instrumentalised by political actors who denounce European demands as obstacles to development or as threats to national sovereignty.

The tension between resilience and fatigue manifests itself with particular evidence in the Adriatic dimension. Along the coast and in internal regions historically linked to traffic and exchanges with the opposite shore, European integration is often experienced as the possibility of rediscovering one's vocation as a bridge between diverse worlds; at the same time, the weight of conflictual memories and the slowness of enlargement procedures feed the sensation that the Adriatic remains an incomplete frontier, more than a fully shared space. The superimposition of historical networks of Adriatic relations and new lines of legal demarcation – external borders of the EU, differences in visa regimes, security controls – renders evident how much the European project is still under construction and how much its capacity to generate belonging remains fragile.

In historical-institutional terms, one can thus speak of a dual narrative. On the one hand, the European one, which presents the reforms required of former Yugoslav states as an instrument to render their democracies more robust, less exposed to authoritarian temptations and the return of violence. On the other hand, that which emerges from segments of societies and local ruling classes, for whom conditionality itself can appear as a form of protection that is not accompanied by genuine equal recognition. When integration seems to recede in time, the discourse on resilience risks transforming, in the eyes of many, into a rhetoric that justifies a perpetual provisionality, in which countries remain perpetually *almost European*, but never fully inside.

It is in this interweaving that enlargement fatigue takes shape in the Adriatic-Balkan space: not only as loss of enthusiasm for the European project, but as erosion of a governance model founded on reforms without guarantee of entry within predictable times. On the one hand, constitutional resilience appears as an indispensable normative objective; on the other, the manner in which it is pursued – through intense and prolonged external control – can weaken precisely the internal legitimization of institutions one would wish to strengthen. The outcome is an unstable equilibrium, in which democracy is

formally defended but remains exposed to recurrent waves of distrust, apathy, or resentment.⁸

For the post-Yugoslav lands, this equilibrium represents today one of the principal stakes. If accession continues to configure itself as an indefinite goal, the narrative of resilience risks being sucked into that of fatigue and disillusion; if, on the contrary, the Union knows how to translate the Thessaloniki promise into a more credible and mutually binding path, the long season of conditionality might perhaps be reread, *a posteriori*, as a necessary phase of constitutional learning, in which the Adriatic-Balkan space has contributed decisively to redefining the very European idea of democracy defence.

6. Conclusions

The trajectory of the post-Yugoslav lands allows observation, in a relatively brief temporal arc, of the interweaving of three dynamics that, elsewhere in Europe, have unfolded over longer times: the dissolution of a socialist federal order, the construction of new constitutional orders in a post-war context, and the progressive grafting of these orders into the European Union's political and legal space. The Adriatic and its Balkan hinterland thus become a laboratory in which to read, in concentrated form, the tensions between sovereignty and integration, between national identities and community of values, between democracy defence and power asymmetries that traverse the entire European project. Far from being a mere regional chapter, the vicissitude of former Yugoslav states illuminates certain structural nodes of European construction itself in its contemporary form, though along trajectories that began to diverge as some of these states entered the Union while others remained on the threshold.

From the historical-institutional viewpoint, the first decisive passage is represented by Yugoslavia's end and the birth of new states. The Federation's dissolution did not merely produce a series of international legal subjects, but set in motion a process of profound renegotiation of sovereignty forms, constitutional settlements, and collective political identities. In Bosnia and Herzegovina and Kosovo, peace agreements and United Nations resolutions gave rise to regimes of monitored constitutionalism, in which the barycentre of fundamental decisions remains at least in part external; in other cases, such as Croatia, Slovenia, North Macedonia, Serbia, and Montenegro,

⁸ J. O'Brennan, 'On the Slow Train to Nowhere?' *The European Union, 'Enlargement Fatigue' and the Western Balkans*, in *European Foreign Affairs Review* 19 (2014) 221-241.

transition occurred within formally more autonomous frameworks, but nonetheless marked by the weight of recent conflicts, inherited apparatuses, and strong polarisations. The Adriatic-Balkan region thus presents itself, from the outset, as a space in which the demarcation line between internal and external is particularly porous and contested, and in which the subsequent distinction between EU members and non-members has further stratified these differences.

The European Union's entry onto this scene is neither immediate nor linear, but progressive and reactive. Initially hesitant in the face of wars of secession, the EU is forced to measure itself against its own incapacity to prevent or halt violence and against the limits of a foreign policy still under construction. Precisely the failure of purely diplomatic management of the Yugoslav crisis pushes, from the late 1990s onwards, towards a qualitative leap: the launch of the Stabilisation and Association Process, the creation of specific instruments for South-Eastern Europe, the Thessaloniki promise of 2003 mark the choice to treat the Western Balkans no longer as a problematic periphery, but as part of an enlarged future for the Union. In this passage, the Balkan question becomes the European question: the destiny of former Yugoslav states is inscribed in the continental reunification project, but on condition that they transform themselves profoundly on the institutional plane and, in some cases, that they succeed in crossing the threshold from candidacy to membership.

It is here that enlargement assumes, in the Adriatic-Balkan case, the face of a democracy defence device. Accession is conceived not only as a reward for an already accomplished transformation, but as a lever to guide and control such transformation. Through the Copenhagen Criteria, negotiating chapters dedicated to justice and fundamental rights, constant references to cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the Union assigns itself the task of vigilating over the quality of new democracies, with the objective of preventing the return of aggressive nationalisms, ethnic violence, or competitive authoritarianisms. The militant logic does not translate into the prohibition of parties or suspension of freedoms, but in the systematic use of conditionality, prolonged surveillance, the possibility of slowing or blocking the accession path in case of regressions. In the cases of Slovenia and Croatia, this logic has accompanied the entire pre-accession phase and has then been partially absorbed into the Union's internal mechanisms; in the other post-Yugoslav states, it continues to structure a still unfinished relationship, in which democracy defence remains closely tied to a promise of membership yet to be realised.

Seen from today's vantage point, this first codification of enlargement as a device for democracy defence in the post-Yugoslav lands appears as the starting point of a longer trajectory. What in the 1990s and early 2000s took the form of reinforced conditionality, monitored constitutionalism and a dense web of political and legal obligations has, over time, been reframed in a vocabulary that explicitly speaks of *resilient transformation*. Contemporary debates on the Western Balkans no longer focus only on whether candidate countries have adopted the *acquis* and met the Copenhagen Criteria, but on the *depth* of internalisation of reforms, their *durability* across crises and changes of government, and the *distribution* of their costs and benefits within societies.⁹ In this perspective, the Adriatic-Balkan experience constitutes the historical-institutional background of more recent efforts to move beyond a model centred almost exclusively on external conditionality, towards one that seeks to generate robust and socially sustainable democratic orders.

This strategy, as the article has sought to show, has a dual face. On the one hand, it has favoured the construction of constitutional infrastructures that would hardly have assumed the same form without the European constraint: strengthened constitutional courts, relatively autonomous judicial councils, independent authorities, devices for minority and fundamental rights protection, mechanisms for judicial cooperation and corruption control. In this sense, the accession process has effectively contributed to increasing the resilience of post-Yugoslav orders, equipping them with institutional antibodies against possible illiberal drifts. Europe was perceived, at least for a certain period, as an external guarantor of an otherwise uncertain transition, and the rhetoric of “return to Europe” performed a not negligible function of democratic mobilisation, particularly in the Slovenian and Croatian cases, where this rhetoric has subsequently been re-elaborated within an already acquired membership.

On the other hand, however, the intensity and duration of this conditionality have rendered evident the asymmetric character of the relationship between Union and candidate countries. Former Yugoslav states have had to accept a profound revision of their constitutional architectures under the supervision of a subject that, whilst presenting itself as a community of values, remained external to internal legitimation dynamics. The temporal distance between required efforts and the concrete prospect of accession, accentuated by uncertainties and rethinkings internal to the EU, has fed forms of constitutional fatigue and enlargement fatigue, in elites and societies. Democracy

⁹ Cfr. D. Phinnemore, *The Evolving nature of EU conditionality: From Copenhagen to ‘fundamental first’*, in *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession* 17-28.

defence, thus conceived, sometimes risks appearing as tutelage without full recognition, as surveillance that does not translate into belonging. It is precisely in this gap between formal alignment and incomplete recognition that the seeds of what would later be described as *enlargement fatigue* are sown, both in the Union and in the post-Yugoslav societies, undermining the credibility of conditionality and the very promise of a shared European future. This is particularly evident in those ex-Yugoslav states still outside the Union, whereas in Slovenia and Croatia the question of democracy defence is increasingly framed within the same, and not always sufficient, instruments used for other Member States.

The specificity of the Adriatic-Balkan space lies precisely in this tension. Here the long history of the Adriatic frontier—crossroads of empires, nationalisms, migrations, memory conflicts—meets the recent history of European construction. The post-Yugoslav lands have been inserted into a macro-narrative that wishes them to “return to Europe”, but the modality of this return has been marked by strong external direction, complex technical procedures, constraints often perceived as mutable. It is unsurprising, then, that the very idea of Europe is sometimes experienced as ambivalent: a promise of normalisation and development, but also a source of frustration and resentment when the horizon of accession recedes or seems subordinated to factors that escape the control of local societies. The divergence, in this respect, between the experience of those who have already entered the Union and that of those who remain candidates constitutes an internal fault line within the post-Yugoslav space, which any historical-institutional analysis is now called upon to take into account.

From a historiographical viewpoint, this picture suggests at least three interpretative paths. The first concerns the manner in which the post-Yugoslav vicissitude contributes to redefining the history of European enlargement: here emerges with clarity how accession is no longer merely a process of geographical expansion and norm diffusion, but a policy for managing war legacies, controlling instability risks, and regulating identities, whose effects differ according to whether a state is positioned inside or outside the Union. The second concerns the history of post-authoritarian democracies: the Balkan case shows how the construction of democratic institutions can occur within a framework of profoundly interdependent sovereignty, in which the line between imposition and learning, between tutelage and paternalism, remains subtly mobile both before and after accession. The third, finally, regards the very history of the Adriatic lands: their integration into the EU does not cancel, but rather reworks, preceding historical stratifications, making the Adriatic an exemplary place for observing the encounter (and con-

flict) between national memories, historical regions, and new European political geographies, including the new internal frontier that now separates Member States from candidate countries.

In this sense, reading the parabola of former Yugoslav states as part of the history of the Adriatic lands allows avoidance of a dual temptation: on the one hand, that of reducing the Balkans to a pathological periphery, explicable only in terms of backwardness or delay; on the other, that of absorbing their experience into a linear narrative of Europeanisation success. The historical-institutional perspective highlights instead the intrinsically conflictual and incomplete nature of this process: every advancement towards the EU has been accompanied by resistances, renegotiations, creative adaptations; every European reform has been reinterpreted in light of internal political equilibria and still living memories of Yugoslav dissolution; and even in the cases where accession has been achieved, as in Slovenia and Croatia, the question of how to defend democracy within the Union remains far from resolved.

The reflections on constitutional resilience and militant democracy acquire, in light of this trajectory, a more nuanced meaning. If, on the one hand, it is difficult to deny that the EU has performed a bulwark function against possible authoritarian or nationalist involutions, on the other hand it is necessary to interrogate oneself on the limits of a model that entrusts democracy defence above all to mechanisms of external conditionality.¹⁰ The question that traverses the Adriatic-Balkan space – and which in reality concerns the entire Union – is whether democracy can truly be said to be “defended” when its equilibrium depends so substantially on the presence of an external guarantor and on the promise of an entry still deferred, or, once inside, on instruments that have shown themselves only partially capable of responding to internal rule of law crises.

In conclusion, the post-Yugoslav lands offer to more recent European history a privileged observatory. Here the implosion of a federal state, the violence of conflicts, the construction of new orders, and the gradual entry—realised only for some—into the Union’s project superimpose and reciprocally condition one another. The Thessaloniki promise has transformed this region into a laboratory of second-generation enlargement, in which democracy defence is not a point of departure, but an objective to be constructed and verified along an uneven path, differentiated between members and non-members. Whether this laboratory produces, in the medium term,

¹⁰ Cfr. C. Lequesne, E. Wang, *Democratic Backsliding in the EU: Implication for Enlargement Credibility*, in *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession* 42-54.

democracies effectively more resilient and a European belonging more fully shared remains an open question, which historiography and institutional analysis will have to continue following, also by extending the comparison beyond the ex-Yugoslav cases considered here.

In the light of more recent developments, this observatory also allows one to assess the limits and potential of the ongoing attempt to reconfigure enlargement as a policy of resilient transformation. The introduction of a *fundamentals-first* approach, the possibility of reversibility in negotiations, and the growing emphasis on staged benefits and gradual integration testify to the Union's awareness that democracy defence cannot rest on formal compliance alone, but requires reforms that are deeply internalised, durable across crises and changes of government, and perceived as fair in their social and political effects. At the same time, the post-Yugoslav experience suggests that the success of this strategy depends not only on the formal sophistication of EU instruments, but also on the credibility, consistency, and recognitional capacity of the enlargement process itself. Where conditionality appears intermittent, asymmetrical, or politically selective, the risk is that resilience remains more proclaimed than achieved, and that democratic consolidation continues to be accompanied by fatigue, symbolic compliance, and contested belonging.

In the most recent phase, these dynamics have been further reconfigured by the evolution of the European Union's enlargement methodology and by the overlapping crises that have brought enlargement back to the core of the European agenda. The *fundamentals-first* approach, the possibility of reversibility in negotiations, and the staged access to benefits envisaged in instruments such as the Growth Plan for the Western Balkans seek to ensure that accession produces not only formal compliance, but reforms that are deep, durable, and socially sustainable. At the same time, debates on democratic backsliding within the Union, on the rise of the radical right, and on European strategic autonomy reveal that the credibility of enlargement and the resilience of post-Yugoslav democracies depend increasingly on the joint evolution of internal EU reforms and external conditionality.¹¹ From this viewpoint, the Adriatic-Balkan space becomes not only the historical laboratory of second-generation enlargement, but also a key testing ground for the new

¹¹ Cfr. C. Lequesne, E. Wang, *Democratic Backsliding in the EU: Implication for Enlargement Credibility*, in *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession* 42-54 and R. Balfour, *The rise of radical right in the European Union: implications for enlargement and the Western Balkans*, in *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession* 55-66.

agenda of *resilient transformation* that contemporary scholarship has placed at the centre of reflections on the future of the Union and its borders.¹²

What appears already evident today is that, along the coasts and in the Adriatic hinterland, the history of post-Cold War Europe cannot be recounted without holding together, in a single interpretative framework, Yugoslav dissolution, enlargement, democracy defence, the internal differentiation between Member States and candidates, and the redefinition of European identity.

ubaldo.villanilubelli@unisalento.it
Università del Salento

¹² Cfr. J. Cloos, *The Future of the EU: Scenarios for internal reform and credible enlargement*, in *The Western Balkans and the Challenges of EU Accession* 67-79

Norme per i collaboratori

La *Rivista Storica delle Terre Adriatiche* (RSTA) ha un suo sito web istituzionale di riferimento nella piattaforma SIBA dell'Università del Salento: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/rsta>.

Essa è registrata presso i principali repertori bibliografici internazionali, esce con cadenza annuale e accoglie contributi in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Quanti desiderano proporre la pubblicazione dei loro contributi sono invitati ad inviarne il file all'indirizzo di posta elettronica del Direttore: giancarlo.vallone@unisalento.it. In breve sarà attivato il seguente indirizzo: rivista.terreadriatiche@unisalento.it.

Il contributo proposto deve in ordine:

- essere corredato da *abstract* e da parole chiave sia in italiano sia in inglese;
- attenersi alle indicazioni delle *Norme editoriali*;
- utilizzare font solo *Unicode*, distinti tra un font *Unicode* per il testo in caratteri latini ed un font *Unicode* ulteriore per l'eventuale testo in caratteri non latini.

I saggi di ricerca sono sottoposti a un duplice processo di referaggio: prima interno a opera dei comitati scientifico e di redazione; poi esterno attraverso il sistema della *peer review* affidata a studiosi anonimi scelti in ambito nazionale e internazionale.

Agli Autori sarà inviato il file pdf dell'estratto del loro contributo.

Di tutte le pubblicazioni ricevute, verrà data notizia in ciascun volume.

**Norme editoriali per i collaboratori della
*Rivista Storica delle Terre Adriatiche***

CRITERI GENERALI

Nelle citazioni degli autori antichi, fino alla metà del Cinquecento, il nome va in forma latina, al nominativo: es.: Stephanus Tornacensis, *Summa Decreti*... Fa eccezione il caso di autori la cui forma onomastica sia consolidata uniformemente: es.: Antonio Capece, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*... Per gli autori antichi è opportuno dare per esteso oltre al cognome anche il nome; questo sarà, invece, siglato per gli autori dal secondo Cinquecento in poi.

Libri, capitoli e paragrafi si indicheranno con numeri arabi (es.: 2,67,1) senza spazio dopo la virgola tra i numeri.

L'editore dell'opera citata va in genere tralasciato.

Le citazioni in latino, o comunque notevoli, saranno scritte in corsivo sia nel testo sia nelle note; quelle di maggior estensione saranno composte in corpo tipografico minore.

Il numero della/e pagina/e non è preceduto da alcuna abbreviazione (p., pag. pp., pagg.), salvo il caso che questa sia necessaria per evitare confusioni tra serie numerative.

L'intervallo tra pagine è a cifre intere (125-139). Non si fa in genere distinzione tra colonna e pagina.

Per i manoscritti il numero della/e carta/e è preceduto dall'abbreviazione 'c.'. Dopo il numero della carta, senza spazio, l'abbreviazione, non puntata, del *recto* ('r'), o del *verso* ('v'), della colonna ('a' o 'b'): es.: c. 27ra, c. 37ra-vb, c. 56ra-66va.

Per ragioni di intellegibilità si possono collegare con un 'in' quei saggi o volumi che, ove non collegati, potrebbero sembrare diversi dalle opere collettive monografiche o in più volumi, delle quali invece sono parte.

MONOGRAFIE

Autore: in tondo

Titolo: in corsivo

Città e anno di pubblicazione: tra parentesi tonde

Omettere l'indicazione della collana alla quale il volume appartiene e della casa editrice

Esempio:

D. Maffei, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali* (Milano 1964) 25-32.

M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi* (Milano 1961) 120.

MONOGRAFIE IN PIÙ VOLUMI

Può trattarsi di monografia di un singolo autore in più volumi, o di opera di più autori in più volumi. Numero del volume: il volume in numero romano, di seguito dopo il titolo; il tomo dopo il volume e in numero arabo.

Esempi:

P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune* I-II (Milano 1953-1954).

P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune* I (Milano 1953) 37.

G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano* III 2 (Milano 1927).

OPERE IN RISTAMPA ANASTATICA

Dopo il titolo, tra parentesi tonde la città e l'anno di ristampa anastatica e, separati da un punto e virgola, la città e l'anno di edizione base.

Esempi:

Guilielmus Duranti, *Speculum iudiciale* (Basileae 1574; rist. anast. Aalen 1975).

T. Arcudi, *Galatina letterata*, (Genova 1709; rist. anast. Maglie 1993).

SECONDE EDIZIONI

Va citata l'edizione più recente di un'opera, a meno che non ci sia necessità di citare la prima edizione o eventuali altre intermedie per ragioni specifiche.

Dopo il titolo, tra parentesi tonde, indicare la città e l'anno della seconda edizione con il numero 2 in apice.

Esempio:

B. Gentili, *Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo* (Milano 2006²).

EDIZIONI CRITICHE

Il nome dell'editore va dopo il nome dell'autore ed il titolo.

Esempi:

Corpus iuris canonici ed. E. Friedberg, I-II (Leipzig 1879-1881; rist. anast. Graz 1959).

Sophocles, *Oedipus Rex* ed. R. Dawe (Lipsiae 1975).

OPERE ENCICLOPEDICHE

Se nell'opera è distinguibile l'autore della voce, va anzitutto il nome dell'autore in tondo; quindi il titolo della voce in tondo tra apici; poi il titolo dell'opera in corsivo seguito dal numero del volume in cifre arabe, e, tra parentesi, luogo e data editoriale; infine, le pagine. Se l'autore della voce non è individuabile, va la voce in tondo tra apici, poi il titolo dell'opera in corsivo.

Esempi:

S. Impellizzeri, 'Francesco Arcudi', *Dizionario biografico degli Italiani* 2 (Roma 1961) 205.

'Paruta Paolo', *Dizionario Enciclopedico italiano* 9 (Roma 1958) 90.

COLLETTANEA

Il titolo del saggio in tondo tra apici e, separato da una virgola, il titolo della collettanea in corsivo. Se la collettanea non fa ben capire che si tratta di miscellanea di più autori, o di raccolta di saggi d'un solo autore, è opportuno anteporre nel primo caso un 'AA.VV.'.

I nomi dei curatori della collettanea vanno separati da una virgola. Si può aggiungere 'a c. di' oppure 'ed.' 'eds.'.

Esempi:

G. Vallone, 'Le decisiones di Matteo d'Afflitto', in AA.VV. *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law* (Berlin 1989) 147-151.

B.Vetere, 'I del Balzo Orsini e la basilica di Santa Caterina in Galatina. Manifesto ideologico della famiglia', in *Dal giglio all'orso: i principi D'Angiò e Orsini del Balzo nel Salento* a c. di A. Cassiano, B. Vetere (Galatina 2006) 2-23.

G. Vallone, 'Petrus Liciensis Episcopus' in G. Vallone, *L'età orsiniana* (Roma 2022) 19-35.

ARTICOLI IN RIVISTE

Il titolo dell'articolo in tondo tra apici e, separato da una virgola, il titolo della rivista in corsivo.

Annata: in numeri arabi.

Anno: tra parentesi tonde

Esempi:

D. Maffei, 'Appunti sull'ordo iudiciarius di Jean Belli', *Revue de Droit Canonique* 30 (1980) 294-303.

G. Vallone 'Restauro salentini', *Bollettino Storico di Terra d'Otranto* 1 (1991) 143-177.

B. Vetere, 'Dal seggio abbaziale alla cattedra vescovile: Nardò: una Chiesa latina nel Salento bizantino', *Rivista di storia della Chiesa in Italia* 70 (2016) 3-33.

CITAZIONI SUCCESSIVE

Autore: si omette l'iniziale del nome di battesimo, salvo omonimie.

Titolo: abbreviato.

Esempi:

Bellomo, *Ricerche* 122s.

Fiorelli, *La tortura* I 127-134.

Vallone, 'Le decisiones' 149.

Vetere, 'Dal seggio' 38.

MANOSCRITTI

Nell'ordine: Città, Biblioteca, segnatura, carta/e (= c.). Per la Biblioteca Apostolica Vaticana, omettere l'indicazione 'Città del Vaticano'. Talora le biblioteche hanno solo segnatura numerica dei

manoscritti; in tal caso è opportuno registrare la sigla usuale della biblioteca.

Esempi:

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3887, c. 27rb.

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1413, c. 2v.

Lecce, Biblioteca Provinciale (BPL), ms. 37, 82-83.

Padova, Biblioteca Universitaria (BU), ms. 1625, c. 263v.

Citazioni successive:

Clm 3887, c. 26va.

Vat. gr. 1413, c. 5r.

BPL, ms. 37, 86.

BUP, ms. 1625, c. 268r.

DOCUMENTI D'ARCHIVIO

È regola generale omettere la citazione delle sezioni d'archivio che hanno funzione amministrativa interna, ed evitare, se possibile, l'eccessiva formalizzazione delle citazioni.

Si indichi in tondo luogo e tipo d'archivio, seguiti tra parentesi dall'abbreviazione usuale; quindi il fondo, in corsivo con la citazione di fascio e fascicolo, o annata, o volume, ecc.

Per i manoscritti e le collettanee manoscritte d'autore noto o ignoto, o di più autori, si segnerà l'archivio, l'autore in tondo se c'è o è individuabile nella miscellanea, e l'opera o la voce in ossequio alle regole esposte altrove.

Esempi:

Archivio di Stato di Napoli (ASN), *Spogli significative relevé*, I c. 1r.

Archivio di Stato di Venezia (ASVe), *Senato, Misti*, reg. 42 c. 45r.

Archivio Segreto Vaticano (ASV), *Reg. Lat.* 335, c. 104v-105r.

Archivio Vescovile di Nardò (AVN), *A/4 Visita diocesana Bovio* (1578) c. 126r.

Archivio di Stato di Napoli (ASN), L. Serra di Gerace, *Manoscritti genealogici di famiglie nobili meridionali*, 'Spinola', VI 2094.

Citazioni successive:

ASN, *Spogli significative*, I c. 1r.

ASV, *Reg. Lat.* 335, c. 104v-105r.

ASVe, *Senato, Misti*, reg. 42 c. 45r

AVN, A/4, c. 126r.

ASN, Serra di Gerace, *Manoscritti*, 'Spinola', VI 2094.

In specie per i fondi notarili è opportuno evitare l'eccessiva formalizzazione delle citazioni, che spesso risulta sfuggente al ricercatore, è incostante tra archivi e subisce nel tempo variazioni d'ordinamento. È comunque necessario indicare l'archivio, il nome del notaio e la piazza, con gli estremi dell'ordinamento archivistico attuale. L'indicazione di giorno e anno, ed il computo dell'indizione, specie se fatti in nota, devono essere schematici.

Esempi:

Archivio di Stato di Lecce (ASL), not. R. Scalfo di Galatina (38/1), 1 XII 1558, c. 205v.

Archivio di Stato di Lecce (ASL), not. F.A. Palma di Lecce (46/5), 12 XII 1607 (= 1608 al corso di Lecce), c. 290r-292r.

Citazioni successive:

ASL, not. 38/1, 1 XII 1558, c. 205v.

ASL, not. 46/5, 12 XII 1607 (= 1608), c. 290r-292r.

ABBREVIAZIONI USUALI

c. = carta/carte

cfr. = confronta

ms. = manoscritto/manoscritti

nr. = numero/numeri

nt. = nota/note

r = *recto*

s. = seguente/seguenti

s.v. = *sub voce*

tav. = tavola/tavole

v = *verso*

v. = vedi

Rivista storica delle terre adriatiche
<https://ese-journals.unisalento.it/index.php/rsta/index>

© 2026 Università del Salento